

COMMISSARIATO REGIONALE

per la liquidazione degli usi civici di

VENEZIA

SENTENZA 5 GENNAIO - 21 MARZO 1967

pronunciata

dal Commissario Regionale COMM. DOTT. EGIDIO TERRACINA

Presidente di Sezione della Corte d'Appello di Venezia

nella causa


COMUNE DI VALDASTICO

nell'interesse delle frazioni di San Pietro e Pedescala rappresentato e difeso
dagli: Avv. Carlo Ottolenghi di Venezia, Avv. Prof. Egidio Tosato di Roma,
Avv. Enrico Cabella e Avv. Prof. Giovanni Bognetti di Milano;

contro

COMUNE DI ROTZO

rappresentato e difeso dagli: Avv. Giovanni Zironda e Avv. Prof. Feliciano
Benvenuti di Venezia, Avv. Prof. Ugo Nicolini di Milano.



IL CONSORZIO TRA I COMUNI DI ROTZO E VALDASTICO

per il godimento degli usi civici
ha curato la stampa della presente sentenza

a u s p i c a n d o

la più stretta collaborazione e l'armonica convivenza fra le popolazioni dei due Comuni, che vedono finalmente avviarsi a conclusione la vertenza che per cinque lustri le ha contrapposte.

Rotzo, giugno 1967.

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Gasoli



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL COMMISSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI

con sede in VENEZIA

in persona del dott. Egidio TERRACINA

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa fra

COMUNE DI VALDASTICO in persona del suo Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico CABELLA, avv. prof. Egidio TOSATO, avv. prof. Giovanni BOGNETTI e avv. Carlo OTTOLENGHI, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Venezia, San Fantin n. 2569 e con l'intervento dei cittadini Lorenzi Nereo, Giacomelli Franco e Giacomelli Antonio,

c o n t r o

COMUNE DI ROTZO in persona del suo Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. prof. Feliciano BENVENUTI, avv. prof. Ugo NICOLINI e avv. Giovanni ZIRONDA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Venezia, San Fantin n. 1994 e con l'intervento dei cittadini Stefani Francesco, Dal Prà Francesco, Loser Teresa, Cunico Massimino, Stefani Maria, Cunico Lauro, Cunico Gilberto, Cunico Lucina, Cunico Jole, Cunico Alfredo e Spagnolo Giovanni.

F A T T O

Con legge 1° luglio 1940, n. 1148 venne costituito in Provincia di Vicenza il nuovo Comune di Valdastico, riunendosi ad esso i soppressi Comuni di Casotto e di Forni, nonchè San Pietro Valdastico e Pedescala, già frazioni del Comune di Rotzo.

Con l'art. 2 di tale legge venne dato incarico al Prefetto di Vicenza, sentita la Giunta Provinciale Amministrativa, di regolare i rapporti patrimoniali e finanziari del Comune di Rotzo e di quello di Valdastico. Sorse, però, contestazione

tra i detti Comuni circa la pertinenza delle montagne intestate al Comune di Rotzo, in quanto questo ne sosteneva l'origine feudale, nel mentre il Comune di Valdastico, in rappresentanza delle due nuove sue frazioni, le diceva di origine comune, soggette, come tali, agli usi civici degli abitanti del Comune di Rotzo e delle sue frazioni di San Pietro e di Pedescala.

Il Comune di Valdastico chiese allora al Commissario per la liquidazione degli usi civici di Milano, competente per i territori della Lombardia e del Basso Veneto, sequestro conservativo dei beni da ripartire, o quanto meno dei boschi e delle malghe di Camporosà, Posellaro, Trugole, Mandrielle, di Rotzo, Longolaita e Fratte di Campolongo.

Il Comune di Rotzo chiese dal suo canto di essere reintegrato nel possesso dei beni controversi.

All'udienza del 1° giugno 1948, le parti, mediante un accordo provvisorio, concordarono che il ricavo di un'asta per la vendita di 8 lotti di legname, fissata per il 9 dello stesso mese, si sarebbe ripartita a metà fra di loro. Detta asta non ebbe, però, luogo.

Il Commissario, investito, oltrechè della domanda di sequestro e di spoglio, anche del merito della contestazione, con sentenza del 12-16 luglio 1948 respinse la domanda di provvedimenti conservativi proposta da Valdastico, ritenendosi incompetente, e quella di reintegrazione in possesso, proposta da Rotzo, per insistenza di un attentato clandestino, facendo salvo ogni provvedimento della autorità amministrativa ordinaria in materia di beni patrimoniali e mantenendo fermo l'accordo provvisorio intervenuto fra le parti all'udienza del 1° giugno 1948.

Nel merito, il Commissario dichiarò:

1) che l'originario possesso di Rotzo sulle sue montagne era da considerare di natura feudale, in forza delle infeudazioni effettuate verso il 1000 da Berengario e Rodolfo al Vescovo di Padova del territorio costituente l'altopiano dei Sette Comuni;

2) che, essendo il feudo abitato, si poteva con sicurezza affermare che all'epoca feudale tutti i suddetti terreni (terreni e mansi o livelli), aventi per confine occidentale e meridionale anche il fiume Astico e la Val d'Assa, così come risultava dalla Carta di Investitura 10 settembre 1395 e dalla Carta dei

Confini del 1294, erano soggetti ad usi civici in base al principio « ubi feuda, ibi demania »;

3) che le due borgate di San Pietro e Pedescala, entrate a far parte del Comune di Rotzo, la prima con il Lodo Piovene del 1578, la seconda sicuramente in epoca anteriore, prima di divenire colonnelli del Comune, erano delle vicinie, già esistenti all'epoca della infeudazione (1395); e già sin d'allora gli uomini godevano degli usi civici necessari alla vita;

4) che quando cessò il feudo, le terre comprese nei confini dello stesso passarono in proprietà del Comune di Rotzo, gli usi civici necessariamente si mantennero sulle terre, che, avendo perduto il carattere feudale, conservavano, però, quello demaniale;

5) che gli usi civici degli abitanti delle suddette frazioni si estendevano a tutto il comprensorio demaniale del Comune di Rotzo;

6) che l'affermato diritto di usi civici non poteva, però, considerarsi come diritto assoluto di comproprietà sul demanio di Rotzo, al di fuori e al di sopra del condominio derivante dal diritto di uso; che, cioè, la proprietà dei demani comunali spettava esclusivamente all'Ente Comune e che i comunisti come tali avevano solo diritti collettivi di godimento, come risultava anche dal Lodo Piovene;

7) che, pertanto, i frazionisti di San Pietro e di Pedescala non erano titolari di un diritto di partecipazione al dominio, in qualità di comproprietari, ma solo in quanto fruitori di utili e rendite, e che, perciò, la relativa promiscuità andava sciolta in base all'art. 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 sul riordinamento degli usi civici.

Conseguentemente, il Commissario rimise le parti davanti a sè per la identificazione delle predette montagne, per l'accertamento della natura e della estensione degli usi promiscui tra gli abitanti del Comune di Rotzo e delle due frazioni di San Pietro e Pedescala, e per lo scioglimento della promiscuità, qualora, in considerazione dei bisogni dell'economia locale, la promiscuità stessa non dovesse essere conservata.

Avverso tale sentenza propose gravame il Comune di Rotzo davanti alla Corte

di Appello di Roma — Sezione Speciale Usi Civici —, perchè in riforma alla sentenza stessa, fosse dichiarato:

1) che gli usi vantati dagli abitanti di San Pietro e Pedescala sul terreno subinfeudato a Rotzo nel 1395 consistevano in un semplice godimento e non in un condominio e comproprietà e che in ogni modo la divisione in massa ed il proscioglimento erano avvenuti per effetto delle due operazioni del 1578 (Lodo Piovene) e del 1864 e che per effetto di queste operazioni e della aggregazione fatta al territorio di Valdastico con la continuazione seguita alla legge 1° luglio 1940, n. 1148 gli uomini di San Pietro e Pedescala — e per essi le frazioni — avevano ottenuto il completo soddisfacimento nelle massime proporzioni stabilite nell'art. 5 della legge sugli usi civici, sull'intero territorio feudale;

2) che gli usi civici ancora pretesi dal Comune di Valdastico per le sue frazioni di San Pietro e Pedescala sulle montagne di Rotzo non erano mai esistiti prima del 1878 e che il Comune di Valdastico non aveva nessun titolo su di essi, nè legittimo, nè illegittimo, ai sensi dell'art. 2 della citata legge;

3) che, infine, Rotzo, San Pietro e Pedescala erano tre enti diversi e separati con piena autonomia e vita propria: Rotzo con territorio feudale, proprio di esso.

Il Comune di Valdastico propose appello incidentale con comparsa di risposta, chiedendo che in riforma della impugnata decisione fosse dichiarato essere esistito sulle montagne (boschi e malghe), costituenti l'originario demanio di Rotzo, una comunione per condominio fra le due frazioni di San Pietro e Pedescala ed il Comune di Rotzo ed essere esistiti ed esistere sulle montagne stesse indifferenziati diritti di promiscuo godimento degli abitanti delle dette frazioni e di quelli del Comune di Rotzo.

Intervennero nel giudizio di appello, ad adiuvandum, il Comune di Rotzo, taluni naturali del Comune stesso, e cioè, Dal Prà Francesco, Spagnolo Giovanni, Cunico Vittorio e Stefani Francesco.

Il Comune di Valdastico produsse nel giudizio stesso numerosi nuovi documenti a sostegno del proprio gravame e la Corte, sulla base di essi, ritenne:

1) che il comprensorio montano in controversia rappresentava un bene demaniale, appartenente in comune "ab immemorabili" (e cioè da data anteriore

allo stesso regime feudale) alle popolazioni delle "ville" o "vicinie" di Rotzo, San Pietro di Valdistico e Pedescala, formante all'uopo, in quanto titolari in comunione, una "universitas".

2) che tale demanio non aveva avuto origine feudale ed aveva continuato come "condominio", imprescrittibile ed inalienabile di tutti gli "homines", abitanti il territorio della "universitas" tra l'Astico e l'Assa, attraverso i secoli, durante lo svolgimento storico delle dominazioni succedutesi sino ad oggi, senza che alcuna vicenda legislativa, e tanto meno amministrativa, ne avesse potuto intaccare la natura, la consistenza e la titolarità e senza in particolare che tale effetto potesse avere avuta la legislazione napoleonica, che si era limitata a trasferire alla "municipalità" e cioè al Comune di Rotzo, inteso modernamente come ente amministrativo, dotato di personalità giuridica, l'amministrazione e non la proprietà di quel demanio;

3) che su tale demanio erano "ad immemorabili" esistiti ed ancora esistevano usi civici, specie di legnatico, di pascolo, di coltura (roncare), a favore, indiscriminatamente, di tutti gli "homines" delle predette ex ville o colonnelli e quindi degli abitanti originari dei territori medesimi dell'attuale Comune di Rotzo e delle attuali frazioni di Valdistico, cioè San Pietro e Pedescala;

4) che nemmeno la legge 1° luglio 1940, che aveva staccato dal Comune di Rotzo San Pietro e Pedescala, poteva avere alterato la titolarità del demanio, spettante alle popolazioni costituenti l'originaria "universitas" ed il loro diritto agli usi civici;

5) che, infine, per i provvedimenti definitivi di merito era opportuno attendere il completamento dell'istruttoria.

Conseguentemente la Corte, in riforma dell'impugnata decisione, dichiarò che il comprensorio in controversia era di demanio universale e comunale della "universitas", costituita dalle ex ville o ex colonnelli di Rotzo, San Pietro e Pedescala e che erano esistiti ed esistevano sul comprensorio stesso i predetti usi civici a favore di tutti gli "homines" delle cennate ex ville o colonnelli, e dispose all'uopo ulteriore istruttoria per l'accertamento della consistenza dell'intero patrimonio del demanio universale, da parte del Commissario di Milano, cui rinviò la causa per le ulteriori pronunzie di merito.

Avverso tale sentenza propose ricorso per cassazione il Comune di Rotzo, per una serie di motivi, e la Suprema Corte, con sentenza del 6 settembre 1951, li respinse tutti, confermando la sentenza impugnata, e ribadendo quanto la Corte di merito aveva affermato e cioè:

1) la validità dell'interpretazione data dalla Corte stessa alla legge istitutiva di Valdastico del 1940, nel senso che essa nulla aveva tolto o limitato alle frazioni, ancorchè ormai distaccate, dei loro diritti sul demanio boschivo e prativo;

2) la correttezza della negazione dell'origine feudale del demanio e la fondatezza dell'accertamento che faceva delle popolazioni delle "vicinie" di Rotzo, Pedescala e San Pietro, le titolari in comunione (universitas) della proprietà demaniale delle montagne e degli usi civici su di esse.

Solo in ordine ad un punto della impugnata decisione la Suprema Corte fu di diverso avviso, giacchè, mentre la Corte di Appello aveva ritenuto che lo scioglimento della comunione tra le suddette popolazioni potesse anche non avvenire secondo l'art. 8 della legge del 1927, il Supremo Collegio ravvisò, invece, nella situazione di Rotzo, da una parte, e San Pietro e Pedescala dall'altra, una fattispecie prevista dal 2° comma del detto art. 8 e statui, pertanto, che si dovesse procedere allo scioglimento della "comunione speciale" a termini delle norme di tale secondo comma.

A seguito di tale pronuncia, la causa venne riassunta davanti al Commissario per la liquidazione degli usi civici di Milano, allora competente territorialmente.

Nel frattempo, il medesimo Commissario aveva provveduto, con ordinanza del 2 maggio 1950, al sequestro dei beni in contestazione ed aveva disposto la spartizione provvisoria dei rispettivi utili, in ragione del 40 per cento a favore di Rotzo e del 30 per cento a favore di Valdastico, nonchè la riammissione degli abitanti di quest'ultimo comune all'esercizio degli usi civici sulle montagne, da cui agli inizi della controversia erano stati esclusi dal Comune di Rotzo.

Nel medesimo tempo le parti contendenti si erano convinte che il comprensorio silvo-pastorale di cui è causa in tanto avrebbe potuto essere salvaguardato ed utilmente sfruttato, in quanto se ne fosse conservata l'unità, e pertanto sorse il progetto della costituzione di un consorzio fra il Comune di Rotzo e le frazioni di San Pietro e Pedescala per l'amministrazione dei beni in contestazione. Tale

progetto fu realizzato con delibere dei rispettivi Consigli comunali e venne approvato dalla autorità tutoria con provvedimento del 9 aprile 1952. Con esso venne pure convenzionalmente disposto un diverso riparto delle rendite, fissandosi quote paritetiche per i due Comuni (40 per cento ciascuno) e l'accantonamento del rimanente 20 per cento, in attesa della definitiva soluzione della controversia.

In prosieguo di causa, il predetto Commissario, con ordinanza 29 maggio 1954, in adempimento delle sentenze di appello e di cassazione, dispose consulenza tecnica, sottoponendo al perito quesiti istruttori relativi alla descrizione del comprensorio terriero in contesa; all'estensione degli usi civici e modalità del loro esercizio avanti il 1940; al numero degli abitanti di Rotzo e delle mentovate frazioni; agli animali mandati al pascolo ed ai bisogni delle popolazioni.

Il consulente geom. Picchi presentò la sua relazione il 9 aprile 1955 e tanto Rotzo, che Valdastico, ritennero esatti e soddisfacenti i risultati della relazione medesima per ciò che concerneva la descrizione del comprensorio demaniale e degli usi civici esercitati al tempo del distacco delle frazioni. Insufficienti apparvero, invece, ad entrambe le parti gli accertamenti relativi ai punti suggeriti dai criteri sussidiari di divisione, enunziati nell'art. 8 della legge del 1927 e cioè gli accertamenti relativi alla popolazione, agli animali ed ai bisogni di ciascun comune e di ciascuna frazione, onde apparve la necessità di un supplemento di istruttoria che, tuttavia, non fu possibile disporre subito, per il sopravvenire di ulteriori giudizi.

Infatti il Comune di Rotzo promosse istanza di revocazione della sentenza della Corte di Appello di Roma, affermando che nel frattempo erano stati scoperti 39 nuovi documenti di antica data, per cui la prospettiva storica della vicenda subiva un radicale mutamento per la possibilità di disporre di una documentazione nuova ed essenziale, che il giudice di appello e quello di cassazione non avevano potuto conoscere.

In sostanza, il Comune di Rotzo chiese che la Corte di Appello, in riforma della precedente decisione e sulla base dei nuovi documenti prodotti, volesse dichiarare:

- 1) che esso Comune era sorto come una federazione di "colonnelli";
- 2) che il demanio comunale apparteneva ad esso Comune, nel suo nucleo originario, con esclusione dei "colonnelli" di Pedescala e di San Pietro;

3) che essendo stati ammessi gli "huomini" di San Pietro e Pedescala al godimento dei monti ed agli usi civili solo per effetto della predetta "aggregazione", nessun diritto su alcuna parte di tale demanio permaneva a favore degli "huomini" delle due frazioni dopo che esse si erano distaccate dal Comune nel 1940.

In linea subordinata, il Comune di Rotzo chiese alla Corte di dichiarare che sui punti centrali della partecipazione delle frazioni di Pedescala e di San Pietro e dei loro "cives" alla titolarità del demanio universale di esso comune ed agli usi relativi, non esisteva giudicato preclusivo, autorizzandone libero ed ampio esame dinanzi al Commissario degli usi civici.

La domanda di revocazione venne rigettata dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza 10 novembre 1959, per inammissibilità del mezzo straordinario di impugnazione e tale decisione venne confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 22 settembre 1960.

La causa poté riprendere così il suo corso, per la decisione conclusiva, davanti al giudice di primo grado, divenuto nel frattempo, per modificazione di competenza territoriale, il Commissario per gli usi civici di Venezia.

Venne disposta una nuova consulenza tecnica a mezzo dei periti dott. Ferrante e Galla di Vicenza, al fine di accertare la consistenza delle popolazioni, degli animali e dei bisogni del Comune di Rotzo e delle frazioni di Pedescala e San Pietro e, dopo il suo espletamento, la causa venne posta in decisione, con la produzione di consulenze tecniche di entrambe le parti, le quali precisarono le rispettive conclusioni come segue:

Il Comune di Rotzo: Dato atto che il sig. Commissario ha già riunito la causa principale e quella incidentale per modifiche al regolamento provvisorio di godimento delle utilità;

richiamato quanto affermato in ordine ai principi che regolano la interpretazione dell'art 8 della legge da parte delle autorità preposte, come sostenuto dalla conclusione del 23 marzo 1962;

decidersi

1) *in linea pregiudiziale di merito*: escludersi dalla divisione tutto il territorio designato come montagna di Marcesina e come tale individuato dalla perizia Picchi, in quanto lo stesso, proveniente dalla liquidazione del Consorzio dei Sette

Comuni, spetta esclusivamente ai tre colonnelli montani formanti l'attuale Comune di Rotzo, dichiarandosi inoltre che tale territorio non fu mai gravato da usi civici, per cui potrebbe entrare la competenza dell'on. Commissario;
in linea subordinata di merito, sempre pregiudiziale;
venga riservato il giudizio in ordine a quanto pervenuto a Rotzo nel 1925, a seguito dello scioglimento del Consorzio dei Sette Comuni (montagna di Marcesina);
in linea subordinata istruttoria, sempre pregiudiziale: voglia l'Ill.mo sig. Commissario richiamare dal Commissariato di Milano la pratica relativa allo scioglimento del Consorzio dei Sette Comuni con riserva di chiedere ulteriori indagini anche a mezzo di eventuale consulenza tecnica.

2) *In linea principale di merito*: affermarsi la originaria e non mai venuta meno titolarità dei beni in questione nelle frazioni costituenti l'attuale Comune di Rotzo, Castelletto e Albaredo, ciò per tutte le ragioni storico e giuridiche esposte in giudizio. Dichiararsi che a stregua della legge comunale e provinciale e delle circolari applicative, le frazioni di S. Pietro e Pedescala, staccandosi dal comune di Rotzo, non possono vantare alcun diritto sui beni in questione;

In linea subordinata prima di merito: nella ipotesi che venga negata la esclusiva appartenenza dei beni in questione alle frazioni costituenti il vecchio Comune di Rotzo, assegnarsi sia a S. Pietro che a Pedescala un quinto del patrimonio in questione; e ciò perchè questo era il sistema di reparto delle utilità seguito nei tempi passati e perchè la legge dispone, appunto, che la assegnazione di beni a frazioni che si staccano dal Comune avvenga secondo il criterio delle utilità godute dal Comune stesso;

in linea subordinata seconda di merito: sempre nella stessa ipotesi, pur ammesso che gli usi riscontrati dalla perizia Picchi siano veri usi civici, anzichè semplici concessioni, e pur ammesso che essi non siano caduti venendo meno la qualità di "cives" del Comune generale che era alla base dei diritti dei terrieri di S. Pietro e Pedescala, dichiararsi alternativamente, a seconda che si ritenga essere S. Pietro e Pedescala esclusi, ovvero partecipi, della titolarità dei beni in questione;

a) esistere sui beni in questione appartenenti al vecchio Comune di Rotzo dei "diritti essenziali di promiscuo godimento" anche in favore di S. Pietro e Pedescala, diritti che debbono essere liquidati con la assegnazione a queste frazioni

di una quota pari all'ottavo dei beni, a sensi dell'art. 5 della legge del 1927;

b) esistere sui beni in questione, appartenenti ai cinque ex colonnelli del Comune di Rotzo, una "comunione per condominio", comunione che viene sciolta a sensi dell'art. 8 della legge del 1927, assegnandosi sia a S. Pietro che a Pedescala un quinto dei beni stessi, per le ragioni esposte in giudizio. Tanto più che la consulenza tecnica di ufficio stabilì chiaramente che le comunità montane sono molto più indigenti di quelle della vallata.

Comunque, in caso di assegnazione dei beni, parte alle frazioni montane, parte a quelle della vallata, mantenersi il Consorzio di sfruttamento, alle condizioni più opportune.

In via subordinata istruttoria: voglia il sig. Commissario dichiarare irrilevanti ed inconferenti gli ultimi documenti presentati da Valdastico di fronte alle indagini espressamente eseguite in posto e riferite nella consulenza d'ufficio. In via subordinata voglia il sig. Commissario richiedere informazioni d'ufficio ai competenti uffici idrologici e statistici, e comunque rimettere i documenti ai consulenti d'ufficio perchè eseguiscano il debito controllo e traggano le loro deduzioni.

3) *In ordine al giudizio incidentale*, la cui decisione venne rimessa al merito, giudicare: per quanto la decisione sul merito non lo escluda, piaccia all'Ecc.mo Commissario per gli Usi Civici di Venezia, respingere la istanza incidentale formulata nel ricorso notificato dal Comune di Rotzo il 28 dicembre 1954 ed accogliere le ragioni opposte per il Comune di Rotzo per le sue attuali frazioni, e per effetto così provvedere:

a) dichiarare che il regolamento 2 novembre 1930 per i boschi comunali del circondario di Asiago è tuttora in vigore;

b) dichiarare che il c. d. fabbisogno sul demanio di Rotzo non costituisce diritto di uso civico della popolazione, ma è una forma di concessione amministrativa;

c) riconoscere che è quindi di esclusiva attribuzione del Comune (a termini degli artt. 3 e 37 del detto regolamento) lo stabilire il quantitativo erogabile in ciascun anno o deliberarne la riduzione o la sospensione, nel mentre la ricezione e l'esame delle relative domande dei singoli, come funzioni amministrative,

non possono essere demandate all'amministrazione del Consorzio Rotzo - Valdastico e da essa trattate;

d) confermare la propria competenza di sorveglianza e di direttiva sull'andamento del suddetto Consorzio;

e) emettere, se del caso, altri provvedimenti equitativi idonei ad armonizzare gli interessi individuali dei richiedenti il fabbisogno con la parità dei due nuclei, Rotzo con le sue attuali frazioni da una parte, Valdastico per Pedescala e S. Pietro dall'altra, anche per il legnatico;

f) emettere i provvedimenti sulle spese ed onorari a favore del Comune e delle sue attuali frazioni, ponendole a carico del Comune di Valdastico come in atti costituito.

4) *Sia per la questione principale, come per la incidentale*, condannarsi in ogni caso il Comune di Valdastico alla rifusione delle spese ed onorari di lite.

Il Comune di Valdastico:

1) Essere la comunione tra il Comune di Rotzo e le frazioni di San Pietro di Valdastico e Pedescala, dell'attuale Comune di Valdastico, sui beni costituenti il demanio universale e comunale della "Universitas" formata dalle popolazioni delle suddette località, comprensiva — ai sensi della Sentenza 29 luglio - 14 ottobre 1949 della Corte d'Appello di Roma, sez. U. C. — di tutte le terre seguenti:

— in territorio di Rotzo: Camporosà, Longalaita, Mandrielle, Posellaro, Trugole, Fratte di Campolongo, Campovecchio e Campolongo;

— in territorio di Asiago: Marcesina o Castellari; tutte nella consistenza, superficie, coerenze ed identificazione catastale risultanti dalla relazione 9 marzo 1955 dell'Istruttore Demaniale geom. Giuseppe Picchi, da aversi qui come espressamente richiamata e da riportarsi nel dispositivo della emananda sentenza, ai fini della sua regolare trascrizione; salvo errore od omissione e come in fatto.

2) Essere ai sensi dell'art. 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 ed in particolare per il basilare criterio del numero degli abitanti, le quote spettanti alla popolazione costituente il Comune di Rotzo e alle popolazioni costituenti le frazioni di San Pietro di Valdastico e Pedescala, attualmente in Comune di Valdastico e per la comunione suddetta, rispettivamente del 22 % (ventidue per

cento) per il Comune di Rotzo e del 78 % (settantotto per cento) complessivamente per le due frazioni sopra indicate.

3) Dover essere nella proporzione di cui sopra ripartiti tra il Comune di Rotzo e le mentovate frazioni di San Pietro di Valdastico e Pedescala i frutti e le rendite delle terre formanti il comprensorio demaniale comune, compresi quelli maturati dal primo luglio 1940 in avanti, da accertarsi e liquidarsi in competente sede; e dovere essere indifferentemente ammessi gli abitanti, sia del Comune di Rotzo che delle frazioni di San Pietro di Valdastico e Pedescala, dell'attuale Comune di Valdastico, al pari, indifferenziato esercizio, oltre che degli usi civici già menzionati nel dispositivo della citata sentenza 19 luglio - 14 ottobre 1949 della Corte d'Appello di Roma, anche di quelli di erbatico e fabbisogno, cioè uso di legname occorrente per la ricostruzione e riparazione degli edifici, sia di domestica abitazione, che rurali, complessivamente indicati nella motivazione della sentenza suddetta colla locuzione di sfruttamenti utilitari.

4) Essere il Comune di Rotzo tenuto a rifondere al Comune di Valdastico, per le frazioni di San Pietro di Valdastico e di Pedescala, tutti gli onorari, le competenze e le spese delle precedenti fasi di giudizio e della fase presente, con la conseguente condanna di esso Comune di Rotzo al pagamento delle somme che saranno per tale titolo liquidate dalla emananda sentenza.

I N D I R I T T O

Come esattamente ha posto in luce la difesa del Comune di Rotzo, ai fini della decisione della ponderosa lite, che ormai da lunghi anni si dibatte tra detto Comune e quello di Valdastico, è necessario affrontare la risoluzione di un problema preliminare e fondamentale, e cioè, quale sia il significato ed il valore del giudicato, risultante dalla sentenza di Appello 29 giugno - 24 ottobre 1949 e dalla sentenza di Cassazione 27 giugno - 17 agosto 1951.

Come si è detto in narrativa, la Corte di Appello di Roma, riformando la decisione resa dal Commissario per la liquidazione degli usi civici della Lombardia e del Basso Veneto, ha statuito che le terre e i beni in controversia sono di natura di demanio universale e comunale dell'università, costituita dalle ex ville o ex

colonnelli di Rotzo, di San Pietro Valdaistico e di Pedescala, attualmente l'uno comune di Rotzo e, gli altri due, frazioni del Comune di Valdaistico.

La stessa Corte, però, non statui alcunchè in ordine all'estensione della affermata comunione universale, all'identificazione dei beni di pertinenza della medesima ed alla estensione degli usi civici spettanti ai componenti della collettività di Rotzo ed ex sue frazioni di San Pietro e Pedescala, e, a tal riguardo, rinviò la trattazione della causa al primo giudice, come si è accennato in narrativa.

Trattasi, dunque, nella specie di sentenza parziale, la quale ha deciso solo questioni preliminari di merito, precisamente quelle attinenti alla sussistenza di un condominio universale dei beni in controversia.

A sua volta la Suprema Corte, nel mentre confermò la sentenza resa dalla Corte di Appello di Roma, per quanto concerneva l'esistenza della predetta comunione universale, fra il Comune di Rotzo e le sue ex frazioni di San Pietro e Pedescala, rilevò come la Corte di merito fosse incorsa in errore, negando che nella specie in esame potesse trovare applicazione la norma di cui all'art. 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 ed affermò che la promiscuità di che trattasi doveva essere disciolta in base al detto articolo, comma secondo, senza che fosse necessario l'annullamento della impugnata decisione, dal momento che questa aveva dato gli opportuni provvedimenti, che si coordinavano, appunto, allo scioglimento della promiscuità per comunione speciale, ravvisata nel caso particolare.

Il Comune di Rotzo sostiene che non è dato sapere dalla sentenza resa dalla Suprema Corte se lo scioglimento della comunione di che trattasi debba avvenire in forza del primo o del secondo comma della citata norma di cui l'art. 8 e, quindi, se con o senza compenso, ed inoltre, nell'ipotesi del secondo comma, se si debba ritenere l'esistenza di una comunione particolare per condominio o per servitù.

Dal che conseguirebbe, secondo l'avviso del medesimo Comune di Rotzo, che della sentenza di appello rimarrebbe oggi ferma la sola formula contenuta nella parte deliberativa, e cioè, « essere le terre ed i beni in controversia di demanio universale o comunale dell'università, costituita dagli ex colonnelli », non solo, ma che tale formula sarebbe priva di ogni significato pratico, dal momento che la nuova motivazione non aveva precisato se nel caso di specie si sia in presenza di una comunione per condominio ovvero per servitù ed aveva lasciata

aperta la possibilità che si tratti invece di una comunione particolare, nella quale non v'è demanio comunale.

Sulla base di tali affermazioni, il Comune di Rotzo sostiene, come logica illazione, che tutto il problema deve essere oggi riposto in discussione e che, ferma ormai la generica statuizione della sentenza di appello, si tratta di precisare a quale tipo di promiscuità debbono essere soggette le terre di origine comune della popolazione: se, cioè, allo scioglimento senza compensi (comma primo dell'art. 8) o allo scioglimento con compensi (comma secondo dell'articolo medesimo), e se a titolo di comproprietà o di servitù.

Conseguentemente, ad avviso sempre del detto Comune, il Commissario sarebbe oggi nuovamente investito dell'intera questione e proprio in base al primo comma dell'art. 29 della legge del 1927 potrebbe e dovrebbe decidere tutte le controversie circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti in discussione. In particolare, il Commissario dovrebbe, in primo luogo, decidere la controversia circa la natura dei pretesi diritti, ossia quella controversia che non appare decisa dalle due pronunzie dell'Appello e della Cassazione, la seconda delle quali ha eliso la pronunzia sostanziale della prima in ogni suo possibile e utile significato.

In secondo luogo il Commissario dovrebbe decidere anche in merito alla identificazione delle montagne costituenti il demanio comunale di Rotzo ed all'estensione degli usi promiscui, di cui finora non sarebbe stata decisa nè la natura, nè l'estensione, avendo la sentenza di Appello rinviato alla ulteriore istruttoria la decisione sia sul punto dell'estensione della comunione, sia su quello dell'accertamento del patrimonio, costituente il demanio universale di Rotzo, con la relativa identificazione delle montagne, e sia, infine, su quello dell'accertamento dell'estensione dei predetti usi civici sulle montagne e sulle terre del comprensorio demaniale di Rotzo.

In conclusione il Comune di Rotzo ritiene di poter riproporre all'esame e alla decisione del Commissario tutte le tesi che esso ha sempre sostenuto ed in particolare che la montagna di Marcesina non può in alcun modo essere ricompresa nel complesso dei beni su cui le ex sue frazioni di San Pietro e Pedescala vantano dei diritti di comproprietà, dal momento che, sulla base delle predette considerazioni, apparirebbe evidente che negli anteriori giudizi, che hanno condotto alla attuale

fase di rinvio, non si sarebbe mai formato il giudicato nè sulla estensione del demanio di Rotzo, nè in particolare sulla esistenza di usi civici a favore delle dette ex frazioni sulla montagna di Marcesina, usi civici che sarebbero stati solo genericamente affermati nei detti pregressi giudizi.

Nella replica riassuntiva, il Comune di Rotzo, ribadendo sostanzialmente quanto aveva già esposto nella comparsa conclusionale, ed illustrando più ampiamente le proprie tesi, quali sopra si è cercato di riassumere, sostiene:

1) che il dispositivo della Corte di Appello ha un significato uniforme, costante, solo se si ritiene esclusa la applicabilità del 1° comma dell'art. 8;

2) che la motivazione della sentenza della Cassazione, che critica la sentenza di appello, può anch'essa avere un significato in sè non confliggente, solo se si ritiene che, criticata l'interpretazione del 1° comma dell'art. 8, data dalla sentenza di Appello e quindi l'esclusione della applicabilità di detto comma, abbia riaffermata l'applicabilità del comma in discussione, e non del comma 2°, dovendosi ritenere, a suo avviso, che la Cassazione là dove ha detto che la promiscuità andava disciolta precisamente in base al comma 2° dell'art. 8, che l'impugnata sentenza aveva ritenuto non applicabile, sia incorsa in un errore materiale, e cioè, in un "lapsus".

Conseguentemente, sostiene ancora il Comune di Rotzo, se la logica giuridica conduce a questo risultato, e cioè: a riconoscere la esistenza di una comunione per condominio a favore di Rotzo, di San Pietro e di Pedescala, e contemporaneamente ad affermare che essa va sciolta senza compensi, in base al 1° comma del detto art. 8, è lecito affermare che il "giudicato", così come è stato illustrato, è profondamente e sostanzialmente contraddittorio a tal punto da negarne la stessa sussistenza, non potendo, infatti, costituire "cosa giudicata" una sentenza a tal punto confliggente con sè stessa che le sue due parti si elidono e nulla può essere salvato: della sentenza di appello, cioè, si può tenere in piedi soltanto quella parte della motivazione e del dispositivo che non contrasti con il 1° comma dell'art. 8, e cioè soltanto il rinvio al Commissario, il quale, sempre ad avviso del Comune di Rotzo, nella impossibilità di dare esecuzione al preteso giudicato, dovrebbe semplicemente disapplicare la sentenza dell'Appello e della Cassazione

come se non esistessero, per quella parte in cui hanno statuito sulla esistenza di un condominio e sulla natura dei diritti gravanti sulle terre di Rotzo.

A tutte queste affermazioni, argomentazioni, deduzioni e conclusioni contraddice il Comune di Valdastico, il quale sostiene che la domanda principale del Comune di Rotzo, diretta a far dichiarare dal Commissario « la originaria e non mai venuta meno titolarità dei beni in questione nelle frazioni costituenti l'attuale Comune di Rotzo ed a negare alle ex frazioni di San Pietro e di Pedescala ogni diritto sui beni medesimi » rappresenta una domanda che si trova in contraddizione, non per via indiretta o parzialmente, ma proprio di fronte ed in modo totale, elemento per elemento, con quella porzione del dispositivo della sentenza di appello, passata in giudicato, che statuisce « essere le terre ed i beni in controversia di natura di demanio universale o comunale dell'università costituita dalle ex ville o ex colonnelli di Rotzo, di San Pietro Valdastico e di Pedescala, attualmente l'uno Comune di Rotzo e, gli altri, due Frazioni del Comune di Valdastico ».

Lo stesso Comune di Valdastico sostiene, poi, che la predetta domanda del Comune di Rotzo si trova frontalmente in contraddizione anche con il disposto con il quale la sentenza della Cassazione, correggendo quella di Appello, ha stabilito che allo scioglimento della promiscuità tra il Comune di Rotzo e le due ex sue frazioni deve presiedere precisamente l'art. 8 comma secondo della legge del 1927.

Il Commissario osserva di poter senz'altro aderire alla tesi sostenuta dal Comune di Valdastico per le seguenti considerazioni:

E' da ricordare, anzitutto, il fondamentale principio di diritto, secondo cui il giudicato in senso sostanziale, e cioè la obbligatorietà della sentenza nei futuri processi, si forma non soltanto nelle statuizioni contenute nel dispositivo, ma anche sulle affermazioni contenute nella motivazione, qualora esse costituiscano il fondamento logico e giuridico della decisione adottata.

Si ha in tal caso il cosiddetto giudicato implicito, che si trova, rispetto al dispositivo della sentenza, nella posizione di causa ad effetto ed anche di nesso di dipendenza tra la questione espressamente decisa e quella che si vuole sia stata tacitamente risolta.

Altro principio fondamentale da ricordare è quello secondo cui la volontà del giudice può scaturire anche dai motivi della sentenza, giacchè, integrandosi

fra loro le varie parti della sentenza stessa, la portata della pronunzia giudiziale è quella che risulta dalla parte dispositiva in correlazione alla motivazione.

Orbene: sulla scorta di tali principi, è agevole rilevare come, attraverso le decisioni rese nella lunga ed affaticante vertenza, che si dibatte tra i due predetti Comuni, si sia formato il giudicato sulla fondamentale questione della natura e titolarità dei beni in discussione, nel senso che i beni medesimi sono da considerare come demanio universale o comunale dell'università costituita dalle ex ville o ex colonnelli di Rotzo, di San Pietro Valdastico e di Pedescala, attualmente l'uno, Comune di Rotzo e gli altri due frazioni del Comune di Valdastico, e che su di essi sono esistiti ed esistono tuttora usi civici, specie di legnatico, di pascolo, di coltura (roncare) a favore di tutti gli "homines" delle dette ex ville o colonnelli di Rotzo, di San Pietro di Valdastico, e di Pedescala e quindi degli abitanti originari dei territori medesimi dell'attuale Comune di Rotzo e delle attuali frazioni di Valdastico e cioè di San Pietro e Pedescala.

Tutto ciò risulta non solo dalla parte dispositiva della sentenza di Appello del 29 luglio 1949, pienamente confermata per quanto attiene alla basilare questione sopra accennata, ma da tutto il voluminoso ed analitico contesto della sentenza medesima, che ha preso in esame, con una accuratezza minuziosa e precisa, tutto l'imponente materiale storico-giuridico, prodotto rispettivamente dalle parti in causa, a sostegno delle rispettive tesi e delle rispettive pretese.

A sorreggere una simile affermazione è sufficiente richiamare, sia pure fuggacemente, talune delle principali argomentazioni dei giudici di appello, che, come sopra si è detto, si sono fatti carico di non trascurare nessuno dei vari aspetti della ponderosa lite, quali risultano attraverso i molti secoli, che erano stati spettatori delle lunghe e difficili contese, che di volta in volta sorgevano tra Rotzo, San Pietro Valdastico e Pedescala, e che, purtroppo, sorgono ancora.

Il primo rilievo che emerge dalla sentenza dei suddetti giudici è che le terre di cui si controverte non erano state mai di natura feudale, e che su di esse, in realtà, gli "homines" delle varie ville o vicinie, raggruppate nella "universitas" o comunità di Rotzo, che ne costituiva come il capoluogo o vicinia generale, sin dai tempi più remoti avevano esercitato i più ampi godimenti di usi civici di legnatico per bisogni familiari di fuoco, rurali, di fabbrica e per-

fino di commercio, di pascolo sulle malghe per l'alimentazione del proprio bestiame, di semina, e coltura con l'uso di roncare, il tutto per le necessità della vita propria e delle proprie famiglie, o del loro bestiame e per la loro utilità; il che aveva implicato il godimento il più ampio possibile di quelle terre montagnose e boschive ed aveva originato il dominio collettivo delle terre medesime nella collettività degli "homines" abitatori delle predette ville o vicinie che l'occupavano, ossia un demanio universale, imprescrittibile ed inalienabile, come gli stessi predetti usi civici sulle stesse terre, esercitati da tutti indistintamente gli "homines" od abitatori (pagg. 67 e 68 della copia della sentenza in atti). I medesimi giudici, proseguendo nelle loro indagini storico-giuridiche hanno posto, poi, in evidenza la capitale importanza dell'atto 30 settembre 1204 di delimitazione dei confini della antichissima Comunità di Castelletto, eseguita di pieno accordo con l'altra pure antichissima Comunità di Cogollo, nelle forme solenni dell'epoca, rogato per Notaio Tiberius Albertini de Miletis, poichè tale atto non solo costituiva la carta fondamentale a favore degli "homines" aggregati in ville per fissare i confini delle contrade e montagne dell'Altipiano dei Sette Comuni, ma forniva la prova sicura che già a quell'epoca esistevano, e perciò dovevano essere esistite da tempo, organizzazioni di nuclei di abitatori aggregati in ville nell'ambito della maggiore Comunità di allora, che era Castelletto, poi divenuta con l'affermarsi di Rotzo, Comunità generale di Rotzo, e che gli "homines" di dette ville, tra cui San Pietro e Pedescala, vantavano la pertinenza ad essi come collettività delle contrade e montagne comprese nel perimetro dei confini riconosciuti ad essi solamente in quell'atto dagli "homines" dell'altra Comunità importante dell'epoca, quale era Cogollo, dato il perimetro dei confini specificati nel detto atto del 30 settembre 1204 (pagg. 75 e 76 della sentenza).

Ma l'indagine dei giudici di appello non si è fermata al lontanissimo anno 1204, ma è proseguita oltre, prendendo in esame documenti del 1364, del 1522, del 1578, del 1585, del 1639, del 1722, del 1739, del 1784, ecc., sino ai giorni nostri, analizzandoli e coordinandoli fra loro con rigore storico-giuridico di innegabile completezza.

Di particolare importanza i predetti giudici hanno ritenuto la dichiarazione resa dai preposti del Comune di Rotzo il 19 giugno 1639 in Asiago al Provveditore

ed Inquisitore Polani, sopra i beni Comunali, cioè del Demanio della Repubblica Veneta, perchè in tale dichiarazione i preposti del Comune, dopo di aver escluso che Rotzo possedesse od avesse venduto "beni comunali" del Demanio della Serenissima e dopo di aver detto che il Comune stesso aveva come propria la montagna di Campolongo, con boschi, pascoli, ecc., aggiungevano che Rotzo aveva altra parte di beni comuni, riservata « ai poveri huomini del Comune per mandare a pascolare animali e per tagliare legna e che i beni erano propri del Comune, precisandosi "havemo li nostri titolli ed anco possedemo con quei medesimi privilegi che possedono l'altri sei Comuni" ».

Da tale documento, secondo l'osservazione fatta dai suddetti giudici, risultava la prova sicura dell'esistenza, non solo degli usi civici di pascolo e di legnatico, ma anche di un demanio universale, quale dominio delle collettività degli uomini della comunità generale di Rotzo, che allora comprendeva anche gli uomini delle ville o comunità di San Pietro di Valdastico e di Pedescala; Pedescala era compresa nell'ambito di Rotzo e la Villa di San Pietro vi era rientrata per effetto del Lodo Piovene del 28 giugno 1578.

Ma dove maggiormente hanno posto la loro attenzione i predetti giudici è proprio su tale Lodo Piovene, che venne a far cessare lo stato di contrasto e di liti che da secoli vertevano tra Rotzo e San Pietro di Valdastico in riferimento ai diritti pretesi sulle terre ora in controversia, e ciò su impulso della Serenissima, la quale con il suo saggio governo e la sua neutralità, aveva cura di lasciare intatti gli antichi diritti e privilegi di dette comunità.

Al dott. Giulio de Plovene con compromesso del 28 giugno 1578 per notaio de Zenade venne demandata la definizione di tutte le liti e "differenzie" al "modo di Venezia ed inappellabilmente" e di statuire sulla unificazione della comunità "in una sola università ed un solo comune", volendo quelli di San Pietro" essere homeni del comune de Rotzo e con detto comun uniti et congiunti et con quello far le fationi così con le persone come con li beni et goder gli utili et benefici de qualunque sorta d'esso comun de Rotzo come fanno tutti gli altri de esso comun... che sia et si intendi un sollo corpo, una solla università et un sollo comune et perchè dovendo essi de San Pietro partecipar delli benefici et intrade ed beni de esso comun de Rotzo è anche conveniente cosa che conferiscano anco loro qualche

cosa in comun et medesimamente che sia distinti et separati quelli beni che debbano restar in particolare alli homeni de San Pietro da quello debba restar in comun et sia data quella parte di governo ai ditti, homeni di San Pietro ».

A tale compromesso presero parte i sindaci del Comune di Rotzo, quelli di Pedescala, che già faceva parte della comunità di Rotzo, e quelli di San Pietro.

Il Piovene nella sua decisione arbitrale statuì in conformità alle pattuizioni delle parti che « da ditto giorno in poi ogni cosa si manda essere comune a l'una et l'altra parte così in beneficio come in malefitio, così che in tutte le cose siano uniti et uguali, con partecipazione anche de li homeni di San Pietro al governo de le cose de comun »; ciò che equivaleva alla comunione di tutti i beni, alla perfetta ugualianza negli utili e nei pesi, alla formazione di un solo corpo, una sola università, un solo comune, con un unico governo delle cose comuni, al quale avrebbero dovuto partecipare anche "li homeni di San Pietro", che conferiva alla comunità i propri beni, nonchè la pensione di ducati cinquanta all'anno, da corrisondersi nelle forme stabilite nel lodo e affrancabili, con la dichiarazione che così le corresponsioni, come i denari dell'affrancazione, sarebbero passati "sempre in comun" cioè alla comunità.

Il lodo Piovene fu "laudato ed approbato" con deliberazione 25 giugno 1578 nella pubblica e generale convicinia "Ville hominum communitatis et universitatis de Rocio" e con deliberazione 30 stesso mese di giugno nella pubblica e generale "convicinia hominum Sancti Petri Vallis Astici"; fu laudato ed approvato dalle Autorità di Vicenza il 3 luglio 1578 e fu infine approvato dal Podestà di Vicenza per il Serenissimo Doge di Venezia il 25 settembre 1578.

Dopo il lodo Piovene, tutta una lunga serie di documenti dal lontano 1578 sino ai tempi nostri fornisce la prova della gestione del godimento comune dei beni comuni da parte di tutti i componenti della comunità di Rotzo e sue frazioni e della persistenza dell'esercizio degli usi civici sulle montagne e beni comuni e, sulla scorta di tali documenti, unitamente a quelli sopra esaminati, i giudici di Appello trassero la conclusione che « era rimasto accertato che in ordine alle terre in controversia ricorrevano gli estremi del demanio universale, un territorio e l'esercizio degli usi sullo stesso da parte di tutti gli "homines" di Rotzo, di San Pietro di Valdastico e di Pedescala "uti singuli cives" in un dominio origina-

riamente istituito sulle terre medesime a favore degli "homines" delle dette ville o colonnelli, formanti unica comunità, unica "universitas", per il diritto alla vita, per l'uso delle terre medesime e dei prodotti di esse ».

Il dispositivo della decisione è del tutto analogo a tale conclusione, sicchè si può sicuramente ritenere che la decisione di appello di cui trattasi abbia voluto consacrare che le terre in controversia abbiano formato ancora in lontani secoli e tuttora formino un demanio universale delle popolazioni di Rotzo e delle sue ex frazioni di San Pietro e di Pedescala, e che su tali terre gli "homines" di tali comunità abbiano esercitato e tuttora esercitino i più svariati usi civici, specie di legnatico, di pascolo e di coltura.

Purtuttavia, la Corte di Roma non ritenne che nel caso di specie potesse trovare applicazione la norma di cui all'art. 8 della citata legge del 1927, per la ragione che si tratterebbe di "comunione particolare", nella quale non vi sarebbe il demanio comunale o universale, ma solo una comunione generale per condominio, dal momento che non risultava allo stato che detta comunione si estendesse agli interi territori delle comunità partecipanti.

La Corte Suprema, con la mentovata sentenza del 27 giugno - 17 agosto 1951, confermò pienamente quanto l'impugnata decisione della Corte di Appello aveva affermato a riguardo della comunione per condominio delle terre in controversia, osservando che, posto il concetto che i documenti storici esaminati escludevano che le montagne di Rotzo fossero state concesse in sub feudo dal Vescovo di Padova al Comune di Rotzo e posto l'altro concetto, emerso da testimoniali di autentica data, che gli uomini di San Pietro e di Pedescala avevano esercitato ed esercitavano in comune con i naturali di Rotzo usi civici vari sulle terre in contestazione, non sussisteva dubbio che il Lodo Piovene avesse avuto carattere di semplice ricognizione e conferma dei diritti demaniali, che per l'innanzi spettavano, a titolo di condominio, sui beni oggi in controversia tanto alla popolazione di San Pietro Valdistico, quanto a quella di Rotzo con Pedescala.

Ad eliminare ogni dubbio a riguardo, la Suprema Corte osservò, poi, che se era vero che il Lodo Piovene aveva avuto carattere di atto del sovrano per essere stato approvato dal Serenissimo Doge di Venezia, si doveva riconoscere che, avendo tale atto stabilito che le terre controverse dovevano restare comuni a

Rotzo e Colonnelli, la comunione per condominio era ormai un fatto ineliminabile, perchè la precedente situazione, eventualmente illegittima, aveva avuto con l'atto del Sovrano il crisma della legalità.

Infine la Suprema Corte pose in chiaro che la Corte di Appello, con un tipico accertamento di fatto, aveva stabilito che dopo il Lodo Piovene, il quale aveva accertato la esistenza di una promiscuità per condominio e non di godimento, lo stato delle cose era rimasto immutato in quanto nè la Repubblica Veneta, nè le denominazioni straniere succedutesi nel Veneto, avevano tolte alle montagne le caratteristiche di beni soggetti agli usi promiscui ed indifferenziati dei naturali di Rotzo e frazioni.

La Suprema Corte concluse, pertanto, che le terre della montagna — che non si confondono con i mansi e le possessioni private del Vescovo, la cessione delle quali, rivestita dalle forme esteriori del feudo, veniva fatta a privati od enti — sono quindi soggette a divisioni fra i vari partecipanti della comunione, perchè lo scioglimento delle promiscuità s'inquadra nello schema dell' "actio communi dividendo", e che la divisione stessa deve avvenire in base all'art. 8, comma 2° della legge del 1927, che l'impugnata sentenza aveva erroneamente ritenuto non applicabile al rapporto controverso, e ciò perchè, secondo la stessa Suprema Corte, debbono anche oggi, come in passato, sciogliersi le promiscuità vere, che secondo i demanialisti, costituivano "ius commune inter quosdam universitates, quarum demania inter ipsos communio sunt, atque utriusque civic illis utantur".

Orbene, se queste sono state le decisioni, e le motivazioni rispettive della sentenza di Appello e di quella di Cassazione, non è dato vedere dove e sotto quale profilo esista la denunziata contraddizione, in cui sarebbero incorse, a dire del Comune di Rotzo, le sentenze medesime in modo talmente grave da renderle addirittura nulle ed inesistenti ad ogni giuridico effetto e da richiederne, quindi, la disapplicazione da parte del Commissario, cui la causa è stata rinviata per gli ulteriori incumbenti.

Infatti, il pensiero sia della Corte di Appello di Roma e sia della Corte Suprema è chiaro, preciso e lineare e non contiene nemmeno una parvenza di contraddizione sul punto fondamentale della controversia, quale è quella relativa alla natura dei beni di cui è causa, giacchè, secondo quanto sopra si è accennato, rias-

sumendo in brevi tratti le motivazioni di entrambe le dette sentenze, tutto converge logicamente, coerentemente e armonicamente a statuire che i detti beni hanno sempre costituito e non hanno mai cessato di costituire nel lungo corso dei secoli e sino ai giorni nostri *una comunione per condominio* in capo a Rotzo, San Pietro e Pedescala e che su di essi gli "homines" di Rotzo, di San Pietro e Pedescala hanno sempre esercitato e tuttora esercitano la più vasta gamma di usi civici, con particolare specificazione di quelli di legnatico, del pascolo e di coltura.

Per quanto riflette, poi, la divisione dei beni di cui è causa ed i criteri da adottare in ordine ad essa, ugualmente chiaro, preciso e coerente è stato il pensiero della Suprema Corte, allorchè essa ha statuito che la divisione stessa deve avvenire a mente del secondo comma dell'art. 8 della legge del 1927, che stabilisce che le comunioni generali per condominio, e le particolari, sia per condominio, sia per servitù, fra Comuni e frazioni, o fra due frazioni dello stesso comune, si scioglieranno con l'attribuzione a ciascun Comune o a ciascuna Frazione di una parte delle terre in piena proprietà, corrispondente in valore all'entità ed estensione dei reciproci diritti sulle terre, tenuto conto della popolazione, del numero degli animali mandati a pascolare e dei bisogni di ciascun Comune e di ciascuna frazione.

Infatti, una volta stabilito che nella specie in esame, come sopra ampiamente si è detto, tanto la Corte di Appello, che la Suprema Corte hanno ravvisato la sussistenza di una comunione per condominio, avente ad oggetto le terre più volte mentovate tra il Comune di Rotzo e le predette frazioni, la divisione delle terre stesse non poteva avvenire se non in base al comma secondo dell'art. 8, di cui sopra si è riportato il testo, secondo quanto ha statuito la Suprema Corte, riformando l'erronea motivazione adottata a riguardo dalla Corte di Appello, la quale aveva invece ritenuto, con evidente contraddizione, dopo tutto quello che aveva accertato in ordine alla natura dei beni in controversia, che non poteva applicarsi il detto art. 8, trattandosi del caso di specie di una comunione particolare, nella quale vi è il demanio comunale o universale; locuzione questa imprecisa ed oscura, che non poteva sottrarsi alla censura del Supremo Collegio, il quale chiaramente espresse il proprio pensiero al riguardo, allorchè disse che la frase « nelle quali non siano demani comunali », contenuta nel primo comma dell'art. 8 della legge

del 1927 allude al "compascolo", cui si riferiva il decreto 3 dicembre 1808 di Gioacchino Napoleone, nonchè l'art. 686 del codice Napoleone, corrispondente all'art. 682 del codice civile italiano del 1865, e che l'abolizione del "compascolo" sancita dall'art. 47 del detto decreto di Gioacchino Napoleone, riprodotta nel primo comma dell'art. 8 della legge 1927, non ha pertanto colpito l'uso civico; il che comporta che anche oggi, come per il passato, debbano sciogliersi le possibilità vere, come quelle nella specie ricorrente, in base, appunto, al secondo comma di detto art. 8.

Tutto quanto in contrario ha osservato a riguardo di che sopra il Comune di Rotzo, non rappresenta, pertanto, se non un classico esempio di prestigiosa dialettica, inidonea, tuttavia, a scalfire e tanto meno a demolire quanto risulta ormai giudicato, con effetti irreversibili, dalle sopra mentovate decisioni della Corte di Appello e della Corte di Cassazione, e cioè:

1) che i beni di cui si controverte hanno sempre costituito e tuttora costituiscono una comunione per condominio, di cui sono titolari il Comune di Rotzo e le sue ex frazioni di San Pietro e Pedescala;

2) che su tali beni gli "homines" di detti enti hanno sempre esercitato e tuttora esercitano i più ampi diritti di uso civico;

3) che, pertanto, la comunione va sciolta a mente del secondo comma dell'art. 8 della legge del 1927, con attribuzione, quindi, al Comune di Rotzo ed alle frazioni di San Pietro e Pedescala di una parte dei medesimi in proprietà, corrispondente in valore ed estensione ai reciproci diritti sui beni.

Infatti, a riguardo di quest'ultimo punto, è appena il caso di ricordare che il distacco di una frazione da un comune comporta una sistemazione dei rapporti economico-finanziari ordinari, secondo le norme della legge comunale, solo quando si tratti del destino dei beni patrimoniali e comunque non facenti parte del demanio civico. Quando, invece, si tratta di demanio civico, la divisione del medesimo deve essere operata secondo le norme della legge del 1927 sul riordinamento degli usi civici.

Oltre a ciò, la Corte d'Appello e la Cassazione hanno espressamente escluso che la legge creativa del comune di Valdistico contenesse implicite speciali disposizioni riguardo al demanio comunale di Rotzo, eliminando, così, anche il dubbio

che, se non la legge comunale in generale, quella per Valdastico in particolare potesse aver voluto derogare per ciò che riguarda la divisione dei beni alla legge sugli usi civici.

Ciò detto, come necessaria e indeclinabile premessa della presente decisione, in ordine al valore ed alla portata delle statuizioni delle superiori Corti, chiaro appare il compito devoluto a questo Commissariato nella ulteriore fase del lungo giudizio, e cioè:

1) stabilire quali siano le singole terre, che formano l'oggetto della comunione per condominio della "universitas" di Rotzo, San Pietro e Pedescala, con la risoluzione delle controversie relative a talune delle dette terre;

2) determinare le rispettive quote della promiscuità, cui Rotzo da una parte e San Pietro e Pedescala dall'altra partecipano;

3) dare le disposizioni necessarie per il godimento di detti beni anche per quanto concerne gli usi civici della popolazione, postochè le parti in causa hanno proposto concordemente non lo scioglimento della promiscuità, ma il suo mantenimento, con la determinazione delle quote di spettanza, sia nella titolarità dei diritti, sia nel riparto dei frutti e delle rendite.

Relativamente al primo punto, i dissensi delle parti sono quanto mai gravi, perchè mentre il Comune di Valdastico afferma e sostiene che la comunione per condominio della predetta "universitas" comprende tutti i beni costituenti il cosiddetto demanio di Rotzo, quest'ultimo Comune afferma e sostiene, al contrario, che tale demanio non può comprendere la montagna di Marcesina, costituendo essa un bene autonomo rispetto al patrimonio di esso Comune di Rotzo e di sua esclusiva proprietà.

A sostegno della propria tesi il Comune di Valdastico afferma che il suddetto demanio comprende le terre seguenti:

1) in territorio di Rotzo: Camporosà, Longalaita, Mandrielle, Posellaro, Trugole, Fratte di Campolongo, Campovecchio e Campolongo;

2) in territorio di Asiago: Marcesina o Castellari; tutte nella consistenza, superficie, coerenze ed identificazione catastale risultanti dalla relazione 9 aprile 1955 dell'Istruttore Demaniale geometra Picchi.

Il Comune di Valdastico fonda tale sua affermazione sul giudicato di Appello

e di Cassazione, che avrebbe stabilito in modo definitivo ed incontrovertibile, che la popolazione di San Pietro e di Pedescaia sono titolari, non meno di quelle di Rotzo capoluogo, della comunione per condominio sui beni costituenti il demanio cosiddetto di Rotzo, o più propriamente parlando, il demanio della "universitas", formato da tutte le suddette popolazioni.

Lo stesso Comune, richiamando il fondamentale principio, secondo cui il significato giuridico non è fornito dal solo dispositivo, ma anche dalla motivazione, dalla quale deriva luce per il corretto intendimento dello stesso dispositivo, pose la propria attenzione sul fatto che dinanzi alla Corte di Appello di Roma la controversia fu portata in tutta l'estensione del suo oggetto originario, così come l'aveva definita il Commissario di Milano, il quale aveva giudicato con sentenza del 12 - 16 luglio 1948 che erano esistiti ed esistevano tuttora sulle montagne costituenti il demanio comunale di Rotzo usi promiscui degli abitanti delle predette due frazioni.

Che cosa la Corte di Appello abbia deciso — prosegue il Comune di Valdastico — è noto.

Essa, attraverso l'esame di molteplici documenti, ha ravvisato l'esistenza di una comunità di popolazioni viventi tra l'Astico e l'Assa ed esercitanti, in modo uguale tra loro, usi civici su tutte le montagne a corona dell'Altipiano verso il Nord, ed ha statuito « essere la terra ed i beni in controversia di natura di demanio universale o comunale della università delle ex ville o ex colonnelli di Rotzo, San Pietro Valdastico e Pedescaia.

Di fronte a tale sentenza — soggiunge il Comune di Valdastico — non è più possibile discutere ancora su una delle terre componenti quello che prima del 1940 si chiamava il "patrimonio comunale di Rotzo" ricada o meno nella cerchia dei beni che la sentenza stessa dichiara demanio della "universitas" delle popolazioni di Rotzo, di San Pietro e di Pedescaia, tanto più che la Corte di Appello ha portato il proprio esame anche sulla montagna di Marcesina, facendola innegabilmente rientrare nel novero delle terre che compongono il più volte mentovato demanio, rigettando la domanda formulata dal Comune di Rotzo, il quale aveva chiesto in appello che la Corte dichiarasse che la detta montagna non

aveva formato oggetto di controversia in primo grado e che andava, perciò, stralciata dalla causa.

Nel ricorso per Cassazione — soggiunge ancora il Comune di Valdastico — Rotzo non chiese neppure la censura del rigetto da parte della Corte di Appello della sua domanda di stralcio di Mercesina dalla causa e pertanto, per questo punto, vi fu piena acquiescenza da parte sua.

Conseguentemente — conclude il Comune di Valdastico — se si considera il giudizio con la sua affermazione che "tutti i beni in controversia" sono "demanio della universitas" e se si interpreta questa disposizione in rapporto con la domanda delle parti come dispiegate in primo e secondo grado ed in Cassazione, nonché in rapporto all'ampia motivazione della sentenza di Appello, appare certo che le terre della montagna di Rotzo e quelle pervenute a Rotzo dalla divisione del patrimonio dei Sette Comuni, tra cui la montagna di Marcesina, andavano e vanno ricomprese, a mente delle disposizioni ormai irrevocabili e vincolanti d'Appello e di Cassazione, tra i beni di cui è titolare la "universitas" delle popolazioni di Rotzo, San Pietro e Pedescala, rimanendo compito unico del Commissario la identificazione nominativa precisa e la confinazione esatta dei beni medesimi; il che il Commissario di Milano, allora competente, ha fatto, con l'acquisizione della menovata relazione del perito demaniale geometra Picchi.

Dal suo canto, il Comune di Rotzo afferma, a sostegno della propria tesi, che le relazioni già svolte per dimostrare che il "giudicato", cui si riferisce la controprate, è contraddittorio ed inesequibile e come tale va disapplicato dal giudice di rinvio, confortano le domande da esso Comune formulate in questa sede, prima fra tutte quella che ha per oggetto la montagna di Marcesina.

Lo stesso Comune soggiunge che, anche nell'ipotesi che il giudice disattenda le sue considerazioni preliminari sulla insussistenza di una decisione capace di vincolare in questa sede il giudice di rinvio, vi sono tuttavia ugualmente ragioni sufficienti per confortare, anche tenendo ferma la sentenza della Corte d'Appello, la sua opinione sulla insussistenza, sia di una individuazione definitiva del "demanio di Rotzo" sia della esistenza ed estensione degli usi civici, che sono stati solo genericamente affermati a favore delle frazioni di Pedescala e di San Pietro.

La sentenza di Appello — soggiunge ancora il Comune di Rotzo — si è in-

fatti sempre riferita in modo del tutto generico alle "terre controverse", tanto è vero che ha rinviato all'ulteriore successiva istruttoria l'identificazione dei beni che dovevano essere considerati rientranti in quella che, con termine omnicomprendivo, viene chiamata "Montagna di Rotzo".

E ciò è tanto vero — continua il Comune di Rotzo — che la corte d'Appello, tra i suoi ordini istruttori, intesi ad ottenere l'esatta ricostruzione nella sua consistenza e confini del demanio di Rotzo, ha dato quello espresso di « tener presente l'atto di transazione 28 dicembre 1925 di scioglimento del Consorzio dei Sette Comuni », il che non significa, come vorrebbe la controparte, che sui beni pervenuti a Rotzo dallo scioglimento della Reggenza dei Sette Comuni sussistono senz'altro dei diritti di condominio a favore di San Pietro e Pedescala, bensì solo che nella individuazione dei beni occorrerà tener presente la divisione del patrimonio dei Sette Comuni, onde stabilire se tale divisione influisca o meno sulla composizione di quei beni.

Sarebbe chiaro, infatti, sempre secondo l'opinione del Comune di Rotzo — che se il giudice d'Appello avesse voluto dire che i beni del Consorzio dovevano essere senz'altro annoverati tra quelli sui quali tuttora verte la controversia, non avrebbe usato la locuzione "tener presente l'atto di transazione", con cui evidentemente ha solo voluto ricordare al giudice dell'ulteriore fase in primo grado che tale atto di divisione non doveva essere senz'altro pretermesso, perchè la sua considerazione, con le decisioni che avrebbero dovuto seguirne, poteva essere idonea ad influire sulla composizione ed estensione del patrimonio di Rotzo. Pertanto, nessun rilievo avrebbe l'osservare che nel successivo ricorso per Cassazione Rotzo non ha chiesto neppure la censura del rigetto da parte della Corte d'Appello della sua domanda di stralcio di Marcesina dalla causa.

Conseguentemente, — conclude il Comune di Rotzo — il discorso su Marcesina non è affatto chiuso, come vorrebbe la controparte, dovendosi accertare se e quando e da qual titolo Rotzo ebbe quei beni e se il titolare di essi è il vecchio Comune, con i suoi tre colonnelli, o invece tutti e cinque i colonnelli; infine, se trattasi di beni soggetti ad usi civici, e perciò cadenti sotto la disciplina della legge del 1927 sugli usi civici, giacchè, se si riconoscerà che sui beni di Marcesina non vi sono usi civici, o per quella parte dei beni sulla quale non vi sono usi civici, la

questione uscirà dalla competenza del Commissario per entrare nella competenza comune.

Ciò detto, il Comune di Rotzo passa a trattare la questione sotto il profilo storico, rilevando che Marcesina, una delle montagne costituenti l'Altopiano dei Sette Comuni, apparteneva, insieme ai boschi ed ai pascoli costituenti il patrimonio dei Sette Comuni, fin dai tempi remotissimi agli "uomini dei Sette Comuni, antichi originari", i quali avevano su di esso diritto di pascolo e di tagliar legna per uso di fuoco, di manifatture e di commercio, diritto riconosciuto dagli Ezze-
lini, dagli Scaligeri, dai Visconti e dalla Repubblica Veneta, che successivamente avevano avuto dominio su quelle contrade.

Tale diritto trovava il suo titolo originario nell'occupazione che detti abitanti avevano fatto dei boschi e delle malghe dell'Altopiano e competeva agli abitanti medesimi, in quanto "antichi originari" cioè in quanto componenti di quelle antiche popolazioni, che si erano acquistate il diritto di sfruttare l'Altopiano.

Tutto ciò permetterebbe, a dire del Comune di Rotzo, di affermare che, essendo il diritto anteriore all'epoca in cui avvenne l'aggregazione di San Pietro (1578) ed altresì a quella anteriore di Pedescala, le aggregazioni medesime al comune di Rotzo non avevano avuto l'effetto di rendere partecipi tali contrade della titolarità sui beni posseduti dal detto Comune, ma solo quello più modesto di renderle partecipi delle utilità che il Comune stesso ritraeva dai suoi possedimenti.

La dimostrazione di ciò la si rinvenirebbe nel fatto che verso la metà del settecento furono ammesse alla Reggenza dei Sette Comuni le contrade di San Florian, Crosara, Conco e Vallonara e forse anche qualche altra della Valle del Brenta, senza che fosse stato loro riconosciuto alcun diritto sui beni della Reggenza; il che significherebbe che la aggregazione di nuove contrade non importava necessariamente a quell'epoca che le nuove popolazioni fossero senz'altro riconosciute titolari di diritti reali fino allora spettanti solo al nucleo originario. Conseguentemente, — prosegue il Comune di Rotzo — l'aggregazione che Rotzo decise di operare nei lontani secoli nei confronti di Pedescala e San Pietro riguardò solo i suoi affari interni e non le sue relazioni esterne; attiene, cioè, esclusivamente alla sua struttura di governo, ma non a quella dei Sette Comuni, dei quali continuava ad essere un componente, sempre rappresentato nella sua antica com-

posizione, con i suoi "homines", restando indifferente per la Reggenza i mutamenti organizzati e da esso stesso subiti, mutamenti che riguardano il godimento dei suoi beni particolari, ma non il godimento dei suoi beni appartenenti ai Sette Comuni, intesi come unità dal punto di vista giuridico e che non potevano "ad libitum" di ciascun Comune divenire comproprietà di nuovi soggetti.

Tutto ciò premesso — conclude il Comune di Rotzo, — se ne deve trarre la logica conclusione che, quando in data 20 agosto 1925, si concordò per atto n. 1978 rep. notaio Serembe, la transazione e divisione del patrimonio dei Sette Comuni, con l'attribuzione tra l'altro al Comune di Rotzo della montagna di Marcesina, non è possibile considerare partecipi alla spartizione del patrimonio stesso, e quindi alla proprietà su detta montagna, delle frazioni che erano state solo aggregate al Comune di Rotzo, cioè ad uno dei Sette Comuni, senza, però, che tale fatto fosse mai stato considerato rilevante, ai fini amministrativi e patrimoniali, sia da coloro che all'interno di Rotzo decisero la aggregazione stessa, sia dall'Amministrazione dei Sette Comuni, che teneva conto sempre del vecchio Rotzo. Replica il Comune di Valdastico, affermando che la sentenza di Appello ha riconosciuto la partecipazione di San Pietro e Pedescala al domino ed all'amministrazione dei beni comuni della Reggenza e poi del Consorzio dei Sette Comuni e che dopo il 1925, data dello scioglimento del Consorzio, la comunione di Rotzo e delle frazioni sul bene demaniale pervenuto da quello scioglimento è continuata e continua tuttora.

Sotto il profilo storico ed a prescindere dal fatto che la sentenza di Appello avrebbe ormai coperto con la forza vincolante del giudicato le questioni sollevate da Rotzo a riguardo della montagna di Marcesina, il Comune di Valdastico afferma che, per quanto concerne la detta partecipazione di San Pietro e di Pedescala al Consorzio dei Sette Comuni, è sufficiente osservare che le popolazioni delle due frazioni sin da tempi antichissimi ed anteriori comunque al 1000, usavano sfruttare, assieme agli altri "homines" dell'Altopiano, le montagne che fanno corona a questo, condividendone in tal modo il dominio. Si tratta delle terre che, oggetto per secoli di controversie, parte si consolidarono in proprietà esclusiva delle diverse "universitates" della zona, e parte restarono a queste in co-

mune e formarono il patrimonio da amministrare, pel quale fu istituita la Reggenza dei Sette Comuni, poi trasformatasi in Consorzio.

Riassunte così le rispettive tesi per quanto concerne in particolare la montagna di Marcesina, il Commissario osserva che non vi può essere dubbio che anche tale bene debba essere compreso nel novero di quelli che formano oggetto del demanio universale o comunale dell'università costituita delle ex ville o colonnelli di Rotzo, di San Pietro e di Pedescala, di cui al dispositivo della sentenza della Corte d'Appello di Roma, e ciò per le seguenti considerazioni:

In primo luogo, sulla questione si è chiaramente pronunciata la Corte predetta quando essa ha rilevato, sulla base dei documenti prodotti in causa che, allorchè fu costituita la Reggenza dei Sette Comuni per l'amministrazione dei beni dei Comuni medesimi, il Comune di Rotzo vi prese parte con tutti e cinque i suoi colonnelli, formanti una sola comunità, come tra l'altro risulta dal certificato 21 agosto 1721 (doc. 79 vol. II fasc. Valdastico) del notaio Battista Carli dell'Università dei Sette Comuni, nel quale, a proposito di Rotzo, si parla espressamente di Pedescala e di San Pietro. « Il primo, Rotzo — è detto in esso — ha due contrade o colonnelli chiamati Pedescala e San Pietro di Val d'Astico componenti detto Comune, che esternamente confina con gli Austriaci, Fiume Astico e col Comune di Cogolo ».

La Corte ha fatto, poi, un profilo storico della Reggenza dei Sette Comuni ed ha delineato i compiti ad essa demandati dai Comuni medesimi, ponendo in particolare rilievo come fra essi figurasse quello di regolare le forme degli usi civici di legnatico e di pascolo.

La Reggenza si trasformò in seguito in "Consorzio dei Sette Comuni" e durò sino al 1925, anno in cui, con atto del 28 dicembre n. 12194 del not. Serembe, si effettuò la divisione per transazione dei beni immobili appartenenti in proprietà ai Sette Comuni.

« Deve, pertanto, — ha concluso al riguardo la Corte — ritenersi accertato che la situazione economico-patrimoniale di godimento e di gestione comune dei beni comuni e della "università generale" e di esercizio dei ricordati usi civici da parte di tutti gli "homines" delle ville sui beni comuni medesimi, esistente tra Rotzo ed i suoi colonnelli di San Pietro di Valdastico e di Pedescala dai ricordati

remotissimi tempi, è perdurato fino al 28 dicembre 1925, epoca dello scioglimento del Consorzio dei Sette Comuni, e che di conseguenza perdura tuttora, nulla essendo intervenuto dopo il 1925 che l'abbia potuto mutare (pagg. 108 III della sentenza) ».

Orbene: assumere, come fa il Comune di Rotzo, che per quanto riflette la montagna di Marcesina, quale componente del demanio universale di Rotzo, San Pietro e Pedescala, non si sarebbe formato il giudicato, è cosa che non appare in alcun modo sostenibile, come non è sostenibile l'altro assunto che la Corte d'Appello non avrebbe detto e statuito alcunchè in ordine agli usi civici esercitati dagli "homines" di Rotzo, di San Pietro e di Pedescala.

La statuizione della Corte, sia pure nella parte motiva, è stata invece chiara ed esplicita, onde non dovrebbe sorgere dubbio alcuno sulla formazione del giudicato, vincolante in tutta la portata del termine, sia per quanto concerne l'appartenenza della Montagna di Marcesina alla comunione per condomino, facente capo a Rotzo ed alle sue ex frazioni di San Pietro e Pedescala, e sia per quanto concerne gli usi civici, che gli "homines" dei medesimi enti hanno sempre esercitato su tale montagna.

Ad ogni modo, anche a voler dare per ammesso per una mera ipotesi che un simile giudicato non sia intervenuto nella specie in esame, non sembra che si possa negare, in base alle risultanze storico-giuridiche, l'appartenenza della montagna di Marcesina al demanio universale di Rotzo e delle sue frazioni e la sussistenza dei mentovati usi civici su di essa da parte dei rispettivi abitanti.

Per quanto concerne la partecipazione di San Pietro e di Pedescala al Consorzio dei Sette Comuni, unitamente a Rotzo, tutta la vasta documentazione acquisita agli atti attesta che le popolazioni di dette frazioni, fin da tempi antichissimi ed anteriori al 1000, usavano sfruttare assieme alle altre popolazioni dell'Altopiano le montagne, che fanno corona a questo.

Pedescala è espressamente ricordata come frazione di Rotzo nel XIV secolo (Bertoliana Arch. Terre Montagne libro V n 4 c. 137), mentre per quanto riflette le popolazioni di San Pietro, il Lodo Piovene del 1578 esplicitamente le riconosce parte del Comune di Rotzo.

La Reggenza dei Sette Comuni venne istituita nel 1642 e cioè quando già le

frazioni di Pedescala e San Pietro facevano parte del Comune di Rotzo, sicchè non può assolutamente negarsi che Rotzo sia entrato a far parte della Reggenza con tutte le sue frazioni, comprese quelle di Pedescala e di San Pietro, e non soltanto con le sue frazioni originarie.

Infatti, come esattamente nota la difesa del Comune di Valdastico, non esiste alcun documento che in qualche modo possa adombrare, nel corso di molti secoli, una differenza anche minima dello "status" degli "homines" di San Pietro e di Pedescala, rispetto a quelli di Rotzo, all'interno della Reggenza.

Al contrario, la Ducale del 25 luglio 1744 del Doge Grimani afferma espressamente, (si tratta di atto sovrano, che potrebbe, se del caso, esplicitare efficacia costitutiva) che Pedescala e San Pietro sono « vere pertinenze dei Sette Comuni e che i loro "homines" hanno pertanto diritto a "far le fazioni" per l'uso civico, insieme a tutti gli altri membri della Reggenza ».

Non è, quindi, assolutamente sostenibile la tesi affacciata dal Comune di Rotzo, secondo cui Rotzo, quale condomino da antichi tempi con gli altri Comuni dell'Altopiano delle montagne amministrato poi dalla Reggenza, era costituito dai soli colonnelli montani e che, pertanto, i colonnelli di Valle "San Pietro e Pedescala, furono ammessi ad una pura e semplice comunione di godimento dei beni del Comune", con esclusione, quindi, di ogni attribuzione ad essi di diritti di condominio sui beni medesimi, per la qual ragione, allorchè nel 1925 si addivenne alla divisione del patrimonio dei Sette Comuni, con l'attribuzione al Comune di Rotzo della montagna di Marcesina, le frazioni di San Pietro e Pedescala non si sarebbero potute considerare partecipi alla divisione medesima.

Per quanto concerne, poi, gli usi civici promiscuamente esercitati sulla montagna di Marcesina da tutti gli abitanti di Rotzo, senza esclusione, quindi, di quelli delle frazioni di San Pietro e di Pedescala, ugualmente imponente è la documentazione storica, prodotta dal Comune di Valdastico.

Il Bonato, nella sua storia dei Sette Comuni, ricorda che sin dagli inizi del Medioevo, gli uomini dei Sette Comuni usavano andare sui monti a corona dell'Altopiano a tagliare legna da fabbrica e da fuoco e a pascolarvi i cornuti e i cavallini (Vol. II, pag. 162 - 3, vol. III pag. 377, 385 e segg. vol. IV, pag. 388, 291 e segg). Ma il riferimento dello storico non è solo generico, poichè riguarda

specificatamente l'uso civico su Marcesina (vol. II pag. 163, III pag. 377, IV, pag. 388). Dell'esercizio degli usi civici sui monti dell'Altopiano, ivi compreso quello di Marcesina, fanno esplicita menzione la Ducale del 23 luglio 1744 del Doge Grimani sopra citata, e la Ducale del 29 settembre 1754 del Doge Francesco Loredano.

Quest'ultima Ducale riguarda i forestieri ed "esteri" i quali volevano partecipare ai diritti ed ai beni degli originari abitanti del detto Comune e statuisce « a consolazione di quei benemeriti originari che da beni derivanti dagli antichi privilegi sopracennati siano e si intendano capaci gli originari stessi non già li terrieri e forestieri qualora da voti delle rispettive vicinie ammessi espressamente non vengano, come si vede in altri tempi praticati ».

Proseguendo nel tempo si trovano vari documenti che affermano l'esistenza dei predetti usi civici sui monti dell'Altipiano e precisamente:

- 1) il rapporto 25 maggio 1867 di una Commissione dell'Amministrazione dei Sette Comuni (usi civici di legnatico e di pascolo);
- 2) una relazione 31 gennaio 1870 del Prefetto di Vicenza;
- 3) un rapporto dei Carabinieri di Asiago, 10 febbraio 1926;
- 4) una nota del Commissario Prefettizio di Rotzo;
- 5) una nota del Corpo Reale delle Foreste 1° febbraio 1926;
- 6) infine la relazione Brugnaro 14 settembre 1926.

A negare l'esistenza dei cennati usi civici non è sufficiente il fatto che il geometra Picchi, perito demaniale, non abbia, nella sua indagine compiuta nel 1955, riscontrato alcun uso civico in atto sulla montagna di Marcesina.

Infatti, è noto come l'uso civico sia per sua natura imprescrittibile e pertanto non può avere alcuna rilevanza giuridica il fatto che l'uso civico già esercitato in passato, non sia attualmente in atto, per una qualsivoglia ragione.

Sulla premessa di quanto sopra, può quindi tranquillamente affermarsi:

- 1) che anche la montagna di Marcesina deve farsi rientrare nel novero dei beni della comunione per condominio di Rotzo e delle sue ex frazioni di San Pietro e di Pedescala.;

- 2) che tale montagna ha carattere demaniale a sensi della legge del 1927 sugli usi civici, donde la competenza esclusiva di questo Commissariato in ordine ad essa.

Risolta la questione relativa alla montagna di Marcesina, e ritenuto ormai cosa giudicata, in base alla sentenza della Corte di Appello di Roma ed a quella della Corte Suprema, che « tutti i beni in controversia sono di natura di demanio universale o comunale dell'università costituita dalle ex ville o ex colonnelli di Rotzo, di San Pietro e di Pedescala », tutto quanto diffusamente il Comune di Rotzo afferma, sotto il profilo storico-giuridico, per dimostrare la sua originaria, persistente ed esclusiva titolarità dei predetti beni, (pagg. 72 a 132 della replica riassuntiva a stampa) non può in alcun modo formare nuovamente oggetto di esame, da parte del Commissario, giacchè se un tale riesame venisse compiuto, si verrebbe ad infrangere il fondamentale principio secondo cui la ragione dedotta in giudizio, ed in esso decisa, non può costituire oggetto di nuova decisione e le parti debbono rispettare il giudicato come regola indistruttibile nei loro rapporti ed il giudice deve uniformarsi ad esso nei giudizi futuri.

Si può e si deve, quindi, passare finalmente all'esame ed alla risoluzione del primo dei compiti demandati al Commissario, e cioè: quali siano le singole terre che formano l'oggetto della comunione per condominio della "universitas" di Rotzo, San Pietro e Pedescala.

Il perito demaniale geom. Picchi, al quale, come si è accennato in narrativa, era stato dato incarico con ordinanza del 29 maggio 1954, di identificare e descrivere le singole montagne e terre costituenti l'attuale comprensorio terriero in contesa, con precisazione delle relative estensioni, dello stato di coltura e confini, ha accertato che tali beni sono raggruppati in due corpi principali, e cioè:

1) montagna di Rotzo, che comprende i terreni nel territorio del Comune di Rotzo;

2) montagna "Marcesina" o dei Castellari, che comprende i terreni del territorio del Comune di Asiago, pervenuta dalla divisione dei Sette Comuni.

Il medesimo perito demaniale ha proceduto, poi, alla descrizione analitica di tali beni, suddividendoli in otto parti, corrispondenti alle otto zone di influenza delle malghe della montagna di Rotzo: 1) Camposà; 2) Longalaita; 3) Mandrielle; 4) Posellaro; 5) Trugole; 6) Fratte; 7) Campovecchio; 8) Campolongo e della montagna di Marcesina o dei Castellari (Malga Mandrielle e Marcesina) in territorio di Asiago, ed ha accertato quanto segue:

MONTAGNA DI ROTZO

con mappa, allegata a parte scala 1:10.000.

1) MALGA CAMPOROSA'. Boschi, pascoli e fabbricati.

	FOGLIO I	ETTARI	R. D.	R. A.
n. 1	Pascolo	14.68.73	2349.97	881.84
» 2	Pascolo con b. a. f.	15.08.30	1432.88	588.24
» 3	Bosco a. f.	56.72.20	14747.72	170.17
» 4	Pascolo	2.02.88	324.61	121.73
» 5	Pascolo	13.81.17	2209.87	828.70
» 6	Prato	43.36	112.74	56.37
» 7	Fabbricato rurale	5.26	—	—
» 8	Seminativo	0.30	0.31	0.26
» 9	Fabbricato rurale	0.16	—	—
» 10	Pascolo	1.02.08	163.33	61.25
» 11	Pascolo	4.72.95	945.90	402.01
» 12	Pascolo	1.63.50	327.00	138.98
» 13	Pascolo con b. a. f.	11.58.71	869.03	382.37
» 14	Bosco a. f.	17.35.77	6248.77	69.43
» 15	Pascolo con b. a. f.	18.82.07	1787.97	734.01
» 16	Pascolo	7.97.62	1595.24	677.98
» 17	F. R. abbeverat.	3.60	—	—
» 18	F. R. abbeverat.	7.51	—	—
» 19	F. R. abbeverat.	3.82	—	—
» 20	F. R. abbeverat.	3.00	—	—
FOGLIO II				
n. 15	Bosco a. f.	2.54.92	917.71	10.26
FOGLIO IV				
n. 21	Bosco a. f.	1.87.28	206.01	2.80
» 22	Pascolo e bosco a. f.	8.54.44	640.83	281.97
» 23	Bosco a. f.	4.51.10	1172.86	13.53
» 24	Pascolo	10.22	16.35	6.13
		<u>183.70.95</u>	<u>L. 35869.10</u>	<u>L. 5427.43</u>

Totale ettari 183.70.95 L. 35869.10 L. 5427.43

2) MALGA LONGALAITA. Boschi, pascoli e fabbricati.

FOGLIO II		ETTARI	R. D.	R. A.
n. 1	Bosco a. f.	35.11.40	12641.04	140.46
» 2	Pascolo	15.15	21.21	7.58
» 3	Bosco a. f.	35.37.78	12736.01	141.50
» 4	Pascolo e bosco a. f.	1.85.60	139.20	61.25
» 5	Pascolo	2.58.97	414.35	155.38
» 6	Fabbricato rurale	1.95	—	—
» 7	F. R. e abbeverat.	2.51	—	—
» 8	Bosco a. f.	7.35.21	1911.55	22.06
» 9	F. R. e abbeverat.	1.39	—	—
» 10	Pascolo b. a. f.	1.80.91	135.68	59.70
» 11	Pascolo b. a. f.	1.61.83	121.38	53.40
» 13	Pascolo	15.92	22.29	7.95
» 14	F. R. abbeverat.	1.57	—	—
» 16	Bosco a. f.	25.59	66.53	0.77
» 17	Bosco a. f.	9.60.17	4704.83	52.81
» 18	Bosco a. f.	22.27.19	5790.69	66.82
» 19	Bosco a. f.	7.11.63	1850.24	21.35
FOGLIO III				
n. 1	Bosco a. f.	43.67.18	15721.85	174.69
» 2	Bosco a. f.	31.35.79	8153.05	94.07
<i>Totale ettari</i>		<u>200.37.74</u>	<u>L. 64529.90</u>	<u>L. 1059.79</u>

3) MALGA MANDRIELLE DI ROTZO. Boschi, pascoli e fabbricati.

FOGLIO II		ETTARI	R. D.	R. A.
n. 12	Bosco a. f.	23.03.51	5989.13	69.12
» 20	Bosco a. f.	7.11.63	1850.24	21.35
FOGLIO VI				
n. 1	Bosco a. f.	16.74.39	6027.80	66.98
» 2	Bosco a. f.	11.12.74	4005.86	44.60
» 3	Pascolo	8.04.06	603.04	265.34
» 4	F. R. abbeverat.	1.11	—	—
» 5	F. R. abbeverat.	2.84	—	—
» 6	F. R. abbeverat.	2.04	—	—
» 7	Pascolo con b. a. f.	58.39	43.80	19.27
» 8	Bosco a. f.	8.62.31	2243.02	25.87
» 9	Bosco a. f.	24.80.43	6449.12	74.41
» 10	Pascolo	17.76	24.86	8.88
» 11	Pascolo	55.36	77.51	27.68
» 12	Bosco a. f.	3.49.68	1258.86	13.99
» 13	Bosco a. f.	85.57	222.48	2.57
» 14	Bosco a. f.	9.63.00	3446.80	38.52
» 15	Bosco a. f.	9.12.06	4469.09	50.16
» 16	Bosco a. f.	10.38.66	1142.53	15.63
» 17	Bosco a. f.	6.47.54	1683.60	19.43
FOGLIO VII				
n. 1	Incolto prod.	54.84.26	1206.52	548.43
» 2	Incolto prod.	15.60.12	343.24	156.01
» 3	Incolto prod.	2.28.47	15.99	4.57
» 4	Incolto prod.	66.36	4.65	1.33
» 5	Bosco a. f.	2.25.47	248.02	3.38
<i>Totale ettari</i>		<u>216.47.76</u>	<u>L. 41355.16</u>	<u>L. 1477.52</u>

4) MALGA POSELLARO. Boschi, pascoli e fabbricati.

FOGLIO IV		ETTARI	R. D.	R. A.
n. 20	Bosco a. f.	3.00.20	630.42	7.50
» 25	Bosco a. f.	1.01.23	111.35	1.52
» 26	Bosco a. f.	17.16.90	3605.49	42.91
» 27	Pascolo b. a. f.	1.05.83	63.50	30.69
» 28	Bosco a. f.	6.51.77	716.94	9.78
» 29	Bosco a. f.	16.21.34	3404.81	40.53
» 30	Pascolo	13.02.08	2083.33	781.25
» 31	Fabbricato rurale	5.07	—	—
» 32	Bosco a. f.	1.84.38	387.20	4.61
» 33	Bosco a. f.	16.34.54	4249.80	49.04
FOGLIO V				
n. 1	Pascolo	18.81.29	3110.06	1128.77
» 2	Fabbricato rurale	6.01	—	—
» 3	Fabbricato abbev.	5.24	—	—
» 4	Pascolo b. a. f.	2.51.39	188.54	82.96
» 5	Bosco a. f.	36.43	94.72	1.09
» 6	Bosco a. f.	7.34.41	1909.47	22.03
» 7	Bosco a. f.	2.71.77	570.72	6.79
» 8	Bosco a. f.	24.96.35	8986.98	99.85
» 9	Fabbricato rurale abb.	2.98	—	—
» 10	Prato	35.15	91.39	45.69
» 11	Pascolo	62.05	99.29	37.23
» 12	Bosco a. f.	14.04.86	2950.21	35.13
» 13	Pascolo	76.14	121.82	45.68
» 14	Bosco a. f.	60.75	66.82	0.91
» 15	Bosco a. f.	2.82.16	592.53	7.05
» 16	Bosco a. f.	20.29.57	7306.45	81.18
» 17	Incolto prod.	9.30	1.12	0.19
» 18	Pascolo b. a. f.	11.65	6.99	3.38
» 19	Pascolo	32.62	45.67	16.31
» 20	Pascolo	3.73.29	379.98	123.19
» 21	Pascolo	54.74	87.58	32.84
» 22	Pascolo	14.76.79	2953.58	1255.27
» 23	Pascolo	3.32.55	199.53	96.44
» 24	Bosco a. f.	19.26.85	5009.80	57.81
» 25	F. R. abbever.	3.76	—	—
<i>Totale ettari</i>		<u>214.21.44</u>	<u>L. 49926.10</u>	<u>L. 4147.62</u>

5) MALGA TRUGOLE. Boschi, pascoli e fabbricati.

		FOGLIO VIII	ETTARI	R. D.	R. A.
n.	1	Pascolo	1.25.71	201.13	75.42
»	2	Bosco a. f.	12.97.63	4671.46	51.91
»	3	Fabbricato rurale	3.05	—	—
»	4	Prato	32.03	83.28	41.64
»	5	F. R. abb.	4.38	—	—
»	6	F. R. abb.	2.18	—	—
»	7	F. R. abb.	3.34	—	—
»	8	Pascolo	16.81.91	2691.06	1009.15
»	9	F. R. abband.	2.47	—	—
»	10	Pascolo b. a. f.	7.05.45	3456.71	38.79
»	11	F. R. abband.	2.17	—	—
»	12	Bosco a. f.	22.93.31	8255.92	91.73
»	13	Bosco a. f.	16.54.47	8106.90	91.00
»	14	Bosco a. f.	17.37.95	6256.62	69.52
»	15	Fabbricato rurale	0.31	—	—
FOGLIO X					
n.	1	Bosco a. f.	34.96.08	17130.79	192.28
»	2	Bosco a. f.	9.44.72	3401.21	37.79
»	3	Bosco a. f.	10.74.71	3868.96	42.99
»	6	Bosco a. f.	2.49.26	648.08	7.48
»	7	Bosco a. f.	27.80.08	10008.28	111.20
»	8	Bosco a. f.	20.99.45	5458.57	62.98
»	9	Bosco	8.17.95	2126.67	24.53
»	10	Bosco a. f.	14.11.93	3671.02	42.36
FOGLIO XI					
n.	1	Bosco a. f.	21.28.10	1469.01	53.20
»	2	Bosco a. f.	6.47.08	711.79	9.71
<i>Totale ettari</i>			<u>251.95.72</u>	<u>L. 82217.46</u>	<u>L. 2063.68</u>

6) MALGA FRATTE DI CAMPOLONGO. Boschi, pascoli e fabbricati.

	FOGLIO XII	ETTARI	R. D.	R. A.
n. 1	Bosco a. f.	70.64.60	18367.96	211.94
» 2	Pascolo	8.98.60	1258.04	449.30
» 3	Fabbricato rurale	0.21	—	—
» 4	Fabbr. abbever.	2.27	—	—
» 5	Fabbr. abbever.	2.76	—	—
» 6	Pascolo	3.09.48	433.26	154.74
» 7	F. R. abband.	2.91	—	—
» 8	Prato	29.38	76.39	38.19
» 9	Bosco a. f.	26.39.07	12931.45	145.17
» 10	Bosco a. f.	6.50.14	1690.36	19.50
» 11	Bosco a. f.	14.09.40	5073.84	56.38
<i>Totale ettari</i>		<u>130.08.82</u>	<u>L. 40331.30</u>	<u>L. 1075.22</u>

7) MALGA CAMPOVECCHIO. Boschi, pascoli e fabbricati.

	FOGLIO X	ETTARI	R. D.	R. A.
n.	4 Bosco a. f.	4.98.83	1795.79	19.95
»	5 Bosco a. f.	4.73.24	1230.42	14.20
FOGLIO XI				
n.	3 Bosco a. f.	7.72.93	850.29	11.59
»	4 Incolto prod.	7.06.24	84.75	24.76
»	5 Bosco a. f.	4.82.22	530.44	7.23
»	6 Bosco a. f.	18.36.54	4775.00	55.10
»	7 Pascolo b. a. f.	6.24.90	374.94	181.22
»	8 Bosco a. f.	18.20.76	3823.60	45.52
FOGLIO XIII				
n.	1 Bosco a. f.	52.56.69	11026.45	131.26
»	2 Bosco a. f.	4.44.31	1155.21	13.33
»	3 Pascolo b. a. f.	9.30.17	2420.31	27.93
»	4 Fabbricato rurale	1.66.55	—	—
»	5 Pascolo	3.58.52	729.41	260.51
»	6 F. R. abband.	2.22	—	—
»	7 Bosco a. f.	15.81.96	1740.16	23.72
»	8 Bosco a. f.	11.87.78	44276.01	47.50
»	9 Pascolo b. a. f.	2.85.60	171.36	82.82
»	10 F. R. abband.	3.12	—	—
»	11 Pascolo b. a. f.	1.11.03	66.62	32.20
»	12 Bosco a. f.	5.18.60	1089.06	12.97
»	13 Pascolo	43.73	61.23	21.86
»	14 Fabbricato rurale	21.60	—	—
»	15 Fabbricato rurale	5.00	—	—
<i>Totale ettari</i>		<u>181.22.54</u>	<u>36201.65</u>	<u>1013.67</u>

8) MALGA CAMPOLONGO. Boschi, pascoli e fabbricati.

		FOGLIO XV	ETTARI	R. D.	R. A.
n.	1	Bosco a. f.	13.67.04	4921.34	54.68
»	2	Bosco a. f.	52.85.50	13742.30	158.54
»	3	Pascolo	2.93.80	176.28	85.20
»	4	Pascolo	17.04	23.86	8.52
»	5	Bosco a. f.	1.88.05	394.90	4.73
»	6	Bosco a. f.	7.29.78	802.76	10.94
»	7	Pascolo	12.81.77	2050.83	769.06
»	8	Pascolo con b. a. f.	75.69	45.41	21.95
»	9	Bosco a. f.	19.04.15	3998.72	47.60
»	10	Bosco	12.20.84	3174.18	36.63
»	11	Pascolo	10.39	14.55	5.20
»	12	Prato	30.60	79.56	39.78
»	13	Pascolo	7.09.25	992.95	354.63
»	14	Fabbricato rurale	2.98	—	—
»	15	Pascolo	11.30.90	1809.44	678.54
»	16	F. R. abband.	15.44	—	—
»	17	F. R. abband.	68.10	—	—
»	18	Fabbricato rurale	2.00	—	—
»	19	F. R. abband.	2.10	—	—
»	20	Pascolo b. a. f.	28.35	17.01	8.22
»	21	Pascolo	15.06	21.08	7.53
FOGLIO XIX					
n.	1	Bosco a. f.	40.45.55	10518.43	121.37
»	2	Pascolo b. a. f.	5.86.38	351.83	170.03
»	3	Pascolo	1.79.91	251.87	89.96
»	4	Pascolo b. a. f.	1.08.29	64.97	21.40
»	5	Bosco a. f.	10.89.66	2288.29	27.24
»	6	Pascolo	75.92	106.29	37.96
»	45	Bosco a. f.	58.43.60	12271.56	146.12
<i>Totale ettari</i>			<u>262.98.34</u>	<u>58117.31</u>	<u>2905.83</u>

Coerenze della montagna di Rotzo comprendenti le 8 parti suddescritte:

- a levante: Comune di Roana;
- a mezzogiorno: proprietà private (ex Ronchi);
- a ponente: proprietà private (ex Ronchi) prima poscia il Comune di Lusiana e per salto rientrante il Comune di Levico;
- a settentrione: il Comune di Levico e per salto saliente il Comune di Asiago.

Le linee di confine sono chiaramente precisate da infrattuosità del ciglione roccioso verso sud-ovest dell'Altopiano dei Sette Comuni sul versante della Val d'Astico e Val Tora, pendici del monte Verena, fondo valli e termini lapidei, muri a secco di pietrame e taglio di bosso.

Corpo montagnoso denominato montagna dei Castellari o Marcesina pervenuta al Comune di Rotzo in seguito alla divisione del Consorzio dei Sette Comuni (Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo) in data 2 agosto 1925.

9) MARCESINA O DEI CASTELLARI - CENSUARIO DI ASIAGO.

FOGLIO X		ETTARI	R. D.	R. A.
n. 15	Incolto prod.	4.44.60	53.35	15.56
» 6	Incolto prod.	39.83.85	11.95.16	677.25
» 20	Bosco a. f.	269.72.82	18880.97	269.73
» 19	Incolto prod.	1.12.83	13.54	3.94
» 9	Pascolo	2.28.43	182.74	77.67
» 10	Incolto prod.	1.75.69	12.30	3.51
» 12	Pascolo	30.33	33.36	13.65
» 13	Fabbricato rurale	0.24	—	—
» 14	Bosco a. f.	11.19.07	783.35	11.19
FOGLIO XI				
n. 17	Pascolo	18.43	14.74	6.27
» 20	Pascolo	38.70	42.57	17.42
» 24	Incolto prod.	1.58.08	18.97	5.53
» 26	Pascolo	5.78.43	347.06	156.17
» 27	Fabbricato rurale	2.60	—	—
» 28	Prato	13.43	34.92	17.46
» 29	Bosco a. f.	10.83.44	2112.70	27.09
» 30	Pascolo b. a. f.	7.04.85	528.64	232.60
» 31	Incolto prod.	3.18.23	95.47	54.10
» 32	Bosco a. f.	22.49.28	4386.10	56.23
» 35	Bosco a. f.	130.42.06	9129.44	130.42
» 36	Bosco a. f.	21.23.62	2654.52	31.86
» 37	Bosco a. f.	12.58.00	880.60	12.58
» 38	Bosco a. f.	29.10.19	2037.13	29.10
» 39	Bosco a. f.	12.77.90	1597.38	19.17
» 40	Pascolo b. a. f.	3.55.70	195.63	99.60
FOGLIO XVIII				
n. 7	Incolto prod.	4.63.15	138.94	78.74
» 10	Pascolo	3.34.60	267.68	113.76
» 12	Pascolo	27.77	22.22	9.44
» 17	Bosco a. f.	24.06	46.92	0.60
» 22	Bosco a. f.	3.64.34	710.46	9.11
» 25	Bosco a. f.	64.80	81.00	0.97
» 4	Bosco a. f.	36.65.07	7146.89	91.62
» 30	Pascolo	26.65	15.99	7.20
» 31	Bosco a. f.	17.75.03	2218.79	26.62
» 32	Bosco a. f.	10.32.93	723.05	10.35
<i>Totale ettari</i>		<u>669.79.20</u>	<u>56602.58</u>	<u>2316.51</u>

Coerenze della montagna Marcesina o dei Castellari. Si estende dal fondo valle d'Assa verso est per raggiungere la piana di Marcesina tutto entro il comune di Asiago.

La delimitazione fu fatta mediante tagli di bosco e termini lapidei in maniera chiara da non poter dare motivi a contestazioni.

A levante: strada Comunale del Roccolo poscia linea spezzata con termini nei vertici, ancora strada Comunale del Roccolo e confine territoriale Comune di Enego.

A mezzogiorno: linea che dal vertice del Buson raggiunge la strada delle Mandrielle, spezzata, ancora strada delle Mandrielle, salto rientrante, indi saliente poi Valle di Nos.

A ponente: Comune di Roana prima, poi linea spezzata con termini ai vertici fino a raggiungere il Campo Magro.

A settentrione: il mappale n. 7 Campo Magro, linea spezzata con termini ai vertici, particelle del Foglio XI n. 18, 16, 19, fino all'incontro della strada comunale del Roccolo.

I suddetti beni hanno valore essenzialmente forestale pascolivo.

Agli effetti dello stato di coltura e di consistenza la montagna di Rotzo e la montagna Marcesina o dei Castellari vennero suddivise in corpi distinti con specifici caratteri di ubicazione e produttività.

MONTAGNA DI ROTZO - BOSCHI

1) Bosco Longalaita	Ettari	183.98.45
2) Nesele Superiore	»	26.03.45
3) Arzari	»	133.29.75
4) Civello	»	59.97.30
5) Agro, Plata, Vergola, Croselon, Cimante, Colplezzo, Roccolo di Campolongo, Cima Val Serraglio, Prà Zorzi	»	307.88.82
6) Fratte di Campolongo, Frattoni, Scogli delle Fratte, Mazza di Stefanon, Val dell'Inferno, Val del Cimitero	»	125.19.80
7) Sette e Busa Verenetta	»	51.45.00
8) Frattiche, Tola del Vescovo, Dorso del Brandolise, Costa del Vento	»	98.55.15
9) Bosco della Spona del Trugolo, Ara della Cingella, Val Trugole	»	46.31.10
10) Costa del Can, Dorso del Trugolo, Riva delle Man- drielle, Strada di Campovecchio	»	102.55.25
11) Porto Vecchio, Fontanello del Posellaro	»	46.33.70
12) Posta delle Fontane, Fratte di Posellaro, Pozza del Tegio, Fontanello del Trugole, Camporosà, Val del Vaccaretto, Val Tora	»	116.82.55
13) Soggiolo, Abbi, Riva di Camporosà, Mandrielle, Costa Bandiera	»	140.88.65
Totale boschi montagna di Rotzo		Ettari 1439.28.97

P A S C O L I

14) Pascolo Malga Campolongo	Ettari	41.51.00
15) Pascolo Malga Fratte di Campolongo	»	13.95.61
16) Pascolo Malga Trugole	»	20.94.90
17) Pascolo Malga Campovecchio	»	13.07.72
18) Pascolo Malga Mandrielle	»	6.79.11
19) Pascolo Malga Posellaro	»	50.55.50
20) Pascolo Malga Camporosà	»	52.55.93
21) Pascolo Malga Longalaita	»	4.01.38
Totale pascoli montagna di Rotzo		Ettari 203.41.15

Superficie complessiva della montagna di Rotzo

a) Totale boschi "Montagna Rotzo"	Ettari 1439.28.97
b) Totale pascoli "Montagna Rotzo"	» 203.41.15
	<hr/>
Ritornano	» <u>1642.70.12</u>

Le superfici esposte per pascoli sono solamente quelle occupate da solo pascolo e da strade.

Le superfici dei pascoli coperti da bosco sono conteggiate nei boschi.

MONTAGNA "MARCESINA O CASTELLARI"

Bosco Busa delle Poppe, Roccolo Belvedere, Monte Cucco, Strada dell'Orso, Castellaro Piccolo, Pozza, Castellaro Grande, Castellaro e Verde, Posta Forcella, Mandrielle, Fontanello Stincar, Laghetto, Spitz Kegerle, Prà dell'Angelizza, Roccolo Spatz, Monte Frate, Posterno di Spitz Kegerle di Roccolo Spatz e Castellaro Verde.

a) Totale boschi della Montagna Marcesina o Castellari	Ettari 600.23.16
b) Pascoli della Malga Marcesina e Mandrielle o Castellari	» 69.56.04
	<hr/>
Ritornano	Ettari <u>669.79.20</u>

R I E P I L O G O

a) Montagna di Rotzo	Ettari 1642.70.12
b) Montagna Marcesina o Castellari	» 669.79.20
(Asiago)	
	<hr/>
Totale	Ettari <u>2312.49.32</u>

Vedi Mappe allegate scala 1:10.000.

P A S C O L I

La montagna di Rotzo e la Mercesina o Castellari comprendono terreni a pascolo di notevole entità, parte interposta alle zone boschive e parte estesi nell'interno dei boschi stessi.

I pascoli comprendono terreni a solo pascolo e terreni a pascolo coperto da bosco d'alto fusto e sono delimitati mediante chiudende di filo spinato e muri a secco lungo le zone boschive dove il pascolo è proibito (dalla Forestale - Zona di rispetto e tensa) lungo le scogliere pericolose ed i confini di proprietà.

ALTITUDINE DELLE MALGHE

— Campolongo	metri 1550 s.l.m.
— Fratte	» 1450 »
— Trugole	» 1490 »
— Campovecchio	» 1400 »
— Mandrielle	» 1580 »
— Posellaro	» 1480 »
— Camporosà	» 1440 »
— Longalaita	» 1490 »

Sono tutte provviste di cascine in muratura per la lavorazione del latte, di casere per il formaggio, abitazioni per i mandriani e casari, stalle, stalloni, porcellaie, concimaie, cisterne per l'acqua potabile, pozze (piccoli stagni) per l'abbeveraggio degli animali.

Sono studiate per rispondere modernamente alla funzione di sfruttare industrialmente i prodotti (latte) della malga.

Posso permettermi di considerarle fra le migliori sedi di pascolo alpino.

La malga Longalaita manca di cascine e da vari anni è bandita al pascolo.

Le malghe di Camporosà e Campolongo accanto al gruppo della cascina sorge in ciascuna un fabbricato a due piani e quattro vani oltre un vano al sottotetto per ricovero dei militi e guardie forestali del Consorzio addetti al servizio di vigilanza.

I pascoli della malga Mandrielle (montagna Marcesina o Castellari) sono costituiti in piccola parte da terreni a solo pascolo e per la maggior parte da terreni a pascolo coperto da bosco d'alto fusto.

Sono delimitati da strade e chiudende lungo le zone dove il pascolo è proibito e lungo i confini di proprietà.

- 1) Nella località Busa delle Poppe con altitudine media di m. 1370 s.l.m.
- 2) Nel piano che si stende ai piedi dei Castellari sul lato sud-est ad un'altitudine di m. 1560 s.l.m.
- 3) Nella regione a nord dello Spitz Keserle e dei Castellari m. 1680 s.l.m.

La prima località è utilizzata come Malga Marcesina.

Le altre due come Malga Mandrielle.

Generalmente le due Malghe vengono affittate ad un solo mandriano per lo sfruttamento più razionale dei pascoli.

Per la Malga Longalaita viene tenuto conto del suo valore di pascolo benchè sprovvista di cascina.

A questo punto è da risolvere la questione riguardante le allivellazioni del 1864 - 1867

La sentenza della Corte d'Appello ha demandato al Giudice di primo grado il compito di accertare la "intera consistenza" del patrimonio demaniale appartenente alla "universitas" delle popolazioni di Rotzo, San Pietro e Pedescala e, a tal fine, ha disposto che la relativa istruttoria si estendesse ai 450 ettari di cosiddetti beni incolti, che sarebbero stati concessi a livello dal Comune di Rotzo verso il 1860 e sui quali esistevano pure gli usi civici di pascolo e legnatico, nonché alla promiscuità che sarebbe esistita a favore degli "homines" di Pedescala su località Valle Cubola e Due Torri in territorio di Cogollo. Altro accertamento da farsi doveva essere quello riflettente la approvazione sovrana o meno della concessione livellaria dei predetti 450 ettari delle terre incolte e di quelle relative alle località Valle Cubola e Due Torri in territorio di Cogollo, avvenuta con atto del 7 giugno 1863.

Per quanto concerne le allivellazioni del 1864 - 1867, sia il perito demaniale Picchi e sia i consulenti tecnici dott. Ferrante e dott. Galla non hanno potuto prendere visione se non del grande incartamento contenente le allivellazioni me-

desime, prodotto, per copia, dal Comune di Valdastico, giacchè non è stato possibile reperire l'originario atto divisionale, che con ogni probabilità è andato distrutto ad Asiago, dove era stato depositato durante gli avvenimenti bellici del 1915 - 1918.

Tuttavia, ciò che è possibile affermare, sulla base dei documenti prodotti in copia dal Comune di Valdastico, è che realmente Rotzo durante gli anni 1864 - 1867 procedette a distribuzione di terreno incolto, sito in Comune di Rotzo ed in Comune di Cogollo, a persone appartenenti al Comune di Rotzo, sotto forma di concessioni enfiteutiche o livellari, per un tenue canone.

Sulla legittimità di tali allivellazioni non sembra che possa sorgere dubbio alcuno, come lo stesso Comune di Valdastico riconosce.

Le allivellazioni avvennero dietro delibere comunali e tutto lascia supporre che esse ebbero la sanzione della approvazione sovrana.

Infatti, per un atto di assegnazione enfiteutica (il n. 237, riguardante un abitante di San Pietro), Valdastico ha prodotto un certificato a stampa, ove, insieme al riferimento della delibera comunale, esiste la sottoscrizione e ratifica dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale.

Per tale caso, la prova dell'approvazione superiore è raggiunta e per gli altri non può che valere l'argomento della presunzione.

Infatti, la considerazione che di sicuro l'approvazione della superiore autorità la si ebbe per il predetto atto, identico per natura e contenuto a tutti gli altri, lascia logicamente e ragionevolmente pensare che anche per questi altri atti non mancò l'approvazione superiore dell'allora Imperial Regio Commissario Distrettuale Austriaco e quella della superiore autorità italiana, per gli atti che furono posti in essere nel 1867, e cioè dopo la annessione del Veneto al Regno d'Italia, e ciò perchè tutte le allivellazioni ebbero un buon esito.

Ed invero la perdita della prova scritta originale autorizza, senz'altro, la prova per presunzione, esistendo elementi gravi, precisi e concordanti per far ritenere che l'approvazione tutoria dei predetti atti di allivellazione sia realmente intervenuta.

Nulla, infine, è risultato per quanto concerne la promiscuità in Valle Cubola e Due Torri in territorio di Cogollo.

Lo stesso Comune di Valdastico riconosce che la attenta e particolareggiata analisi del problema, compiuta successivamente dalla difesa di esso Comune, ha dimostrato che in Valle Cubola e Due Torri, in territorio del Comune di Cogollo, non sono mai esistiti diritti di uso civico della gente di Pedescala e che l'atto di allivellazione del sette giugno 1863 riguarda terre che il Comune di Cogollo distribuì tra cittadini esclusivamente del Comune stesso.

Il perito demaniale Picchi ha confermato pienamente tali conclusioni, escludendo che siano mai in tal luogo, come in altri, esistite promiscuità tra Cogollo e Pedescala.

Concludendo, quindi, su tale fondamentale punto della odierna vertenza, si può affermare che i beni che costituiscono l'attuale comprensorio terriero in contesa, sono esattamente quelli della montagna di Rotzo e della montagna Marcesina, così come sono stati identificati e descritti dal perito demaniale Picchi, senza che sia sorta in ordine a tale identificazione ed a tale descrizione contestazione alcuna da parte degli odierni contendenti, e che, pertanto, solo essi debbono formare oggetto della divisione a sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 2° della legge del 1927, così come ha statuito la suprema Corte con la mentovata decisione del 27 giugno - 17 agosto 1951.

Dopo di aver portato a termine la identificazione, la descrizione di tutti i beni costituenti l'attuale comprensorio terriero in contesa, con la precisazione delle relative estensioni, dello stato di coltura o dei confini, il perito demaniale Picchi, rispondendo al secondo quesito postogli circa l'estensione degli usi civici sulle montagne e terre comprese nel demanio suddetto, con misura e modalità del loro esercizio avanti la separazione delle frazioni di Pedescala e San Pietro dal Comune di Rotzo, ha accertato che gli usi civici erano esercitati prima della separazione di cui sopra su tutto il vecchio patrimonio con esclusione dei cosiddetti "Ronchi", fatti dai naturali delle varie popolazioni, e convalidati ed approvati dal Lodo Piovene del 1578, e di altre eventuali assegnazioni fatte in epoche posteriori all'anno 1860 con il rispetto delle formalità di legge.

Tali usi civici erano i seguenti: pascolo ed erbatico, legnatico, assegni di legname d'opera per costruzione e manutenzione delle case, roncare.

Per quanto concerne il legnatico, secondo gli accertamenti del perito, il Co-

mune provvedeva direttamente a raccogliere la legna da ardere e la distribuiva razionalmente a tutte indistintamente le famiglie, in quantità sufficiente ai bisogni del focolare, legna costituita da ramaglie, tarelli, puntè, ecc.

Per quanto concerne gli assegni di legname d'opera, il Comune, sempre secondo gli accertamenti del perito, rimborsava in natura il volume di legname che era stato adoperato dal privato cittadino per la costruzione della casa e per la manutenzione della stessa.

Relativamente al pascolo, il perito ha riferito che di tale uso non esisteva alcun regolamento presso il Comune, in quanto esso non sarebbe stato esercitato. Infatti le malghe erano affittate a privati del Comune di Rotzo oppure a forestieri, durante tutto il periodo dell'alpeggio dall'8 giugno al 21 di settembre (pascolo estivo).

Di conseguenza, durante il periodo dell'alpeggio, nessun comunista poteva esercitare il pascolo sulle malghe affittate. Però, dopo il 21 settembre, epoca di smonticazione delle malghe, si poteva esercitare il pascolo autunnale da parte dei comunisti con il consenso del Comune.

Per quanto riflette l'erbativo, il perito ha accertato che nelle zone vietate dalla forestale al pascolo degli animali, ma comprese nel perimetro delle malghe, i comunisti potevano entrare a tagliare erba con il falchetto.

Relativamente all'uso di roncare, consistente nell'occupare e rendere atto alla coltura terre del Comune, il perito ha riferito che esso non era più esercitato.

Infine, il perito ha riferito che i predetti usi civici erano esercitati solo sulla montagna di Rotzo di ettari 1.642.70.12 e non anche sulla montagna di Marcesina o Castellari.

Senonchè, a riguardo della montagna di Marcesina, si è già detto come anche su di essa gli "homines" di Rotzo, nella loro totalità, abbiano sin da remotissimi tempi esercitato i predetti usi civici, sicchè il diverso rilievo del perito Picchi non ha fondamento e non può spiegare, pertanto, alcuno effetto nella presente lite, come sopra ampiamente si è osservato al riguardo.

Passando ora a trattare il tema della divisione, che, come sopra si è accennato, costituisce il secondo dei compiti devoluti a questo Commissariato, si osserva che non meno gravi sono i dissensi insorti tra i contendenti.

Infatti, il Comune di Rotzo, in linea subordinata prima di merito, nell'ipotesi che venga negata la esclusiva appartenenza dei beni in questione alle frazioni costituenti il vecchio Comune di Rotzo, chiede che venga assegnato sia a San Pietro che a Pedescala un quinto del patrimonio in questione; e ciò perchè questo era il sistema di reparto delle utilità seguito nei tempi passati e perchè la legge dispone appunto che la assegnazione di beni, a frazioni che si staccano dal Comune, avvenga secondo il criterio delle utilità godute dal Comune stesso.

In linea subordinata seconda di merito, sempre nella stessa ipotesi, pur ammesso che gli usi riscontrati dalla perizia Picchi siano veri e propri usi civici, anzichè semplici concessioni, e pur ammesso che essi non siano caduti, venendo meno la qualità di "cives" del Comune generale, che era alla base dei diritti dei territori di San Pietro e Pedescala, il Comune di Rotzo chiede, poi, che sia dichiarato alternativamente, a seconda che si ritenga esser San Pietro e Pedescala esclusi, ovvero partecipi della titolarità dei beni in questione:

a) esistere sui beni stessi, appartenenti al vecchio Comune di Rotzo, dei "diritti essenziali di promiscuo godimento" anche a favore di San Pietro e Pedescala, diritti che debbono essere liquidati con la assegnazione a queste frazioni di una quota pari all'ottavo dei beni, a sensi dell'art. 5 della legge del 1927;

b) esistere sui beni in questione, appartenenti ai cinque ex colonnelli del Comune di Rotzo una "comunione per condominio", da sciogliersi a sensi dell'art. 8 della legge del 1927, assegnandosi sia a San Pietro che a Pedescala un quinto dei beni stessi, mantenendosi comunque, in caso di assegnazione dei beni, parte alle frazioni montane e parte a quelle della vallata, il Consorzio di sfruttamento, alle condizioni più opportune.

Per quanto riflette il criterio da adottare, nel caso che le frazioni di San Pietro e Pedescala siano considerate partecipi al dominio sui beni in questione, e che si debba pertanto sciogliere la comunione a sensi del secondo comma dell'art. 8 della legge del 1927, il Comune di Rotzo afferma che unico criterio per determinare la consistenza dei diritti di partecipazione sarebbe quello dettato dal sistema seguito "ab antiquo" per il riparto degli utili, e cioè, quello dei "quinti", sistema che si potrebbe ritenere basato sulle quote di partecipazione, donde la conse-

guenza che a ciascuna delle due frazioni oggi separate non potrebbe essere assegnato più di un quinto dei beni in controversia.

Infatti, a dire del Comune medesimo, il criterio della popolazione, degli animali e dei bisogni di cui parla l'art. 8 è soltanto integrativo di quello dell'apporto originario dei beni, talchè esso criterio potrebbe essere tenuto presente soltanto in via equitativa, dal momento che lo stesso art. 8 indica come primo criterio da seguire per lo scioglimento, gli specifici diritti che ciascuna frazione può storicamente vantare in base ai beni conferiti in comunione.

Il medesimo Comune, richiamandosi alla decisione resa dalla Corte d'Appello di Venezia nel 1889 in causa vertente tra Foza, Gallio, Roana e Rotzo, da un lato, ed Asiago, Lusiana ed Enego, dall'altro, per la divisione di taluni beni, afferma a tal riguardo che nella interpretazione ed applicazione della legge deve tenersi presente che la espressione "entità ed estensione dei reciproci diritti", usata dall'art. 8, va intesa come spettanza in linea di diritto, ma anche come esercizio di fatto dei diritti, corrispondente ai proventi che ciascuno aveva sempre goduto, secondo gli antichi regolamenti, con la conseguenza che il giudice non potrà alterare nella attribuzione delle quote il sistema di riparto, quanto agli utili, già in atto tra le parti.

Nella specie in esame, i soggetti nell'interno del Comune di Rotzo sarebbero stati non i singoli "cives", bensì i cinque colonnelli, di cui esso si componeva e la ripartizione degli utili derivanti dai beni in condominio sarebbe avvenuta a favore dei detti colonnelli e pertanto non si potrebbe e dovrebbe disconoscere che la suddivisione degli utili praticati attraverso i secoli dall'autorità comunale, mediante l'attribuzione di un quinto dei redditi a Pedescala e di un quinto a San Pietro, rispecchierebbe la valutazione, operata dalle stesse parti, dell'entità dei diritti rispettivamente spettanti.

Per quanto riflette il godimento di cui sopra per "quinti", il Comune di Rotzo afferma che le rendite del suo patrimonio, consistente in boschi ed alpeggi, venivano adibite innanzi tutto per le necessità pubbliche del Comune generale e che le restanti somme venivano ripartite, poi, tra i colonnelli, i quali, a loro volta, le distribuivano all'interno della loro organizzazione tra i "cives" o "terrieri".

Ciò sarebbe dimostrato da numerosi documenti, tra cui quelli del 12 marzo

1724, n. 5 vol. XV, e del 30 novembre 1732, vol. IV, nn. 10-21, da cui si evincerebbe che il Comune provvedeva innanzitutto alle cosiddette "spese in cumulo" o "generali" e che poi dava ad ogni colonnello, e non ai singoli, la "sua giusta porzione".

Il Comune di Rotzo conclude, conseguentemente, che, in mancanza di un titolo di sicura interpretazione che indichi le quote di compartecipazione, l'unico criterio valido da applicare nella specie in esame dovrebbe essere quello della entità e della estensione dei diritti, così come sono stati tradizionalmente esercitati, se si vuole ammettere l'esistenza della comunione nella proprietà, e l'indice delle quote rispettive non potrebbe essere che rinvenuto nella estensione dei rispettivi diritti, quali erano concretamente esercitati, cioè, delle utilità godute.

Per quanto riflette, poi, la interpretazione ed applicazione dei criteri sussidiari imposti dall'art.8, il Comune di Rotzo afferma che la legge impone al giudice di esercitare il proprio potere di apprezzamento discrezionale sulla entità ed estensione dei diritti, tenendo conto:

1) che la popolazione non va intesa in senso statistico, avendo importanza primaria il rilievo che può avere l'uso civico per quella popolazione ed il rilievo che esso ha nel contesto della economia della società comunale o frazionale;

2) che la legge considera non quanti animali vi siano nel comune o nella frazione, ma quanti siano gli animali che utilizzino il diritto di pascolo; proprio perchè sono questi che definiscono l'ambito di utilizzazione dei diritti;

3) che, infine, nella stessa luce va visto il richiamo ai bisogni non dell'insieme degli utenti, ma testualmente, del comune e di ciascuna frazione; la quale formula riassume l'intera volontà legislativa, in quanto non si riferisce ai bisogni degli utenti, ma alla importanza che ha nell'economia del Comune o della frazione la utilizzazione dei diritti di uso civico.

In sostanza, conclude il Comune di Rotzo, i tre predetti elementi: popolazione, animali e bisogni non possono essere presi in considerazione l'uno dopo l'altro, come addendi di una mera operazione di addizione, ma debbono essere considerati contemporaneamente come elementi di un unico quadro e solo la loro fusione nel giudizio del giudice può dare loro il rilievo voluto dal legislatore.

Il Comune di Valdastico, a sua volta, afferma che il primo dei due distinti

ordini di criteri per lo scioglimento delle comunioni, di cui all'art. 8, si riferisce innegabilmente al piano delle strette ragioni giuridiche ed esso si risolve in sostanza nel criterio della conformità della divisione "all'entità ed estensione dei diritti soggettivi delle popolazioni sulle terre", mentre il secondo ordine dei detti criteri si muove invece sul piano dell'equità e comprende i criteri correttivi della popolazione, degli animali menati al pascolo e dei bisogni.

Per quanto riflette il primo dei due criteri, il Comune di Valdastico sostiene che la concezione delle strutture giuridiche della "universitas" che la Corte d'Appello e la Corte di Cassazione hanno fatto propria, è del tutto semplice.

Per intenderla — prosegue il Comune di Valdastico — occorre partire dalla osservazione che l'attuale titolarità del demanio della "universitas" è considerata dal giudicato il riflesso di una "riserva inalienabile di terre" riconosciuta dal diritto attraverso i secoli, a vantaggio delle popolazioni di un certo circondario "ne inermem vitam ducant".

Sono i bisogni delle popolazioni la genesi della figura giuridica della "universitas", che ha un dominio inalienabile ed imprescrittibile sulle montagne.

Su tali terre — prosegue ancora il Comune di Valdastico sulla base della sentenza d'Appello — gli "homines" delle varie ville o vicinie sin da tempi remotissimi esercitavano i più ampi godimenti di uso civico di legnatico, di pascolo, di semina, di coltura, con l'uso di "roncare", il tutto per le necessità della vita propria e delle proprie famiglie e del proprio bestiame e per la loro utilità. Ciò implicò il godimento il più ampio possibile di quelle terre montagnose e boschive ed originò il dominio collettivo delle terre medesime nella collettività degli "homines", abitatori delle predette ville o vicinie, che l'occupavano, ossia un dominio universale imprescrittibile ed inalienabile, con gli stessi predetti usi civici sulle terre medesime, esercitati da tutti indistintamente gli "homines" abitatori.

Nel medioevo — prosegue sempre il Comune di Valdastico — le popolazioni di un comprensorio si raggruppavano in "vicinie". "ville", "contrade" e "colonelli"; ma, quanto alla titolarità del demanio, secondo il giudicato, esse non asurgevano mai ad enti giuridici a sè stanti (sentenza di appello, pagg. 50) e non si potevano quindi interporre tra i "singoli" e l'"universitas", quasi a comporre le vere unità soggettive di questa.

L' "universitas" era e restava una "collettività di homines".

Solo nell'epoca napoleonica alle vecchie forme organizzative politico-amministrative della "universitas" (la "vicinia generale", il "sinico generale", il "degan", i "consiglieri" ecc.) si sostituì la municipalità che si personalizza ed assurge ad ente giuridico come Comune. Sicchè, a seguito di tale sostituzione, la "universitas" di Rotzo, con tutte le sue frazioni o "colonnelli" si personalizzò come ente giuridico Comune di Rotzo in senso moderno, ma a tale ente giuridico venne trasferito solo — secondo il giudicato — l'amministrazione, non la proprietà del demanio, che rimase e rimane, come da sempre, nella università delle popolazioni (sentenza d'Appello pag. 114 - 119).

Da quanto sopra detto, il Comune di Valdastico trae la conseguenza che, essendo la "universitas" una realtà collettiva: l'unità di più "homines", che si aggregano tra di loro sulla base di un certo "ius soli" e per il dominio, lo sfruttamento ed il godimento di una proprietà collettiva, allorchè le popolazioni si dividono ed occorre ripartire i beni tra loro, i diritti si misurano in ragione di ciò che realmente componeva la "universitas": i singoli "homines", che "uti singuli et uti cives" erano i veri domini e gli utilizzatori della ricchezza della montagna, sicchè non sarebbe irragionevole pensare ad una specie di "quota" dei singoli, ad una "quota" rappresentante la misura ideale, che permetterebbe di qualificare i rispettivi diritti dei due nuovi gruppi collettivi sul bene in contesa, secondo il principio inderogabile e d'ordine pubblico di uguaglianza dei singoli "cives" di una "universitas" unificata agli effetti della divisione del demanio, implicito, ma certo, nella legge del 1927.

Il Comune di Valdastico confuta, poi, la tesi "federativa" e la connessa possibilità di una divisione dei beni di cui è causa sul presupposto di diritti uguali dei cinque colonnelli di cui era composto il Comune di Rotzo, affermando che la tesi "federativa" del Comune di Rotzo sarebbe, prima di tutto, in netto ed insanabile contrasto con il giudicato, ed in secondo luogo priva di ogni fondamento storico.

Infatti, — prosegue il Comune di Valdastico — la decisione della Corte d'Appello ed ancor più quella della Suprema Corte, hanno sempre parlato di una col-

lettività di "homines", quali titolari del demanio civico, e mai di colonnelli, quali enti giuridici a sè stanti ed autonomi, cui tale titolarità sarebbe spettata.

Sul piano storico, poi, — conclude il Comune medesimo — tutta una lunga serie di documenti sta a dimostrare come la ripartizione delle rendite del demanio civico sia sempre avvenuta per "fuochi" o per "teste" e solo in particolari circostanze per colonnelli.

Da ciò consegue come i diritti di San Pietro e Pedescala e rispettivamente di Rotzo, non possano essere determinati se non in proporzione della consistenza numerica delle popolazioni, del numero degli animali mandati a pascolare e dei bisogni di ciascun comune o frazione.

Così riassunte le rispettive tesi delle parti, il Commissario osserva che l'unico punto, in cui le parti medesime convergono è che, a norma del secondo comma dell'art. 8 della citata legge, lo scioglimento della comunione generale di cui è causa dovrebbe avvenire con l'attribuzione a ciascuna di esse di una parte delle terre in piena proprietà, corrispondente in valore all'entità ed estensione dei reciproci diritti sulle terre stesse, essendo elementi sussidiari e moderatori quelli atinenti alle popolazioni, al numero degli animali mandati a pascolare ed ai bisogni del Comune e di ciascuna frazione.

Tale convergenza di opinioni trova la sua ragione giuridica nella lettera e nello spirito della legge, giacchè, come si è pronunziato a riguardo la Suprema Corte (sentenza 8 aprile 1952, n. 943) nella determinazione della quota di terre da attribuire a ciascun Comune o frazione, a sensi della citata norma, va tenuto principalmente e fondamentalmente conto dell'entità ed estensione dei reciproci diritti sulle terre medesime, il che, come riconoscono entrambe le parti, significa che il primo dei criteri previsto dall'art. 8 rinvia al diritto, che le une e le altre popolazioni possono rispettivamente vantare sulle terre.

Senonchè, un tale fondamentale criterio per la formazione delle quote non può nella specie trovare applicazione alcuna, perchè nessuna delle parti in causa è stata in grado di fornire la dimostrazione, sia sul piano storico, che su quello giuridico, quale siano l'entità e l'estensione dei reciproci diritti sulle terre di cui si deve operare la divisione.

Il Comune di Rotzo ha tentato di fornire la dimostrazione di cui sopra, con

il prospettare l'allettante tesi della suddivisione per quinti delle quote di condominio, affermando, come sopra si è accennato, che nel caso in esame unico criterio per determinare la consistenza di quei diritti di partecipazione sarebbe quello dettato dal sistema seguito "ab antiquo" per il riparto degli utili, il quale sarebbe sempre avvenuto per quinti, quanti erano cioè i colonnelli o ex ville che componevano il vecchio Comune di Rotzo e che si potrebbe ritenere basato sulle quote di partecipazione, sicchè il giudice non potrebbe alterare nella attribuzione delle quote il sistema di riparto, quanto agli utili, già in atto tra le parti.

Ed infatti, secondo la tesi del Comune medesimo, l'espressione della legge "entità ed estensione dei reciproci diritti" dovrebbe essere intesa non solo come spettanza in linea di diritto, ma anche come esercizio di fatto dei diritti.

Senonchè tale tesi, cui non si può non riconoscere una certa fondatezza, almeno in linea di principio, urta prima di tutto contro il giudicato, quale risulta dalle sentenze d'Appello e di Cassazione, secondo quanto ha posto in rilievo la difesa del Comune di Valdastico.

Infatti, come più volte si è ricordato, la Corte d'Appello e la Corte Suprema hanno ripetutamente affermato che titolare del demanio di cui è causa è stata sempre la collettività degli "homines" di Rotzo e frazioni ed hanno pertanto escluso che tale titolarità fosse spettata ai vari colonnelli, di cui si componeva il Comune medesimo.

E' inesatto — afferma a tal riguardo la sentenza d'Appello — (pagg. 91 e segg.) che vi fosse diversità di popolazione e di situazione economica in ordine ai beni delle montagne e della valle, per essere Rotzo in alto e Pedescala a San Pietro a valle.

« La ininterrotta storia — prosegue la sentenza — a partire da remotissimi tempi, dimostra invece che tra le dette popolazioni ed "homines" abitatori di quelle contrade vi era una salda unità per avere gli "homines" di Rotzo, Pedescala e San Pietro formato una comunità generale, una "universitas" generale con dominio collettivo su patrimonio comune e con il più ampio esercizio da parte di tutti gli "homines" delle ville unificate in una unica "universitas" degli usi civici di legnatico, di pascolo, di coltura specie con il roncare, che importavano il pieno godimento e sfruttamento delle terre boschive e pascolive, per i bisogni della vita,

per il necessario sostentamento proprio, delle famiglie e del bestiame e per lo sfruttamento utilitario ».

Proseguendo nella loro indagine, i giudici dell'appello affermano, poi, che tale situazione venne non già a stabilire, ma a riconvalidare e riconoscere il Lodo Piovene del 28 giugno 1578, dato che la situazione medesima sostanzialmente e giuridicamente era sempre perdurata, malgrado le incrinature che in essa erano state apportate dalle ricordate secolari "differentie" e "litte", che solo apparentemente l'avevano offuscate, senza che, però, l'avessero potuto sostanzialmente e giuridicamente per la inalienabilità ed imprescrittibilità, insite nel demanio universale, nè sopprimere, nè comunque sminuire.

Infatti, il Piovene, in conformità alle pattuizioni delle parti statuì che "da ditto giorno in poi ogni cosa si manda esser comune a l'una et l'altra parte così in benefitio come in malefitio, cosicchè in tutte le cose siano uniti et uguali, con partecipazione anche de li homeni di San Pietro al governo delle cose de comun".

Ciò che equivale — secondo la statuizione dei giudici d'Appello — alla comunione di tutti i beni, alla perfetta uguaglianza negli utili e nei pesi, alla formazione di un solo corpo, una sola università, un solo Comune, con un unico governo delle cose comuni, governo al quale in modo egualitario venivano a partecipare "li homeni di San Pietro".

Più oltre, dopo un ampio esame dei documenti storici acquisiti agli atti, i medesimi giudici, come già si è avuto modo di accennare sopra, concludono testualmente: « E' pertanto accertato che, in ordine alle terre in controversia, ricorrono gli estremi del demanio universale: un territorio e l'esercizio degli usi civici sullo stesso da parte di tutti gli "homines" di Rotzo, di San Pietro e Pedescala "uti singuli cives" in un dominio originariamente istituito sulle terre medesime a favore degli "homines" delle dette ville e colonnelli, formanti unica comunità, unica "universitas", per il diritto alla vita, per l'uso delle terre medesime, e dei prodotti di esse "uti possint in oppido habitare et in domini territorio commoditatem habere. Retinerunt usum sine quo vitam nullus ducere populus potest". Trattasi di "jura spectantia ad singulos" su beni comuni, appartenenti alla popolazione e universitas, jure domini quoad honorem et nomen e ai singoli homines quoad commodum ».

Trattasi di riserva inalienabile del dominio delle popolazioni, come hanno riconosciuto dottrina e giurisprudenza nei riguardi degli usi civici, la cui costruzione giuridica risale all'epoca dei glossatori e postglossatori, dopo il travagliato periodo dell'incontro sulle varie regioni d'Italia tra gli istituti dei popoli d'Oltralpe invasori e gli istituti del diritto romano, mantenutisi in gran parte saldi specie in ordine allo stato economico-patrimoniale delle popolazioni (pagg. 126 e 127).

E' indiscutibile, dunque, che la sentenza d'Appello abbia inteso riconoscere la titolarità e l'uso dei predetti diritti a tutti indistintamente gli "homines" della università generale, formata dagli abitanti dei nuclei o aggregati di Rotzo, di San Pietro e di Pedescala, costituenti non già enti giuridici a sè stanti ed autonomi, ma nuclei o aggregati, detti "vicinie", o "ville" o "colonnelli" onde l'asserito riparto per quinti degli utili derivanti dal demanio universale è da escudersi in base alla sentenza medesima, la quale ha trovato, in ordine a tale punto della controversia, piena conferma da parte della Corte di Cassazione.

Infatti, tale Supremo Collegio afferma a pagina 40 della sua decisione, che "l'impugnata sentenza pose in chiaro che dopo il Lodo Piovene — che s'è visto aveva accertato l'esistenza di una promiscuità per condominio e non di godimento — lo stato delle cose rimase immutato, in quanto nè la Repubblica Veneta, nè le dominazioni straniere succedutesi nel Veneto, avevano tolto alle montagne le caratteristiche di beni soggetti agli usi civici promiscui ed indifferenziati dei naturali di Rotzo e frazioni".

Il che, come sembra ovvio, altro significato non può avere se non quello che gli "homines" di Rotzo e frazioni hanno sempre goduto "uti singuli" dei beni di cui è causa direttamente e non per il tramite dei rispettivi colonnelli, che non erano titolari di alcun diritto proprio sui beni medesimi, nè avevano alcuna rappresentanza giuridica degli "homines" di cui essi si componevano.

Infatti, come bene a riguardo afferma la difesa del Comune di Valdastico, per pervenire alla soluzione prospettata dal Comune di Rotzo, e, cioè, alla divisione del dominio collettivo per quinti, bisognerebbe concepire in modo rigoroso la comunità titolare del demanio civico come risultante, non direttamente dagli "homines", ma dai colonnelli, e ciò sin dall'origine dalla "universitas" stessa.

In altri termini, per escludere che l'elemento personale della collettività possa

risolversi nei singoli "homines", occorrerebbe pensare ai colonnelli come ad enti dotati non solo di completa autonomia, non solo di un loro esclusivo territorio, ma anche di vera e propria personalità giuridica.

Ora, tutto ciò è da escludersi per varie considerazioni.

In primo luogo, il concetto di personalità giuridica non era ancora sorto nell'epoca storica a cui risale il formarsi della "universitas" di cui si discute, e, cioè, nel periodo feudale (800 d. C.) e pertanto non è possibile considerare i colonnelli come entità dotati di personalità giuridica, ma solo quali semplici raggruppamenti di famiglie della stessa "vicinia", e cioè la "somma dei vicini", e pertanto è evidente come titolari del demanio civico e del diritto di goderne altri non potessero essere se non gli "homines uti singuli" della vicinia stessa,, i quali risalivano le montagne per ritrarne il sostentamento per sè, le proprie famiglie ed il proprio bestiame, ed escludevano da tale godimento i "forestieri", come non originariamente partecipanti alla "vicinia", trasformatasi, poi, nel corso dei secoli, in colonnello o villa.

In secondo luogo, se si considera la genesi della "universitas" di Rotzo e frazioni, così come emerge dalla ricostruzione storico-giuridica che ne hanno fatto la Corte d'Appello e la Corte di Cassazione, è da affermare in modo categorico che l'originaria titolarità del dominio collettivo di cui è causa risiedeva esclusivamente negli "homines" del territorio del predetto Comune e sue frazioni. Ora, poichè nella specie si tratta della titolarità di un demanio civico e si versa in materia in cui i diritti sono inalienabili ed imprescrittibili, è di tutta evidenza come oggi ogni ulteriore sviluppo organizzativo della "universitas", ed il succedersi di forme e strumenti diversi per amministrare i beni del demanio civico, non potesse alterare una situazione, dotata del carattere della permanenza.

Conseguentemente, la tesi federativa della "universitas" di Rotzo, con la connessa possibilità della divisione del demanio civico in oggetto, sul presupposto di diritti uguali dei cinque colonnelli, di cui si componeva il Comune medesimo, è pienamente contraddetta dal giudicato.

Ma anche a voler dare per ammesso che su tale punto della vertenza non si sia formato il giudicato, non sembra tuttavia storicamente fondata la tesi federativa sostenuta dal Comune di Rotzo, al fine di ottenere la divisione del de-

manio civico per quinti, in relazione ai cinque colonnelli di cui il Comune stesso si componeva.

Infatti, pur essendo vero che il Comune di Rotzo si componeva di colonnelli o ville o vicinie, non è storicamente dimostrato che la utilizzazione dei beni del demanio civico universale del Comune stesso sia sorta originariamente a favore dei detti colonnelli; che questi abbiano a loro volta distribuito i proventi di tale utilizzazione alle famiglie di cui essi si componevano e che siffatto sistema di utilizzazione si sia invariabilmente protratto nel corso dei secoli. Per dar fondamento al cennato sistema di utilizzazione del demanio civico, il Comune di Rotzo invoca diversi documenti, tra cui uno del 12 marzo 1724 ed un altro del 30 novembre 1732, nei quali risiederebbe la prova che il Comune provvedeva innanzitutto alle cosiddette "spese in cumulo" o "generalì" e che poi dava ad ogni colonnello, e non ai singoli, la sua giusta porzione, e cioè il quinto o la quinta parte.

Orbene, simili documenti non hanno quel valore probante, che loro attribuisce il Comune di Rotzo a sostegno della predetta tesi, giacchè, pur dovendosi ammettere che in talune epoche la divisione per quinti sia stato il sistema seguito per far partecipare gli "homines" della collettività di Rotzo alla utilizzazione dei beni del demanio civico universale, ciò non significa, tuttavia, che i detti "homines" avessero abdicato alla totalità dei loro diritti di uso civico, per trasferirli ai rispettivi colonnelli, perchè questi potessero a loro volta distribuire ai singoli "homines" il ricavato della utilizzazione dei diritti medesimi.

Il demanio civico di Rotzo consisteva e consiste tuttora in boschi ed alpeggi e gli usi civici che gli "homines" del comune avevano su di essi, erano della più larga gamma, perchè, come sopra si è ampiamente detto, comprendevano l'uso di pascolo e di erbatico, legnatico, assegni di legname d'opera per costruzione e manutenzione delle case, roncare, ecc.

Orbene, data la natura e la finalità dei detti usi civici, è di tutta evidenza come la maggior parte di essi, e cioè l'erbatico, il pascolo, il legnatico ed il roncare, non potesse essere esercitata se non dai singoli componenti della generalità dei cittadini di Rotzo e mai, quindi, dai colonnelli, in cui i cittadini medesimi erano raggruppati.

Conseguentemente, solo il ricavato del taglio del legname da opera e della

affittanza delle malghe poteva formare oggetto di divisione per quinti in relazione ai cinque colonnelli di Rotzo.

Ed allora, poichè il sistema della divisione per quinti riguardava solo una parte dei numerosi usi civici di cui erano titolari gli "homines" della generalità di Rotzo, è chiaro come un simile sistema non rappresentasse se non una eccezione alla regola generale della utilizzazione diretta dei beni del demanio civico da parte dei singoli cittadini, appartenenti ai diversi colonnelli di Rotzo.

E che ciò risponda al vero lo si deduce da numerosi documenti, richiamati nella sentenza della Corte di Appello.

Il primo di essi è costituito dalla regola, annessa come parte integrante al Lodo Piovene e divisa in diversi capitoli, nei quali è esplicitamente stabilito che gli "homines" della comunità di Rotzo avevano il diritto degli usi civici di pascolo, di legnatico, di roncare, ecc.

Gli altri sono costituiti da numerose deliberazioni e da talune sentenze successive al Lodo Piovene, nelle quali è sempre affermato e ribadito il diritto del godimento comune dei beni della collettività da parte degli "homines" della medesima.

Nella deliberazione del 28 marzo 1677, con la quale venne fatta la locazione temporanea del pascolo delle montagne Campolongo, Trugole, Cluzella, Posellaro e Camporosà, sono contenuti due patti e cioè:

1) che « ogni anno partite le vacche giù da dette montagne, il resto del pascolo resti al detto Comune di Rotzo »;

2) che « detto Comun di Rotzo et huomini di Rotzo et suoi colonnelli possono mettere e mandar un cavallo per casa a pascolar sopra le montagne e che solamente possono li boari del Comun con loro animali da zovo pascolar ».

Nella deliberazione dell'11 febbraio 1714, con la quale il Comune di Rotzo concesse in affitto i pascoli delle montagne di Campo Rosato e di Posellaro, è ugualmente contenuta la riserva solita che « ogni capo famiglia di questo Comun possa mettere o mandare un cavallo per casa a sua beneplacito in dette montagne ».

Nella sentenza del 22 giugno 1722, emanata nella lite promossa dal Colonnello di San Pietro contro Rotzo a seguito della violazione del loro statuto da

parte di questo, circa l'affittanza della montagna di Tinazzo, separatamente da quella di Campolongo, è riconosciuto a favore degli "homines" di San Pietro l' « inveterato antichissimo possesso e diritto di pascolare con li loro animali in detto Tinazzo... onde sia servato il solito dell'affittanze passate e sia conservato il pascolo in detto Tinazzo per sostentamento delli loro animali e delle loro povere famiglie, come anche essi di Rotzo godono altre parti delle montagne comuni nominate li Prà Todeschi lontane cinque miglia del detto Colonnello ».

Nella deliberazione del 29 luglio 1708 della Vicinia Generale di Rotzo, per ovviare al « grandissimo pregiudizio dell'Universale stesso, perchè certuni si fanno lecito distruggere li boschi del comune con fare "dove", stanghe, battole ed altro legname, senza riguardo al pubblico danno, che causano con tali sue azioni » e stabilito che « tutte le dove restin sospese anche per uso proprio e che i veri etc. in avvenire si faccino con legno segato per uso proprio e non per mercanzia » e che « tutti i boschi negri restino sospesi potendosi però tagliare ogni sorta di legno nel bosco ultimo con licenza dei Governatori in occorrenza di fabbrica solamente e similmente in quelli boschi che principiano la sospensione oggidì non si possa tagliare purchè per uso proprio solamente e non per mercanzia ».

Orbene, da tutti codesti documenti e dai numerosi altri, che non occorre qui richiamare, emerge chiaramente ed inequivocabilmente come fossero i singoli "homines" della generalità di Rotzo ad esercitare direttamente la quasi totalità dei suddetti usi civici.

Altra importante prova di tale affermazione è fornita dalla famosa causa Lorenzi, che ebbe luogo nel 1700 tra il Comune di Rotzo e la potente famiglia Lorenzi, originaria di San Pietro, ma abitante nel territorio di Forni, relativamente al godimento dei boschi di cui si componeva e si compone il demanio civico di cui è causa.

I Lorenzi pretendevano che si riconoscesse il loro diritto ad ottenere una porzione dei proventi del detto demanio, pur non facendo più parte del colonnello di San Pietro, dal momento che si erano trasferiti nel territorio di Forni, che, peraltro, era compreso nell'ambito della "universitas" di Rotzo.

Rotzo si opponeva a tale richiesta e la prima decisione del 1714 affermò che la tesi di Rotzo era fondata, giacchè i Lorenzi, come altre famiglie, che erano

intervenute nel giudizio, erano totalmente estranei al Colonnello di San Pietro.

I Lorenzi non cedettero e nel 1721 proposero altra azione contro il Comune di Rotzo per esser dichiarati "terrieri" del Comune stesso ed essere ammessi così « nella giusta et eguale distribuzione degli utili e particolarmente dei tagli dei boschi in tutto e per tutto come gli altri terrieri ».

Con decisione del 1737 il Podestà di Vicenza diede ragione ai Lorenzi, ma Rotzo appellò e la Quarantia Civil Nuova con decisione del 4 agosto 1774 rigettò l'appello, "laudando" la pronunzia del 1737, la quale aveva stabilito che ogni qualvolta che la distribuzione delle rendite delle montagne si facesse per famiglia, i Lorenzi dovevano essere inclusi fra di esse.

Il Comune di Rotzo propose, pochi anni dopo, azione in revocazione davanti alla detta Quarantia Civil Nuova, ma il Magistrato di Venezia confermò che i Lorenzi avevano pieno diritto di ricevere la loro "giusta tangente" delle rendite distribuite "per fuochi" e tale diritto si riferiva sia al passato e sia al futuro.

Dal che si desume la infondatezza della tesi di Rotzo, secondo cui il titolo al dominio collettivo sulle montagne del demanio in oggetto risiedesse nei vari colonnelli e non nei singoli "homines" dei medesimi e che la divisione dei relativi proventi avvenisse per quinti, in relazione al numero dei colonnelli stessi.

Si ripete che è vero che in un breve periodo del 1700 il Comune di Rotzo si avvale effettivamente del sistema della ripartizione dei proventi derivanti dall'affitto delle malghe e dei tagli dei boschi per colonnelli, per far pervenire indirettamente denaro ai terrieri, sistema già sperimentato per le normali erogazioni a favore delle tre parrocchie del Comune, site rispettivamente in Rotzo capoluogo, San Pietro e Pedescala. E' da aggiungere; però, che un simile sistema ebbe breve durata, giacchè, secondo la confessione dello stesso notaio che assisteva e rogava gli atti della Convicinia generale, si trattò di un espediente posto in essere al fine di contrastare le pretese della famiglia Lorenzi e di tutti i componenti della contrada di Forni che avrebbero preso parte alle distribuzioni che fossero fatte per famiglie o per individui.

Ne è prova il fatto che anche durante la annosa causa Lorenzi, Rotzo continuò a praticare il riparto per individui o per fuochi, tanto che nella transazione poi intervenuta tra Rotzo e i Lorenzi si promise che "debbono essi liticonsorti essere ri-

sarciti dal detto Comune di Rotzo della loro competente porzione che ad essi spettava nelle seguiti comparti di rendite od altro distribuiti agli altri terrieri”.

Ne è prova, altresì, il fatto che anche durante la lite Lorenzi gli abitanti di Rotzo, Castelletto ed Alberedo finirono per pretendere che, almeno i loro tre Colonnelli, ricevute le rispettive quote, le mettessero in Comune e le distribuissero, poi, senza differenza tra Colonnello e Colonnello, per fuochi.

Infine, un ultimo fatto che conferma storicamente il principio del collegamento dei diritti di uso civico con la consistenza numerica delle popolazioni di Rotzo e frazioni, è quello delle allivellazioni che furono compiute nel Comune medesimo tra gli anni 1863 - 1867.

Tali allivellazioni consistettero in concessioni perpetue di parti del demanio civico ai singoli componenti della comunità, dietro il pagamento di un canone, sulla base di un rapporto con le popolazioni delle varie frazioni o contrade, che allora erano otto e che erano succedute agli ormai superati Colonnelli.

Come si rileva dalla relazione Picchi, a ciascuna contrada o frazione non fu attribuito un numero uguale di lotti; vennero, invece, concessi lotti che per numero, estensione e valore, riuscirono proporzionali al numero delle famiglie di ogni frazione, sicchè le tre contrade dell'Altopiano, Albaredo, Rotzo e Castelletto ebbero in superficie e valore il 42 per cento delle terre allivellate e le rimanenti contrade a valle, tutte rientranti oggi nel territorio di Pedescala e San Pietro, ottennero invece il 58 per cento.

Nè può invocarsi utilmente nella specie in esame il caso della divisione del Comune di Foza in Colonnelli, avvenuta nel 1687.

Nel relativo documento prodotto dal Comune di Rotzo, si legge che la Convicinia Generale, dopo d'aver deliberato la suddivisione del Comune di Foza in Colonnelli, liquidò "a cadaun Colonnello il suo estimo", e cioè, come è da intendere, precisò il valore imponibile globale dei beni degli abitanti di ciascun Colonnello, e stabilì che la "divisione delle entrate del Comune" dovesse farsi, non secondo fuochi, ma in rapporto all'estimo e che in rapporto allo stesso si dovevano pagare, altresì, dai singoli al Comune le "gravezze".

Ora, come non fa d'uopo dimostrare, il caso di Foza non può trovare applicazione analogica nella presente vertenza, per stabilire che anche nel Comune di

Rotzo la divisione dei proventi del demanio civico avveniva per Colonnelli e non per fuochi o teste, giacchè nella situazione dei diversi Comuni esplicarono la loro influenza elementi e criteri differenti in ordine all'entità dei diritti sul demanio stesso ed alla distribuzione delle relative rendite tra le popolazioni.

Infatti, per quanto riflette l' "universitas" di Rotzo, si è visto come il dominio delle terre appartenesse alle popolazioni e non vi fosse alcuna diversità, alcuna discriminazione giuridica nella posizione uguale e paritaria degli "homines" della collettività.

Conseguentemente, escluso che la divisione dei beni di cui è causa possa e debba avvenire per quinti, in riferimento ai cinque Colonnelli di cui si componeva il Comune di Rotzo, non resta che seguire il criterio sussidiario della popolazione, del numero degli animali mandati a pascolare e dei bisogni di ciascun Comune e di ciascuna frazione, per l'attribuzione ai medesimi di una parte delle terre, componenti il demanio civico comune.

Come già si è accennato, l'art. 8 della legge 1927 stabilisce che lo scioglimento delle comunioni si deve fare con l'attribuzione a ciascun Comune o a ciascuna frazione di una parte delle terre in piena proprietà, corrispondente in valore all'entità ed estensione dei reciproci diritti sulle terre, tenuto conto della popolazione, del numero degli animali mandati a pascolare e dei bisogni di ciascun Comune e di ciascuna frazione.

Si tratta, secondo l'insegnamento della dottrina e della giurisprudenza, di criteri correttivi di equità, ispirati a tutelare gli interessi delle popolazioni, le quali, mediante l'esercizio degli antichissimi diritti di uso civico, hanno potuto provvedere nel corso dei secoli al soddisfacimento degli essenziali bisogni della loro esistenza e del loro benessere, quali il diritto di pascere ed abbeverare il loro bestiame, raccogliere legna per uso domestico e di personale lavoro, seminare, raccogliere o trarre dal fondo altri prodotti da poterne fare commercio ecc.

Come è noto, l'origine degli usi civici si ricollega al collettivismo agrario, che, sotto varie forme e denominazioni, si riscontra presso tutti i popoli antichi, ed il loro contenuto consiste nel godimento delle predette utilità a favore della generalità, organizzata o meno in una persona giuridica pubblica a sè, ma comunque concorrente a formare l'elemento costitutivo di un Comune o di altro pubblico

agglomerato, il che, però, non toglie che i singoli componenti di quella determinata generalità abbiano, proprio per il fatto che vi appartengono, il diritto "uti singuli", di esercitare i predetti diritti.

Recentemente la Suprema Corte ha insegnato che la nozione di usi civici e l'esatta definizione del diritto, che spetta alle popolazioni titolari dell'uso, vieta di parlare di un rapporto tra singoli utenti e Comune, analogo a quello d'affitto e di locazione o comunque di concessione obbligatoria, tale da far divenire il singolo utente un detentore qualificato della terra su cui si esercita l'uso.

La stessa Suprema Corte ha insegnato, inoltre, che tradizionalmente con l'uso civico si intende sia il diritto della intera collettività, sia quello del singolo utente, il quale gode dell'uso "uti cives" e "uti singulus"; e pertanto esso, da un lato è un diritto dell'intera collettività e, dall'altro, l'esercizio di un diritto, che non può avvenire se non a mezzo del singolo utente, che, a sua volta, come utente e come membro della collettività, è titolare del diritto di partecipazione al godimento promiscuo della collettività, sicchè nessun diritto spetta direttamente all'ente Comune, il quale entra in considerazione solo come rappresentante organizzato nella collettività, titolare dell'uso (Cass. Sez. II civ. 3 febb. 1962 n. 210).

Da ciò consegue che, in difetto di una dimostrazione storica e giuridica dell'entità e della estensione dei reciproci diritti sulle terre, nel senso che, in caso di scioglimento di comunioni per condominio, il conferente deve principalmente riprendersi ciò che ha conferito, l'elemento personale ha preminente rilevanza, dal momento che, come sopra si è detto, titolare del diritto di partecipazione al godimento promiscuo dei beni del demanio collettivo è "il civis", come componente di una determinata collettività, la quale assomma i diritti dei singoli componenti di essa e diventa, a sua volta, pur essa titolare del detto diritto.

E parimenti assumono rilevanza particolare gli altri elementi sussidiari contemplati nel detto art. 8, e cioè, il numero degli animali mandati a pascolare ed i bisogni rispettivi di ciascun Comune e di ciascuna frazione, con che è evidente come il legislatore, nel formulare la detta disposizione, abbia inteso riferirsi anche a criteri di pura equità, oltre che a criteri di stretto diritto, nello scioglimento delle comunioni per condominio.

Ciò naturalmente non significa, come rileva la difesa del Comune di Val-

dastico, che la legge del 1927, al suo art. 8, abbia voluto conferire agli organi preposti allo scioglimento delle promiscuità un potere discrezionale di distribuire i beni tra le popolazioni interessate, ispirandosi ad ideali di astratta giustizia sociale e di perequazione economica, giacchè guida fondamentale per tali organi deve essere sempre il dato giuridico formatosi nella storia ed accertabile attraverso la storia ed il diritto.

E non significa neppure, come a sua volta ha posto in rilievo la difesa del Comune di Rotzo, che nelle operazioni di scioglimento della comunione per condominio si debba tener conto isolatamente della popolazione, del numero degli animali e dei bisogni di ciascun Comune e di ciascuna frazione.

Infatti, come bene osserva la difesa di Rotzo, l'elemento della popolazione non può essere considerato soltanto come una quantità statistica, giacchè quando la legge si riferisce alla popolazione, non può che aver riguardo alla popolazione in quanto trae vantaggio dagli usi civici, e quindi ad un elemento qualitativo e non soltanto quantitativo.

Infatti, ciò che è rilevante, è il sapere come la popolazione utilizzi gli usi civici, più che quanta popolazione abbia il Comune e la frazione: la popolazione è, cioè, l'incidenza della utilizzazione degli usi civici rispetto alla popolazione, poichè è solo ciò che definisce la natura e l'estensione dei diritti nella sua dimensione soggettiva.

Alla stessa stregua la legge considera gli animali, giacchè ciò che è rilevante allo scopo di cui sopra non è il sapere il numero degli animali esistenti nel Comune o nella frazione, ma quanti siano gli animali mandati a pascolare, perchè solo questi definiscono l'ambito di utilizzazione dei diritti.

Nella medesima luce va visto, infine, il richiamo ai bisogni, giacchè la legge non si riferisce, come sembra evidente, ai bisogni degli utenti, ma testualmente a quelli del Comune e di ciascuna frazione, e cioè all'importanza che ha nell'economia di tutto il Comune o della frazione la utilizzazione dei diritti di uso civico.

In conclusione, dunque, i tre elementi popolazione, animali e bisogni non possono e non debbono essere presi in considerazione l'uno dopo l'altro, come addendi di una semplice operazione di addizione, ma debbono essere considerati

contemporaneamente, come elementi di un unico quadro, giacchè solo la loro fusione nel giudizio del giudice può dare loro il rilievo voluto dal legislatore.

Del resto, già la dottrina aveva rilevato che la divisione che scioglie le promiscuità dovrebbe farsi principalmente con l'obbiettivo di attribuire a ciascun gruppo di utenti quanto sia loro necessario e quanto essi siano capaci di godere con utilità generale, sicchè dovrebbe favorirsi, ad esempio, una frazione che per natalità sempre crescente e mezzi economici che consentissero l'acquisto di bestiame, fosse in condizione di avere bisogno di più ampie terre, in confronto di altro Comune o frazione concorrente, compartecipe della promiscuità, meno numeroso e di minori possibilità economiche o che andasse trovando in industrie nuove locali i mezzi di sussistenza, giacchè è alla realtà di esercizio o di bisogno attuale che la legge più che altro intende e vuole che si provveda.

Ciò osservato in linea di diritto, è finalmente giunto il momento di vedere ciò che i consulenti di ufficio dott. Ferrante Giuseppe e dott. Agronomo Galla Luigi hanno accertato in merito ai vari quesiti loro sottoposti, al fine di acquisire i necessari dati in ordine alle popolazioni, al numero degli animali mandati a pascolare ed a bisogni rispettivamente di Rotzo, da un lato, e di San Pietro e Pedescala, dall'altro.

I quesiti posti ai detti consulenti sono stati i seguenti:

1) Precisare il numero degli abitanti attualmente costituenti le frazioni di San Pietro Valdastico e Pedescala e di quelli pure attualmente costituenti il Comune di Rotzo.

Accertare, inoltre, la progressiva incidenza dell'emigrazione sia permanente che temporanea sulle popolazioni sia di Rotzo che di San Pietro e Pedescala successivamente al 30 settembre 1940.

2) Rilevare il numero, la qualità, lo stato delle abitazioni con i relativi vani in rapporto ai numeri complessivi delle rispettive popolazioni suddette, sia presenti che in temporanea emigrazione.

Si dovrà pure rilevare il "confort" eventuale complessivo delle singole abitazioni (sistemi di riscaldamento, illuminazione, acqua corrente, servizi igienici, ba-

gni ecc.); ed altresì si dovrà accertare e commisurare l'eventuale presenza di case abbandonate per effetto della emigrazione permanente.

3) Accertare il numero degli animali appartenenti rispettivamente agli abitanti del Comune di Rotzo ed agli abitanti delle frazioni di San Pietro e Pedescala, con specificazione del loro genere (bovini, equini, ovini) e della loro attitudine all'uso del pascolo o del traino. Dovrà pure accertarsi, in relazione ai dati reperibili, il numero dei suini.

4) Premessa esatta descrizione analitica delle condizioni geologiche e pedologiche delle terre non ricadenti nel comprensorio demaniale in contesa o di altri beni pubblici o di uso pubblico, ma costituenti i territori di privati del Comune di Rotzo e delle frazioni di San Pietro e Pedescala dell'attuale comune di Valdastico, con riferimento alla climatologia delle località stesse ed alla influenza in particolare del fiume Astico nell'economia del Comune di Valdastico, nonché alla consistenza, ubicazione e dislocazione dei centri abitati delle località suddette e loro caratteristiche:

a) accertare se i terreni del fondo valle siano più poveri perchè acidi e più compatti e quelli di Rotzo siano più porosi e più ricchi; o se più ricchi siano invece i terreni della valle, presentando uno strato più profondo, adatto a colture foraggere, eventualmente irriguo; e se nell'Atopiano di Rotzo la porosità dei terreni sia o meno dovuta ad uno strato di minor profondità, fessurato da rilevanti percentuali di scheletro;

b) accertare, inoltre, se la produttività della superficie agraria sia o meno più ridotta a Rotzo che nel fondo valle per effetto dell'altitudine e della temperatura. Si dovrà accertare anche se ed in quale misura e con quali risultati economicamente apprezzabili nel fondo valle siano coltivabili il grano turco e la vite e se ciò avvenga o meno nel territorio di Rotzo. In complesso, tenendo presenti anche eventuali ulteriori indicazioni delle parti, dovrà riferirsi circa le condizioni dell'agricoltura nei rispettivi territori in contesa, la qualificazione dei prodotti, la distribuzione delle proprietà fondiarie, i sistemi di conduzione, con ogni dato, atto a determinare la comparativa caratterizzazione tecnico-economica dei terreni medesimi;

c) inoltre si dovrà accertare se alle alluvioni (da precisare nella misura) determinate dall'Astico, ed eventualmente dannose per il fondo valle, siano o

meno contrapponibili per Rotzo gli effetti di uragani e trombe d'aria, di cui dovrà pure precisarsi l'entità ed incidenza sulla economia della località;

d) a conclusione si dovrà rilevare il reddito fondiario pro capite di Rotzo e delle due frazioni di San Pietro e Pedescala agli effetti agricoli; e ciò calcolando il reddito netto o beneficio fondiario, escluse le proprietà demaniali e tenendo presenti le sole proprietà private.

5) Accertare, come parametro economico di maggiore o minore benessere delle popolazioni delle località in contesa, la consistenza ed il numero delle attività commerciali, industriali, professionali e turistiche intese nel senso più lato, sia in Rotzo che in San Pietro e Pedescala, tenendo distinti i tipi di attività commerciali, cioè a dire, gli esercizi di generi di prima necessità da quelli di generi voluttuari o di merci che possano indicare un diverso tenore di vita nell'un centro piuttosto che negli altri. Per le industrie dovrà indicarsi la qualità oltre che il numero dei dipendenti (falegnameria, cave di pietra, officine ecc.)

Per le attività professionali sarà indicata l'attività specificamente svolta, ed accertati, in quanto possibile, gli anni di esercizio professionale.

Per le attività turistiche verrà indicato il tipo ed il numero di alloggi destinati ad albergo, locande ed affitto stagionale, con il numero di relative presenze nell'ultimo triennio; il numero dei ristoranti, osterie, distributori di benzina, cinematografi e luoghi di spettacolo, con l'indicazione del numero di posti.

6) Accertare i carichi tributari gravanti comparativamente gli abitanti di Rotzo e delle due frazioni di San Pietro e Pedescala, in rapporto alla consistenza economica delle medesime popolazioni, con specificazione delle diverse imposte applicate, dei loro gettiti complessivi e delle eventuali esistenti esenzioni. Dovrà accertarsi particolarmente l'ammontare globale pro capite dei tributi di ricchezza mobile e complementare.

7) Accertare la situazione finanziaria del Comune di Rotzo e delle due frazioni di San Pietro e Pedescala in rapporto ai rispettivi bilanci comunali ed alle esigenze dei pubblici servizi. Dovrà pure accertarsi l'efficienza e consistenza dei servizi pubblici a vantaggio delle popolazioni delle suddette località, in ciascuna di esse, con specificazione dei costi di gestione.

8) Accertare e riferire i dati di occupazione e di disoccupazione sia in

Rotzo che in San Pietro e Pedescala; accertare e precisare le conseguenze economico-sociali della emigrazione temporanea e permanente presso ciascuna località in tutti gli aspetti positivi e negativi del fenomeno.

9) Elencare ed accertare nella loro consistenza le proprietà di cittadini di San Pietro e Pedescala site nel territorio del Comune di Rozto e così pure eventualmente di cittadini di Rotzo, site nel territorio delle due frazioni di San Pietro e Pedescala.

10) In base ad ispezioni dei registri catastali, riferire circa la attribuzione da parte del Comune di Rotzo ad abitanti della frazione di Pedescala, nelle assegnazioni livellarie avvenute negli anni 1860 - 1867 di terre poste in territorio del Comune di Cogollo, specificando se, trattandosi di beni particolari dei frazionisti di Pedescala, se ne abbia o meno, in quelle assegnazioni, fatto computo a liquidazione di una quota del demanio comune a tutte le frazioni.

Al primo quesito i Consulenti tecnici, dopo aver premesso talune considerazioni sulla natura e sulle conseguenze della emigrazione permanente e di quella temporanea, e dopo avere stabilito quali cittadini si debbono considerare presenti agli effetti della loro indagine, hanno risposto, fornendo i dati seguenti:

Rotzo: unità iscritte nelle liste comunali: 780; unità emigrate permanentemente a fine agosto 1963: 36; popolazione attualmente costituente il Comune: 744.

San Pietro: unità iscritte nelle liste comunali: 1364; unità emigrate permanentemente a fine agosto 1963: 334; popolazione attualmente costituente la frazione: 1030.

Pedescala: unità iscritte nelle liste comunali: 569; unità permanentemente emigrate a fine agosto 1963: 79; popolazione attualmente costituente la frazione: 472.

Riassumendo, il Comune di Rotzo conta una popolazione di 744 persone, mentre le frazioni di San Pietro e Pedescala contano complessivamente una popolazione di 1.502 persone, con la seguente percentuale sul totale della popolazione, costituente attualmente i due centri considerati: Comune di Rotzo: 33.12; frazioni di San Pietro e Pedescala: 66.88.

Per quanto riflette il fenomeno dell'emigrazione, i Consulenti, tenendo pre-

sentì i dati certi del passato e la visione delle prospettive future, hanno affermato che in un futuro non molto lontano l'emigrazione della montagna potrà essere pressochè totale, almeno se riferita alle unità valide e pertanto, a loro avviso, ogni considerazione sull'entità attuale del fenomeno e sull'andamento futuro, previsti in base ad artifici statistici, viene svuotata del suo valore, essendo pressochè scontata come la nuova struttura della società, la nuova struttura produttiva e l'apertura delle barriere del lavoro, a scadenza più o meno breve, nell'area della CEE, siano destinate a mutare radicalmente i termini del problema, creando un assetamento del lavoro, che non potrà prescindere da emigrazioni violente, attualmente prevedibili solo per quei territori, come quelli montani, che per la loro scarsa produttività e per il maggior disagio di vita, verranno abbandonati.

Al secondo quesito i Consulenti tecnici hanno risposto affermando che la quasi totalità delle abitazioni sia di Rotzo che di San Pietro, risulta ricostruita dopo la guerra del 1915 - 18, mentre le abitazioni di Pedescala sono state ricostruite, per quanto concerne il centro della frazione, in un tempo successivo alla distruzione pressochè totale, verificatasi in seguito all'incendio appiccato dalle truppe tedesche il 30 aprile 1945.

Nel complesso le abitazioni sia al piano che al monte presentano un aspetto più curato ed accogliente all'interno che all'esterno.

Per quanto riflette il riscaldamento, i consulenti hanno accertato che esso viene generalmente effettuato a legna e che solo 17 abitazioni risultano riscaldate a nafta o con altro sistema moderno.

Statisticamente, Rotzo presenta n. 266 vani riscaldati a legna e n. 8 a nafta o con altri mezzi, mentre San Pietro e Pedescala presentano n. 422 vani riscaldati a legna e n. 84 vani riscaldati a nafta o con altri mezzi.

Da ciò si rileva che il riscaldamento a mezzo legna è effettuato per le abitazioni di Rotzo nella misura 99.14 per cento, mentre per quelle di San Pietro e Pedescala è effettuato nella misura del 96.26 per cento.

Per quanto riflette il numero delle abitazioni, i consulenti hanno accertato che Rotzo possiede n. 192 fabbricati abitati, con una densità del 3,87 per cento per casa, mentre San Pietro e Pedescala possiedono n. 382 fabbricati abitati, con una densità del 3,93 per cento per casa.

Risultano, poi, n. 55 case abbandonate nel Comune di Rotzo e n. 72 case abbandonate nelle frazioni di San Pietro e Pedescala per effetto della emigrazione permanente.

Relativamente ai servizi igienici, all'acqua corrente ed alla illuminazione, ed in generale al grado di "comfort" esistente nelle abitazioni di Rotzo, di San Pietro e Pedescala, i consulenti affermano che la loro indagine ha rilevato che esso è pressochè uguale per entrambe le popolazioni, con un lieve vantaggio per Rotzo.

Al terzo quesito i consulenti hanno risposto affermando che Rotzo possiede: n. 188 bovini; n. 5 equini; n. 7 ovini; n. 1 caprini; n. 52 suini, mentre San Pietro e Pedescala possiedono complessivamente: n. 163 bovini; n. 5 equini; n. 0 ovini; n. 44 caprini e n. 45 suini.

Tali animali, in entrambi i territori considerati, sono dediti nella quasi totalità all'uso del pascolo, mentre l'uso del traino è attualmente limitato ai pochi equini e saltuariamente a qualche bovino e va del tutto scomparendo, anche perchè soppiantato da una meccanizzazione, già di una certa consistenza.

Per quanto riflette il patrimonio bovino, i consulenti hanno potuto accertare che si è avuto un decremento, relativamente al periodo 1940 - 1963, del 7,4 per cento nel territorio di Rotzo e del 40,7 per cento nel territorio delle frazioni di San Pietro e Pedescala.

I consulenti hanno rinvenuto le cause di tale grande divario nel decremento del patrimonio bovino rispettivamente di Rotzo e di San Pietro e Pedescala, nel fatto che a Rotzo sussiste ancora, sia pure in limiti modesti, una agricoltura organizzata e la popolazione del luogo è ancora costretta a trovare nell'agricoltura la maggior fonte di sussistenza, mentre nelle due frazioni di fondo valle, San Pietro e Pedescala, data anche la relativa vicinanza a centri di una certa importanza come Arsiero, Piovene-Rocchette e Thiene, la popolazione in prevalenza è riuscita a reperire altre fonti di sussistenza, relegando l'esercizio dell'agricoltura ad un ruolo di tutta complementarietà, rispetto ad altre attività più remunerate e meno scomode. La distribuzione del patrimonio bovino per nuclei familiari è, poi, il seguente: a Rotzo 89 famiglie su 209 possiedono bovini, con una percentuale, quindi,

pari al 42,50; a Pedescala e San Pietro 115 famiglie su 451 possiedono bovini, con una percentuale, quindi, pari al 25,40.

Sotto il profilo qualitativo, il bestiame non presenta differenze nei due territori. Si tratta in prevalenza di incroci ottenuti fra le vecchie razze locali con la razza bruna alpina ed in misura ridotta con la frisona italiana di modesta resa annua di latte (18 - 22 quintali annui per capo).

I ricoveri per il bestiame sono nella generalità vetusti, angusti ed irrazionali, e ciò spiega tale modesta resa lattea.

Da giugno a settembre di ogni anno, il bestiame bovino del fondo valle nella quasi totalità va all'alpeggio.

Soddisfatti i fabbisogni familiari, il supero del latte prodotto viene consegnato, per la trasformazione in burro e formaggio del tipo Asiago, ai caselli turnari, che nel fondo valle sono due, uno a San Pietro ed uno a Pedescala. A Rotzo, invece, il supero del latte per circa la metà viene consegnato e lavorato all'unico casello turnario locale, mentre l'altra metà viene conferita al caseificio sociale San Giuseppe.

La produzione casearia è modesta e ritorna ai soci conferenti per essere destinata ad esclusivo uso familiare.

L'allevamento dei suini assume aspetti particolari in entrambi i territori. Prima dell'ultima guerra, ogni famiglia allevava un maiale per destinarlo all'uso familiare. Attualmente tale allevamento familiare è quasi scomparso nel fondo valle, mentre sussiste ancora a Rotzo nella misura del 25 per cento delle famiglie presenti.

Nel fondo valle si è fatta strada l'allevamento dei suini a carattere industriale e nel 1963 esistevano tre porcilaie a ridosso del fiume Astico con una capacità di 150 - 200 capi.

Presso lo stesso fiume è sorto da qualche anno un allevamento di trote per la produzione di avanotti (circa 2.000.000 annui) e tale produzione per quantità e qualità è di portata nazionale.

Crescente importanza sta assumendo in entrambi i territori l'allevamento a carattere industriale del pollo da carne. Sul fondo valle in questi ultimi anni sono sorti cinque ampi capannoni destinati a detto allevamento, con una produzione complessiva mensile pari a circa 12.000 unità.

A Rotzo si possono contare undici allevamenti con una produzione globale mensile di 13.000 unità.

In via di definitiva eliminazione in entrambe le zone risultano gli equini, gli ovini ed i caprini.

Al quarto quesito i consulenti hanno dato le seguenti risposte:

Nel territorio di Rotzo e Valdastico sono presenti le rocce riferentesi all'era terziaria e all'era quaternaria. Nel territorio di Valdastico predominano le rocce dolomitiche del Trias superiore; le testate degli strati di queste rocce sono visibili sul ripido fianco orientale della vallata, soprattutto tra Pedescala e Lucca. Vi sono pure conoidi di deiezione e masse di detriti di falda, che raggiungono e si immergono nei terreni alluvionati di fondo valle: queste aree alluvionali sono in prevalenza occupate dai terreni a prato stabile. Nel territorio di Rotzo i calcarei grigi si estendono con continuità a Nord della stessa strada che da Pedescala va a Rotzo; a Sud della stessa predomina invece il biancone del cretaceo inferiore. Ai margini settentrionali e meridionali dell'affioramento dei terreni del cretaceo inferiore vengono a giorno le rocce del Dogger-Molm, le quali formano due striscie che si allungano in direzione Est-Ovest. Verso il margine dell'Altopiano ad Ovest di Rotzo, in località Castelletto, le rocce del cretaceo scompaiono sotto una vasta massa morenica.

Il territorio di Rotzo è un prodotto della disgregazione e decomposizione della roccia madre sul posto di origine e non presenta, quindi, una composizione minerale molto varia e ciò a scapito della sua fertilità chimica. E' terreno ricco di scheletro e piuttosto incoerente; questo fatto non impedisce, però, lo svilupparsi del fenomeno carsico, attualmente agli inizi, per cui si ha la continua presenza di un drenaggio verticale, che provoca la mancanza di sorgenti di discreta portata e di sorgenti di portata continua nel corso dell'anno. Si tratta, quindi, di terreni che soffrono particolarmente la siccità durante i periodi meno piovosi dell'anno. Soltanto nella zona di Castelletto si verifica un attenuarsi del detto fenomeno e ciò è dovuto alla presenza dello strato morenico, che assorbe maggiormente l'acqua e rende conseguentemente più fresco il terreno.

Oltre all'anomalia di carattere fisico, rappresentata dall'eccesso di scheletro, si riscontra nei detti terreni anche una anomalia chimica, rappresentata dall'acidità,

causata dalla continua liscivazione del calcio e dal secolare apporto di letame. Altre anomalie sono quelle di natura occulta, quali la carenza di fosforo e di azoto assimilabile che, associata all'acidità, costituisce un fattore limitante della produttività. Altro aspetto negativo è rappresentato, infine, dalla morfologia del terreno, e cioè dalla sua declività e dalla accidentalità del rilievo.

Il territorio del Comune di Valdastico, in cui sono comprese le frazioni di San Pietro e Pedescala, risulta, invece, costituito dalle alluvioni dell'Astico e dai detriti colluviali ed alluvionali dei monti circostanti e sopra lo strato inerte i residui più sottili delle alluvioni ed i successivi residui organici di origine vegetale sono venuti a formare lo strato attivo e produttivo, di composizione minerale molto varia e quindi piuttosto fertile, ricco di humus e di sostanze colloidali, suscettibile solo di praticoltura.

In ordine alle condizioni ecologiche, i consulenti hanno accertato che le precipitazioni nevose risultano logicamente maggiori a Rotzo che non nel fondo valle e che la durata media della persistenza al suolo del manto nevoso è di 82 giorni; il che importa che in detto periodo ogni attività agricola viene forzosamente a cessare.

Rotzo, con i suoi 939 mt. s.l.m. raggiunge minimi di temperatura più bassi di quelli toccati da San Pietro e da Pedescala, siti al fondo valle.

Rotzo con il suo clima alpino, più che continentale, ha una limitazione considerevole nell'indirizzo agricolo, in quanto risultano inattuabili tutte quelle colture eccessivamente sensibili alle troppo basse temperature invernali.

La piovosità risulta piuttosto abbondante in entrambi i territori di Rotzo e San Pietro e Pedescala, ma il fenomeno carsico di Rotzo e la particolare costituzione del sottostante strato inerte ghiaioso-ciottoloso di San Pietro e Pedescala rendono il terreno particolarmente permeabile e quindi siccitoso e poco adatto per le coltivazioni nel periodo estivo.

Nel fondo valle è, però, realizzabile una razionale irrigazione, mentre ciò non è possibile nel territorio di Rotzo, anzitutto per la mancanza di sorgenti e poi per la particolare conformazione e giacitura dei terreni.

Per quanto riflette la luce, che ha fondamentale importanza per la vita dei vegetali, i consulenti hanno accertato che, a differenza del territorio di Rotzo, il quale gode di un'ottima esposizione, il territorio di Valdastico si trova chiuso ad

Est e ad Ovest dai monti e ciò porta ad una riduzione del periodo di insolazione, specie in primavera ed in autunno, con una riduzione di 4 ore giornaliere di irradiazione solare.

Per quanto concerne l'influenza dei venti, entrambi i territori ne risultano soggetti, sia pure in misura differente.

Infatti, nel fondo valle, grazie anche alla sua configurazione, l'intensità dei venti non raggiunge mai valori elevati, tali da produrre danni alle persone ed alle cose. Non così sull'Altopiano di Rotzo, dove, a causa della sua esposizione particolarmente aperta, la violenza frequente dei venti provoca talvolta uragani e trombe d'aria, con danni talora assai notevoli alle coltivazioni ed ai fabbricati.

In ordine alla consistenza, ubicazione e dislocazione dei centri abitati di Rotzo, San Pietro e Pedescala ed alle loro caratteristiche, i consulenti hanno accertato che Rotzo è collegato con San Pietro e Pedescala da due strade, assai tortuose e ricche di stretti tornanti in condizioni di transitabilità pessime e misurano rispettivamente Km. 8 e Km. 10.

Istituendo un confronto sotto il profilo della consistenza, ubicazione e dislocazione, si rileva subito una sostanziale differenza, che è data dal fatto che il territorio di Rotzo, con una altitudine media di 900 mt. s.l.m. è un Comune di montagna, mentre San Pietro e Pedescala risultano costituite da una vasta zona pianeggiante a fondo valle, divisa da una strozzatura formata dal corso del fiume Astico, con un alternarsi di pianori collinosi e strapiombi della montagna.

A San Pietro ed a Pedescala si riscontra una maggiore dispersione delle contrade, mentre a Rotzo con le sue due contrade di Castelletto ed Alberedo, si presenta una concentrazione maggiore, sia pur relativa, ed una discreta omogenità.

Ciò viene confermato dal fatto che la rete di strade comunali, limitatamente ai raccordi fra contrade e rispettive sedi comunali, per San Pietro misura globalmente Km. 12, mentre per Rotzo misura Km. 4.

Circa il numero dei fabbricati, occupati da altrettanti nuclei familiari, i consulenti hanno accertato che San Pietro e Pedescala ne hanno 451, mentre Rotzo ne ha 209, e che per quanto riflette consistenza e dislocazione dei centri abitati, che lo compongono, Rotzo presenta una situazione migliore rispetto a San Pietro

e Pedescala, ma che la situazione si capovolge allorchè si esaminano le località in parola.

Infatti, i centri di fondo valle presentano una più breve e più agevole rete di comunicazione con i centri di maggiore sviluppo economico della pianura, mentre Rotzo, ad una più considerevole distanza, unisce un maggior disagio costituito dal fatto che può essere raggiunto soltanto attraverso strade di montagna (da San Pietro e da Pedescala), entrambe assai tortuose e di difficoltosa transitabilità, a causa del loro tracciato ed in pessime condizioni generali.

Circa l'influenza del fiume Astico sulla economia del fondo valle, i consulenti hanno potuto accertare che a tale fiume sono legati grossi interessi a prevalente carattere industriale, localizzati a valle dei centri in esame, che, purtroppo, condizionano gli interessi prettamente agricoli, caratterizzanti, invece, il territorio considerato.

E' noto, infatti, come l'agricoltura del luogo si sia sempre basata principalmente sullo sfruttamento di quella ampia zona coltivata a prato stabile che si estende lungo il corso dell'Astico e che dall'Astico stesso, attraverso le sue alluvioni, ha avuto origine. E' un vasto territorio, che per non meno di un centinaio di ettari, proprio per la sua vicinanza al fiume, può usufruire del beneficio irriguo, beneficio, però, realizzato e tuttora realizzabile solo in parte, a causa del carattere torrentizio dell'Astico e della mancanza di opere stabili per regolarne il corso.

A proposito dell'influenza del fiume Astico sulla economia agricola locale, i consulenti richiamano quanto già detto in risposta al quesito 3, e cioè, l'allevamento di trote, per la produzione degli avanotti, reso possibile grazie alla omo-termia ed alla particolare purezza delle acque, che consente altresì una discreta pescosità di trote e di "marsoni" che costituiscono, presso alcune trattorie locali, un piatto forte stagionale, che richiama, specie a Pedescala, buongustai anche da fuori provincia.

Circa la produttività del terreno e la qualificazione dei prodotti, i consulenti, dopo d'aver ricordato le caratteristiche fisico-chimiche del medesimo e dopo d'aver detto che la mancanza di opportune operazioni colturali, quali la graduale rottura dei prati e la successiva ricostituzione del cotico erboso migliorato, mediante la normale ripuntatura, incide negativamente sulla quantità e sulla qualità

del prodotto, affermano che nel fondo valle in annate piovose sono risultati fattibili tre sfalci (maggengo, agostano, e terzuolo) con una produzione media totale di fieno aggirantesi sui 50 - 60 q.li, per ha., cui devesi aggiungere il pascolo, mentre in annate di particolare siccità, lo sfalcio si limita al solo maggengo, con una produzione di fieno pari a 20 - 25 q.li per ha.

Il che può dare la misura abbastanza esatta, in termini di convenienza economica, della necessità di garantire il ripristino del soccorso irriguo con derivazione delle acque dell'Astico, poichè soltanto l'acqua, sia pure in misura modesta, così ricavata, è in grado di offrire la possibilità di effettuare i tre sfalci, con risultati che potrebbero garantire una produzione media costante annua pari a 70 - 80 q.li per ha. di fieno, da considerare senz'altro ottimo.

A Rotzo, invece, la prateria, pur soggetta ogni anno più o meno alla siccità estiva, risulta più curata e si basa principalmente, oltre al pascolo naturale, sui prati stabili e su quelli da vicenda (in prevalenza trifogliati); i prati stabili periodicamente vengono rotti e la successiva ricostruzione da qualche tempo risulta realizzata con appropriati miscugli di sementi foraggere selezionate.

Per quanto riflette gli altri prodotti agricoli, a fondo valle si hanno modeste superfici a frumento, il cui prodotto unitario non copre assolutamente le spese; altrettanto può dirsi della coltivazione del granoturco, localizzata pressochè esclusivamente nella plaga adiacente al cimitero di Pedescala, con risultati economici negativi; anche la coltivazione della patata, effettuata in numerosi, ma piccolissimi appezzamenti, mira a soddisfare soltanto il fabbisogno alimentare familiare, ma con risultati economici non soddisfacenti; la coltivazione della vite offre risultati quantitativamente e qualitativamente trascurabili.

A Rotzo, dove la coltivazione della vite e del granoturco è inattuabile, prende sempre più consistenza la coltivazione della patata, specie nella oasi di Castelletto, dove si è riusciti ad ottenere dal competente Ministero dell'Agricoltura la istituzione di un centro di moltiplicazione di patate da seme (Bintje), ciò che dovrebbe assicurare, oltre al collocamento del prodotto, anche un prezzo più remunerativo: i produttori consorziati hanno coltivato nel 1963 circa 12 ha. a patate, ottenendo una produzione pari a circa 120 q.li, per ha.

In entrambi i territori, infine, sia pure in limiti diversi dalla differente alti-

tudine, l'orticoltura presenta aspetti di buona consistenza ed è costituita dall'orto familiare che offre la gamma dei prodotti stagionali più comuni, intesi a fronteggiare i bisogni della famiglia.

Concludendo su tale punto delle indagini, i consulenti affermano che tutte le produzioni medie unitarie per ha., ottenibili sia sull'Altopiano, come a fondo valle, si possono considerare irrisorie, se confrontate con le analoghe produzioni unitarie, ottenibili, invece, in pianura e pertanto dal punto di vista economico non appaiono assolutamente convenienti.

In ordine alle condizioni dell'agricoltura nei rispettivi territori in contesa, alla distribuzione fondiaria, ai sistemi di conduzione, con i dati necessari per determinare la comparativa caratterizzazione tecnico-economica dei terreni medesimi, i consulenti, dopo di aver premesso talune considerazioni d'ordine generale sulla evoluzione dell'agricoltura italiana, affermano che gli aumenti progressivi della capacità e dei mezzi produttivi attuati in pianura, le sempre più facili e più rapide comunicazioni hanno posto in crisi tutto il sistema agricolo delle due zone di Rotzo e di San Pietro e Pedescala, ma con una concreta differenziazione dei due territori.

Infatti, nel fondo valle si è riscontrato un maggiore abbandono della terra, tanto che nel 1963 porzioni di prato stabile non furono nemmeno falciate, e ciò per effetto dell'emigrazione e dell'impiego della manodopera in altri settori maggiormente retribuiti.

Nell'Altopiano, invece, pur verificandosi in maniera accentuata il fenomeno emigratorio, e pur risultando abbandonate le terre più scomode ed ingrate, le terre rimaste in coltivazione vengono trattate con sistemi più moderni e razionali e su di essi si attuano delle iniziative coraggiose, come l'istituzione di un centro di moltiplicazione di patate da seme, di cui sopra si è fatto cenno. Il che significa che l'attività agricola, intesa come fonte di reddito, certamente più scomoda e quindi meno retribuita rispetto al fondo valle, sull'Altopiano resiste a dispetto anche di sconvolgimenti radicali.

Circa le prospettive future dell'agricoltura nelle zone in esame, i consulenti affermano che il grandioso piano di bonifica previsto e già in via di realizzazione per l'intero fondo valle di ha. 102.680 consentirà a tale territorio, in cui sono

compresi San Pietro e Pedescala, la possibilità di avere prati stabili polifiti, finalmente irrigui e non più minacciati dalle periodiche alluvioni dell'Astico, con conseguente allevamento di bestiame altamente selezionato ed una produzione casearia di qualità, nonché una frutticoltura specializzata, in particolare la coltivazione del melo, la quale troverebbe in loco condizioni ecopedologiche particolarmente favorevoli, così come le ha trovate in alcune vallate dell'Alto Adige, che per molti versi presentano caratteristiche analoghe a quelle della zona in esame.

Oltre a ciò, con l'intervento della tecnica specializzata, potrebbero prendere corpo e consistenza maggiori altri allevamenti, a carattere industriale, (quali ad esempio la trotticoltura), facilitati da condizioni ambientali favorevoli e provocati dalla domanda di mercato.

A Rotzo, invece, si afferma una agricoltura basata sul ritorno dei terreni alla loro destinazione naturale; tutte le terre, che per declività ed accidentalità di rilievo, (e sono in netta prevalenza), non consentono una proficua utilizzazione, dovranno essere restituite al bosco, con qualche inclusione di prato-pascolo migliorato, ed insieme andranno a formare parte di organiche aziende agro-silvo-pastorali; il che potrebbe consentire di ancorare in loco la residua popolazione attualmente presente.

In ordine alla comparazione fra le alluvioni del fiume Astico nel fondo valle e gli uragani e trombe d'aria in Rotzo, i consulenti hanno potuto accertare che entrambi i territori risultano soggetti a calamità naturali.

A fondo valle è il fiume che le provoca con le sue periodiche piene e successive esondazioni, mentre a Rotzo esse sono originate dal periodico verificarsi di uragani e trombe d'aria.

In primavera ed in autunno periodicamente il fiume va soggetto a piene, che spesso causano lo straripamento delle acque, con danni di norma limitati ai terreni circostanti, tutti coltivati a prato stabile polifito. Tali danni spesso si esauriscono con i negativi effetti legati ad una eccessiva permanenza dell'acqua sul cotico erboso, accompagnati in qualche zona da inghiaiatura. Tra le maggiori alluvioni, i consulenti ricordano quella verificatasi nel settembre del 1960, i cui danni furono stimati dal Genio Civile di Vicenza in 130.000.000 di lire, riferentisi prevalentemente alle opere idrauliche, a ponti, a passerelle, strade, ivi compresa

quella statale n. 350 ecc. Per quanto riflette Rotzo, i consulenti ricordano: l'uragano del 9 giugno del 1936, che causò danni alle coltivazioni valutati in lire 7.587.700 (valore 1936); l'uragano del 27 settembre 1942, che provocò danni vari, tra cui lo scoperchiamento di diverse case, valutati in L. 18.038.45 (valore 1942); l'uragano del 1° giugno 1962, che provocò danni alle coltivazioni ed ai fabbricati per un valore di L. 16.000.000.

Circa il reddito fondiario pro capite di Rotzo e delle frazioni di San Pietro e Pedescala, i consulenti affermano che allo stato dei fatti si può dire che oggi, in entrambi i territori in esame, l'attività agricola è volta a produrre, nei limiti ben determinati imposti dalle differenti condizioni pedologiche ed ecologiche di ciascun ambiente, quanto è più possibile per fronteggiare alla meglio il quotidiano problema alimentare della sopravvivenza e, di regola, con risultati incompleti.

Nel fondo valle esistono maggiori possibilità concrete, perchè l'economia agricola della zona poggia principalmente sull'allevamento del bestiame da latte, confortato da una consistenza di prati-pascoli e di prati stabili polifiti ed integrato da una pluricoltura che si articola su di una più vasta gamma di prodotti (ortaglia, frutta, grano, granoturco, patata, vite, foraggi).

All'opposto, Rotzo, eccezione fatta dell'oasi di Castelletto, si avvale di una economia prevalente silvo-pastorale, che poggia sull'allevamento della vacca da latte, legato ai prati-pascoli ed ai prati da vicenda, senza il conforto del beneficio irriguo, presente, invece, nel fondo valle.

A titolo semplicemente indicativo, i consulenti riportano, infine, le rilevazioni statistiche dell'I. R. S. E. V. che per il 1962 dà per la zona agraria n. 1, comprendente Rotzo, una produzione lorda vendibile globale pari a L. 1.078.000.000, con una media riferita ad ogni ha. di L. 56.004, mentre per la zona agraria n. 3, comprendente Valdastico, la produzione lorda vendibile risulta di complessive L. 1.411.000.000, con una media, sempre riferita ad ha. pari a L. 74.400.

Al quesito quinto i consulenti hanno risposto affermando che sia a Rotzo, che a Pedescala e San Pietro non esiste industria, ma un artigianato, che solo in pochi casi assume la configurazione della piccola industria, come quella inerente alla produzione di articoli casalinghi in legno e metallo, sita a San Pietro, e che risulta mo-

dernamente strutturata, con personale amministrativo, tecnico ed operaio per il numero complessivo di 39 persone.

A San Pietro e Pedescala, come già detto, esiste un'industria di allevamenti (polli, suini e trote). A Rotzo l'industria assorbe il 4,97 per cento della popolazione globale, mentre a San Pietro e Pedescala gli addetti a tale attività rappresentano il 6,66 per cento.

Le persone che si dedicano ad una attività commerciale in San Pietro e Pedescala sono 60, mentre a Rotzo sono 29.

Rotzo è nettamente favorito nel settore turistico rispetto a San Pietro e Pedescala. A Rotzo, poi, esistono le condizioni per un miglioramento futuro (altitudine, esposizione, maggior propensione della società moderna verso la villeggiatura ecc.), mentre a San Pietro e Pedescala si potranno avere dei vantaggi indiretti, legati allo sfruttamento del passaggio turistico stagionale ed in particolare di quello festivo.

Nulla di più è presumibilmente possibile a fondo valle, nel settore turistico, e ciò è confermato indirettamente dal fatto che la disponibilità di camere per il pernottamento dei forestieri ammonta soltanto a 10, senza possibilità di incremento.

A Rotzo, invece, esiste una organizzazione più completa con due locande con 11 stanze complessive ad apertura continuativa e 122 stanze presso privati a disposizione dei turisti. Le presenze dei turisti sono state a Rotzo n. 20.000 per il 1961; 20.000 per il 1962 e 20.500 per il 1963; ma i consulenti affermano che si tratta di dati non attendibili, in quanto essi sono serviti esclusivamente per l'assegnazione di un compenso straordinario al portalelettere da parte delle PP.TT. e che pertanto tali dati debbono essere ridotti per lo meno alla metà, avuto riguardo all'effettiva capacità ricettiva di Rotzo.

A San Pietro e Pedescala si contano 6 osterie, e una locanda, 1 bar ed 8 trattorie, le quali sfruttano la pescosità dell'Astico ed il passaggio turistico, specialmente quello diretto a Folgaria ed a Lavarone, affidandosi alla fama che si sono creata per la squisitezza del pesce da loro servito.

In entrambi i territori, i consulenti hanno riscontrato l'assoluta mancanza di un ceto professionale, ad eccezione del medico e del farmacista, quest'ultimo

solo a fondo valle, giacchè a Rotzo non esiste farmacia, ma solo un armadio farmaceutico presso l'ambulatorio medico.

Al sesto quesito i consulenti hanno risposto, affermando che per l'imposta terreni, Rotzo ha un imponibile di L. 12.083.749, con un tributo di L. 538.997 che, pro capite, viene ad essere di L. 724,45, mentre San Pietro e Pedescala hanno un imponibile di L. 7.306.600, con un tributo di L. 326.886 che, pro capite, viene ad essere di L. 217,63. Per l'imposta fabbricati, l'imponibile di Rotzo è di lire 312.900 con un tributo di L. 96.427 mentre quello di San Pietro e Pedescala è di L. 282.700, con un tributo di L. 87.130. Per l'imposta di Ricchezza Mobile, l'imponibile di Rotzo è di L. 2.039.000, con una imposta di L. 338.338, che pro capite viene ad essere di L. 454,82, mentre quella di San Pietro e Pedescala è di L. 14.627.000, con un tributo di L. 2.828.856 che pro capite viene ad essere di L. 1883,37, il che significa che ogni cittadino di San Pietro e Pedescala paga circa 4 volte il tributo corrisposto da ciascun cittadino del Comune di Rotzo. Per l'imposta complementare l'imponibile di Rotzo è di L. 6.660.000, con un tributo di L. 234.978, che pro capite viene ad essere di L. 315,83, mentre quello di San Pietro e Pedescala è di L. 10.300.000, con un tributo di L. 398.088, che pro capite viene ad essere di L. 265,63. Per i tributi comunali, infine, quelli pagati a Rotzo sono di L. 389.956, con una ripartizione pro capite di L. 52.400, mentre quelli pagati a San Pietro e Pedescala sono di L. 593.724, con una ripartizione pro capite di L. 395,30.

Riassumendo: il carico pro capite gravante sulle popolazioni è di L. 3479,32, per Rotzo e di L. 4238,68, per San Pietro e Pedescala.

Rispondendo al settimo quesito, i consulenti hanno accertato che il Comune di Valdastico, per l'esercizio finanziario del 1963, ha avuto una entrata di lire 42.555.543, ed una uscita di L. 37.967.168, con un avanzo economico di lire 4.588.375, mentre il Comune di Rotzo ha avuto una entrata di L. 21.618.741, ed una uscita di L. 29.364.995, con un disavanzo economico di L. 7.746.254.

I consulenti hanno infine accertato che le spese per i servizi pubblici si aggirano per entrambi i Comuni su L. 6.000.000 annue.

Al quesito ottavo, i consulenti hanno risposto affermando che nel 1963 il fenomeno della disoccupazione presentava i seguenti dati: Rotzo 46 disoccupati

su una popolazione di 744 persone, con una percentuale quindi del 6,18 — San Pietro e Pedescala 41 disoccupati su una popolazione di 1.502 persone, con una percentuale quindi del 2,72.

In ordine alle conseguenze economico-sociali dell'emigrazione temporanea e permanente, i consulenti hanno accertato che la conseguenza più vistosa e preoccupante è il costante deflusso delle unità produttive, per cui sui territori in causa sono rimasti in assoluta prevalenza lavoratori anziani, donne e giovanissimi. Altra conseguenza è quella del sostentamento dei giovani e dei vecchi, che viene risolto per molti nuclei familiari con le rimesse degli emigrati e con il reddito della poca terra, che quasi la totalità delle famiglie possiede.

Rispetto a tale problema, si trova in svantaggio il territorio meno industrializzato e meno ricco di attività commerciali, le quali potrebbero assumere il ruolo di fondi di reddito sufficiente, ruolo che invece è impossibile per l'agricoltura, così come è ora organizzata.

Il numero delle persone che godono di una pensione per titoli vari (guerra, invalidità, I. N. P. S.) è di 89 a Rotzo, con una percentuale del 49,19; mentre quello di San Pietro e Pedescala è di 203, con una percentuale del 47,22.

Rispondendo al nono quesito, i consulenti hanno accertato che la proprietà di cittadini di San Pietro e Pedescala in Rotzo ammonta ad ha. 62.54.55, mentre quella dei cittadini di Rotzo in San Pietro e Pedescala ammonta ad ha. 4.33.16.

Al decimo ed ultimo quesito i consulenti non sono stati in grado di dare alcuna risposta, non essendo riusciti a rintracciare l'atto divisionale delle terre incolte e delle assegnazioni livellarie avvenute negli anni 1860 - 1867 a favore degli abitanti di Rotzo, e frazioni, site in territorio del Comune di Cogollo.

Questo largo riassunto della relazione dei suddetti consulenti tecnici offre al decidente il quadro approssimativamente esatto delle condizioni in cui si trovano rispettivamente Rotzo, da un lato, e San Pietro e Pedescala, dall'altro, per quanto concerne la loro popolazione, la loro economia ed i loro bisogni.

Ma prima di procedere oltre per la determinazione delle quote del demanio comune di cui è causa, che debbono essere attribuite in proprietà di Rotzo da una parte, ed a San Pietro e Pedescala, dall'altra, sulla base delle risultanze della predetta relazione, è necessario dire che mentre il Comune di Rotzo sostanzialmente

accetta i dati forniti dai consulenti, il Comune di Valdastico, invece, ne fa oggetto di una dura critica.

Infatti il Comune di Valdastico afferma che sul presupposto di previsioni avveniristiche e di trasformazioni che nel giro di pochissimi anni sarebbero stati in grado di dare un nuovo volto a tutta la Nazione, fin nelle sue valli più dimenticate, i due consulenti avrebbero impostato una configurazione del futuro delle due comunità (Rotzo, da un lato, e San Pietro e Pedescala dall'altro), che proprio sulla dicotomia industria-agricoltura dell'aspetto economico nazionale si incentra e fa perno.

Presi dal miraggio — continua il Comune di Valdastico — di un rapido trasformarsi di tutta la nostra economia, i periti avrebbero immaginato che nel vicinissimo futuro il livello della industrializzazione avrebbe raggiunto il territorio di cui è causa, dando a Pedescala e a San Pietro la possibilità di avere una economia a tipo industriale, mentre Rotzo sarebbe invece destinato ad un futuro unicamente agricolo, con rapida conversione della sua economia al tipo silvo-pastorale.

Tale fantasiosa teoria — sempre secondo il pensiero del Comune di Valdastico — ispirata da euforiche e semplicistiche previsioni generali, pervaderebbe tutta la valutazione dei dati raccolti dai consulenti d'ufficio ed avrebbe determinato perfino la stessa raccolta e selezione del materiale statistico. Dal che sarebbe uscito un quadro ben lontano dal rispecchiare obbiettivamente la realtà: un quadro in cui tutti i dati sarebbero, sia pure inconsciamente, piegati a convalidare una interpretazione preconstituita, donde la necessità di stare in guardia nei confronti della perizia d'ufficio, per accostarsi ai problemi del "bisogno" di Rotzo capoluogo e delle sue ex frazioni di San Pietro e Pedescala.

Il Commissario non ritiene fondate simili pesanti censure mosse dal Comune di Valdastico alla relazione dei consulenti d'ufficio, giacchè in linea generale, come bene ha osservato la difesa del Comune di Rotzo, non si può sottovalutare quell'insieme di osservazioni, che i consulenti stessi hanno dedicato alla rilevazione delle condizioni delle parti contendenti. Infatti, non è possibile valutare una situazione economica solo statisticamente, giacchè essa rappresenta un momento nella storia di una evoluzione e non si potrebbe comprendere quel momento, se

non tenendo conto del passato e contemporaneamente delineando la linea dello sviluppo futuro sulla base delle indicazioni emergenti dal presente.

Tale metodo è stato seguito, appunto, dai consulenti tecnici d'ufficio ed il Commissario non può che farlo proprio, dal momento che deve essere emanata una decisione, accertativa non soltanto di diritti attuali, ma tale anche da consentire un assestamento che possa servire per il futuro delle popolazioni di Rotzo, da una parte e di San Pietro e Pedescala, dall'altra.

Infatti, i bisogni di cui parla l'art. 8 della legge del 1927 vanno visti, non solo tenendo conto del presente, ma anche dell'immediato futuro, così come è dato prevederlo sulla base di elementi di fatto, da cui è possibile dedurre criteri di previsione di quanto presumibilmente potrà verificarsi nella vita di una comunità.

Ciò osservato, vanno presi in esame i dati forniti dai consulenti tecnici, relativi a tutte le componenti del criterio da tener presente per la formazione delle predette quote.

Il primo elemento si riferisce logicamente alla popolazione, riguardata non solo nel suo aspetto numerico, ma anche in quello professionale, giacchè è la popolazione che fornisce la prima misura per la determinazione di quanto del demanio civico comune deve essere attribuito a ciascun soggetto della comunione.

I dati numerici sono quelli sopra detti, e cioè, 744 persone effettivamente viventi nel Comune di Rotzo, e 1502 le persone effettivamente viventi nelle due frazioni di San Pietro e Pedescala, con la percentuale sul totale della popolazione, costituente attualmente i due centri considerati, rispettivamente del 33,12 e del 66,68.

Le attività che esplicano tali popolazioni sono essenzialmente quelle della agricoltura e dell'artigianato, il quale ultimo solo in pochi casi assume la configurazione della piccola industria, che, come sopra si è riferito, secondo gli accertamenti dei consulenti d'ufficio, assorbe il 4,47 per cento della popolazione globale a Rotzo, mentre assorbe a San Pietro e Pedescala il 6,66 per cento.

Circa le prospettive future dell'agricoltura nelle due zone in esame, secondo gli accertamenti eseguiti dai consulenti d'ufficio, il grandioso piano di bonifica previsto è già in via di attuazione per l'intero fondo valle di ha. 102.680 consentirà a tale territorio, in cui sono compresi San Pietro e Pedescala, la possibilità di

avere prati stabili polifiti irrigui, con un conseguente allevamento del bestiame, altamente selezionato, una produzione casearia di qualità, nonché una frutticoltura specializzata. Accanto a tali produzioni si potranno avere altre attività a carattere industriale, quali ad esempio la triticultura, già in atto. A Rotzo, invece, zona montuosa, ricca di scheletro roccioso e priva della possibilità della irrigazione, si affermerà una agricoltura basata sul ritorno dei terreni alla loro destinazione naturale, e cioè al bosco, con qualche inclusione di prato-pascolo migliorato, che, insieme, andranno a formare parti di organiche aziende agro-silvo-pastorali, capaci di ancorare in loco la residua popolazione attualmente presente.

Nel settore turistico, la popolazione di Rotzo è nettamente favorita, rispetto a quella di Pedescala e San Pietro, e ciò per la ubicazione di Rotzo in una zona di montagna e per le condizioni, che permetteranno un miglioramento futuro, come a riguardo si sono espressi i consulenti tecnici.

Entrambi i territori in cui le popolazioni in esame vivono ed operano sono soggetti a calamità naturali come i consulenti hanno posto in evidenza, giacchè, mentre il fondo valle è soggetto alle periodiche piene del fiume Astico, l'altopiano di Rotzo è soggetto, invece, al periodico verificarsi di uragani e trombe d'aria, che provocano notevolissimi danni alle coltivazioni ed ai fabbricati.

Circa il reddito fondiario, a Valdastico si ha un reddito medio di L. 74.400 per ha., mentre a Rotzo si ha un reddito medio di L. 56.004 per ha.

Per quanto riflette l'imposta di Ricchezza mobile, l'imponibile di Rotzo è di L. 2.039.000, con una imposta di L. 338.338 che pro capite viene ad essere di L. 454,82, mentre l'imponibile di San Pietro e Pedescala è di L. 14.627.000 con un tributo di L. 2.828.856, che viene ad essere pro capite di L. 188.337.

Per le altre imposte, i dati raccolti dai consulenti tecnici e sopra riportati denunciano una situazione analoga.

Circa la disoccupazione, Rotzo ne ha il 6,18 per cento sulla popolazione presente, mentre San Pietro e Pedescala ne hanno complessivamente il 2,72 per cento.

Per quanto concerne le abitazioni, ricostruite in entrambi i territori considerati dopo il primo e secondo conflitto mondiale, Rotzo ne conta 192 in buono stato di conservazione, con 266 vani riscaldati a legna ed 8 a nafta od altri mezzi,

mentre San Pietro e Pedescala ne contano complessivamente 382, con 442 vani riscaldati a legna ed 84 riscaldati a nafta o con altri mezzi, con una percentuale rispettiva del 99,14 per Rotzo e del 96,26 per San Pietro e Pedescala.

Le condizioni igieniche delle abitazioni di entrambi i territori sono pressochè uguali, con un leggero vantaggio per Rotzo.

Il secondo elemento delle indagini dei consulenti tecnici si riferisce al numero degli animali mandati a pascolare.

Orbene, si è visto come Rotzo abbia 188 bovini, 5 equini, 7 ovini, 1 caprino e 52 suini, mentre San Pietro e Pedescala hanno complessivamente 163 bovini, 5 equini, 44 caprini e 45 suini.

Tali animali in entrambi i territori considerati sono dediti nella quasi totalità all'uso del pascolo.

I consulenti tecnici hanno accertato relativamente al patrimonio bovino che nel periodo 1940 - 1963 si è avuto un decremento del 7,4 per cento nel territorio di Rotzo e del 40,7 per cento nel territorio di San Pietro e Pedescala ed hanno spiegato il grande divario tra i due decrementi con il fatto che a Rotzo sussiste ancora un'agricoltura organizzata e la popolazione è costretta ancora a trovare nell'agricoltura la maggior fonte di sussistenza, mentre nelle due frazioni di fondo valle, San Pietro e Pedescala, data anche la relativa vicinanza a centri di una certa importanza, la popolazione è riuscita a reperire altre fonti di sussistenza, relegando l'esercizio dell'agricoltura ad un ruolo di tutta complementarietà, rispetto ad altre attività più remunerate e meno scomode.

La distribuzione del patrimonio bovino, per nuclei familiari, è, come sopra si è detto, la seguente: a Rotzo 89 famiglie su 209 possiedono bovini, con una percentuale pari al 42,50, mentre a San Pietro e Pedescala 115 famiglie su 451 possiedono bovini con una percentuale del 25,40.

Nel fondo valle, poi, si è fatta strada, come pure sopra si è detto, l'allevamento dei suini a carattere industriale, con tre porcillaie a ridosso del fiume Astico, con una capienza di circa 200 capi, nonchè un allevamento di avanotti di portata nazionale.

In entrambi i territori, infine, crescente importanza sta assumendo l'allevamento a carattere industriale del pollo da carne, con una produzione mensile

di circa 12.000 unità a San Pietro e Pedescala e circa 13.000 unità a Rotzo.

Dalla combinazione dei predetti fattori, si ricava il terzo elemento, e cioè quello riflettente i bisogni di Rotzo, da una parte, e di San Pietro e Pedescala, dall'altra, elemento che insieme ai due primi, forniscono concretamente la misura in base alla quale deve essere determinata la quota di cui all'art. 8 della legge del 1927.

In ordine a quest'ultimo punto, e cioè alle condizioni di vita delle popolazioni ed ai loro bisogni, grande è il dissenso delle parti in causa.

Infatti, la difesa del Comune di Valdastico, dopo un'amplessima analisi e relativa critica dei dati risultanti dalla consulenza d'Ufficio, afferma che il "bisogno" delle popolazioni di San Pietro e Pedescala sarebbe maggiore di quello della popolazione di Rotzo.

La situazione attuale — continua la difesa di Valdastico — è definibile con riguardo ad entrambe le zone come situazione di modestissimo benessere, ma la povertà è nettamente più acuta, per molti aspetti, nelle frazioni di valle.

Infatti, l'agricoltura — sempre a dire della detta difesa — si presenterebbe meglio organizzata a Rotzo, ove essa sarebbe in grado di fornire redditi pro capite superiori a quelli della valle. Le occupazioni industriali, artigianali e commerciali sono in entrambe le zone assai limitate, ma anche in questo campo, peraltro, Rotzo mostrerebbe qualche segno di superiorità, ed in particolare, una attività speciale già in pieno sviluppo, il turismo. Le migliori condizioni economiche di Rotzo sarebbero riflesse dalle cartelle dei tributi statali e locali. La posizione finanziaria del Comune di Valdastico apparirebbe molto più grave di quella del Comune di Rotzo; con una popolazione più che tripla, il bilancio porterebbe presso a poco lo stesso totale di spese di quello di Rotzo, e lo squilibrio si accentua ancor di più ove si tiene conto che Rotzo sta per essere sollevato da ogni onere relativo alla manutenzione della sua rete stradale, mentre su Valdastico incombe il pericolo delle ricorrenti piene del fiume, che gli dà il nome. La popolazione produttiva sarebbe più numerosa sull'Altopiano, mentre l'emigrazione inciderebbe più nettamente a valle. Quanto alle promesse del futuro, infine, esse sarebbero strettamente condizionate dalle possibilità di sviluppo piuttosto limitate dalla situazione presente.

La difesa di Rotzo, dal suo canto, afferma che la relazione dei consulenti d'ufficio sarebbe decisamente favorevole alla sua popolazione.

Infatti, mentre a Rotzo le comunicazioni sono estremamente disagiati, essendo affidate soltanto a strade di montagna, tortuose e di difficile transitabilità, oltre che in pessime condizioni, all'opposto entrambi i centri di fondo valle hanno una più breve e più agevole rete di comunicazione con i centri di maggior sviluppo economico della pianura. Le condizioni dell'agricoltura sarebbero, poi, appena sufficienti ad ancorare in loco la residua popolazione presente a Rotzo, il che sarebbe bastevole a spiegare in quali condizioni tale popolazione versi.

Infine mentre Rotzo assorbe il 4,97 per cento della popolazione globale nel campo dell'industria, San Pietro e Pedescala ne assorbono, invece, il 6,66 per cento.

Questi tre elementi della relazione dei consulenti d'ufficio sarebbero particolarmente indicativi delle condizioni economiche di un paese, perchè le comunicazioni, l'agricoltura e l'industria sono i principali elementi di benessere e di progresso. Ora tutti e tre questi elementi porterebbero — conclude la difesa di Rotzo, a constatare una situazione di vantaggio per le due frazioni distaccate nei confronti del vecchio capoluogo.

Sulla base delle predette rispettive considerazioni, il Comune di Valdastico chiede, come già si è detto, che gli sia attribuito in proprietà il 78 per cento del demanio civico di cui è causa e che il rimanente 22 per cento sia attribuito al Comune di Rotzo.

A sua volta, il Comune di Rotzo chiede che, ove non si possa addivenire alla divisione per quinti del demanio stesso, questo sia diviso in modo tale da assicurargli la proprietà di una quota maggiore, idonea a soddisfare i migliori bisogni della sua popolazione.

Il Commissario ritiene che entrambe le richieste di cui sopra siano da disattendere, ritenendo sulla base dei dati acquisiti in causa e non sostanzialmente intaccati dai difformi pareri dei consulenti del Comune di Valdastico, che i bisogni, i quali riassumono gli altri elementi di cui all'art. 8 della legge, siano pressochè uguali per il Comune di Rotzo e per le sue ex frazioni di San Pietro e Pedescala, e ciò per le seguenti considerazioni.

In primo luogo, il distacco delle frazioni di San Pietro e Pedescala dal vec-

chio Comune di Rotzo ha innegabilmente arrecato al Comune medesimo considerevoli pregiudizi, dopo secoli di vita in una sola comunità, così come si era instaurata per effetto del più volte mentovato Lodo Piovene del 1578, che aveva dato esistenza, dopo annose liti, ad una sola "universitas" e ad un solo "Comune" perchè, come è detto in tale Lodo, "uniti di comune potessero meglio più pacificamente e con maggior vantaggio tutti vivere... in beneficio, come in maleficio".

Infatti con il distacco delle predette frazioni, avvenuto nel 1940, Rotzo ha perduto circa i due terzi della sua popolazione, e ciò, come è di tutta evidenza, ha causato un notevole impoverimento del vecchio Comune, per la perdita dell'apporto economico che le popolazioni delle suddette frazioni gli davano, godendone nel contempo i benefici, mediante l'uso del demanio comune e le varie prestazioni, che da Rotzo ricevevano, nello spirito del lodo Piovene, che aveva posto fine alla « longa litte tra il Comun et homini di Rotzo da una parte et li homini de San Pietro e Valdastico dall'altra parte per occasion de confini et beni et così in possessorio come in petitorio per occasion della quale erano state fatte dall'una e dall'altra parte grandissime spese e tuttavia se ne faceva et erino per farsi per l'avvenire de maniera che in progresso di tempo ne poteva sortir la roina dell'una et l'altra parte ».

Al danno subito dal Comune di Rotzo corrisponde logicamente il vantaggio che è venuto a realizzare il Comune di Valdastico, con l'acquisizione delle due predette frazioni, le cui unità lavorative avrebbero dal 1940 in poi riversato in parte al Comune stesso il risultato della loro attività economica, comunque e dovunque esplicantesi, mediante le varie contribuzioni ed i diversi consumi, sia di natura essenziale, che voluttuari.

D'altra parte è risaputo che una comunità più numerosa meglio contribuisce al bene comune di quanto non possa fare una comunità meno numerosa, e ciò sotto tutti gli aspetti sia civili che economici.

Le popolazioni di San Pietro e Pedescala, che pure avevano sollecitato in lontani tempi, dopo il crollo del sistema feudale, la loro stretta unione con il vecchio ceppo comunale di Rotzo, per meglio, più pacificamente e con maggiore vantaggio di tutti, nella buona, come nella avversa fortuna, (è questo il senso delle arcaiche espressioni del Lodo Piovene) hanno preferito ai nostri tempi, tanto di-

versi da quelli antichi, di staccarsi da Rotzo e unirsi al più vicino e comodo centro di Valdastico, in vista di nuovi vantaggi, che Rotzo medesimo non poteva più loro offrire.

Ora di ciò va tenuto debito conto, agli effetti della commisurazione dei bisogni delle odierne parti in lite, anche se su tale aspetto della annosa vicenda giudiziaria nessuna delle parti stesse abbia posto mente e portato il proprio esame insieme all'altra considerazione, che è notorio come i bisogni degli abitanti della montagna siano maggiori di quelli degli abitanti del piano.

In secondo luogo, se vero è che San Pietro e Pedescaia contano una popolazione più che doppia di quella del vecchio Comune di Rotzo, è, peraltro, da dire che Rotzo versa in condizioni economiche innegabilmente inferiori a quelle delle sue ex frazioni, come emerge da tutto l'elaborato peritale, di cui si è dato un amplissimo riassunto.

Infatti, sotto l'aspetto climatico, la popolazione di Rotzo vive ad una altitudine di oltre 900 metri, con una temperatura invernale assai rigida e con una persistenza media al suolo del manto nevoso di oltre 80 giorni all'anno. Oltre a tali fenomeni costanti, l'Altopiano di Rotzo è aggredito periodicamente da forti uragani, che sradicano piante e scoperchiano case, i cui danni sono stati valutati in decine di milioni di lire, come sopra ampiamente si è detto, sulla scorta degli accertamenti dei consulenti tecnici.

Dal lato della produttività, Rotzo è legato alla sua particolare configurazione geologica, pedologica ed ecologica e pertanto la produttività risulta di scarsa entità, ove si eccettui la sola produzione delle patate in quella parte del suo territorio, che i consulenti tecnici hanno chiamato l'oasi di Castelletto.

All'opposto, le frazioni di fondo valle godono di una temperatura invernale più mite, non sono soggette ad uragani della specie di quelli che investono l'Altopiano di Rotzo, ma solo allo straripamento dell'Astico, che aggredisce di solito la fascia di terreno ad esso immediatamente adiacente e si trovano in condizioni ecologiche di gran lunga migliori di quelle di Rotzo, tanto che, come hanno accertato i consulenti tecnici, è possibile effettuare in dette zone tre sfalci di fieno all'anno, salvo talune stagioni a causa della particolare siccità, le cui dannose conseguenze dovrebbero essere eliminate a non lunga scadenza con il piano di bo-

nifica ed irrigazione, di cui sopra si è fatto cenno e che, per quanto riflette l'Altopiano di Rotzo, non è nemmeno pensabile.

Per ciò che concerne la viabilità, la posizione di Rotzo è del tutto infelice, perchè esso è collegato al piano mediante due strade di montagna, che i consulenti tecnici hanno definito pessime sia per la loro struttura e sia per la loro manutenzione. All'opposto, entrambi i centri del fondo valle presentano una più breve e più agevole rete di comunicazione con i centri di maggiore sviluppo economico della pianura; rete che ha la sua spina dorsale nella statale asfaltata M. 350 (Vicenza - Trento), sulla quale nel 1963 (epoca della indagine dei consulenti tecnici) risultavano in corso importanti lavori di rettifica e di ampliamenti a cura della A.N.A.S., lavori che interessavano anche la radicale sistemazione della riva destra dell'Astico all'altezza del Ponte Maso.

Per quanto riflette le prospettive future, mentre il fondo valle, come hanno detto i consulenti tecnici, può contare su di un netto miglioramento della sua produttività, specie nel campo foraggiero di particolare pregio, ottenibile su prati stabili polifiti, finalmente irrigui, con conseguente aumento dell'allevamento del bestiame altamente selezionato, non altrettanto può dirsi per Rotzo, che gradualmente ritornerà al prato-pascolo ed in misura maggiore al bosco, destinato a riconquistare le sue antiche posizioni.

Altra prospettiva futura a favore del fondo valle è la frutticoltura specializzata, mentre a favore di Rotzo è prevedibile l'aumento del turismo per la sua altitudine, per la sua esposizione, per la vicinanza dei boschi e per la maggiore propensione della società moderna verso la villeggiatura.

Altre attività future, intese a migliorare le sorti economiche delle due zone sono possibili, ma è bene non andare troppo al di là con le previsioni.

Per tutti gli altri dati relativi alle condizioni di vita delle due zone, si rimanda alla relazione tecnica d'Ufficio ed al riassunto che qui se ne è fatto ai fini della decisione della vertenza.

In terzo ed ultimo luogo, prendendo in esame il numero del bestiame delle due zone, il conto è tutto a favore di Rotzo, giacchè, mentre questo possiede 188 bovini, San Pietro e Pedescala ne hanno in totale 163, mentre nel 1940 ne avevano rispettivamente 203 e 275 con un decremento, quindi, del patrimonio zoo-

tecnico pari al 7,4 per cento per Rotzo, ed al 40,7 per cento per le due frazioni di fondo valle, come sopra ampiamente si è detto a riguardo.

Ora, tali dati danno un preciso significato della situazione esistente nelle due zone relativamente al patrimonio zootecnico ed indicano chiaramente che mentre a Rotzo le famiglie conservano ancora il loro bestiame in una congrua consistenza numerica, per averne una notevole parte del reddito, necessario alla loro sussistenza, non altrettanto può dirsi per le frazioni del fondo valle, la cui popolazione si è evidentemente indirizzata ad altre attività ben più redditizie, nel campo, cioè, dell'industria ed in quello dell'artigianato.

E' evidente, pertanto, come anche sotto tale profilo, i bisogni di Rotzo siano maggiori di quelli delle due ex sue frazioni di fondo valle, giacchè l'agricoltura, in genere, e quella montana, in ispecie, danno, come è noto, un reddito di molto inferiore a quello che può dare ed effettivamente danno attività economiche d'altra natura, quali quelle industriali, che sono sorte e vanno sorgendo un po' dovunque lungo le valli della provincia di Vicenza e nella adiacente pianura.

Oltre a ciò, il numero del bestiame mandato a pascolare a Rotzo è maggiore di quello mandato a pascolare a San Pietro ed a Pedescala, ed anche questo è un maggior bisogno di Rotzo rispetto a quello delle sue ex frazioni di fondo valle.

Sulla base delle predette considerazioni, sembra lecito poter concludere che se è vero che San Pietro e Pedescala hanno una popolazione maggiore di Rotzo, è vero, altresì, che sotto molteplici aspetti, Rotzo presenta nei confronti di San Pietro e Pedescala, una somma di bisogni notevolmente superiori, legati a tutti i fattori posti in luce dalla relazione dei consulenti tecnici, e che pertanto, se la divisione del demanio civico di cui è causa dovesse farsi tenendo precipuamente conto della popolazione delle due zone, si violerebbe senz'altro lo spirito dell'art. 8 della legge del 1927, giacchè, come sopra si è accennato, è proprio il complesso dei bisogni della collettività quello che riassume tutti gli altri e ne costituisce, quindi, l'elemento determinante.

Il che porta il decidente a vedere la situazione della collettività di Rotzo e quella di San Pietro e Pedescala su di un piano di parità, bilanciandosi, da un lato, la maggiore popolazione di queste ultime collettività, insieme ai suoi minori

bisogni, con la minor popolazione della collettività di Rotzo, insieme alla maggior copia di bisogni della stessa collettività, dall'altro lato.

Ed allora, sia sotto il profilo della giustizia e sia sotto il profilo dell'equità, che in simile materia trova largo campo di applicazione, il demanio civico di cui è causa, non può essere diviso se non in parti eguali, con l'attribuzione, quindi, in piena proprietà di una metà delle terre del demanio civico medesimo, così come sono state individuate e descritte dal perito demaniale geom. Picchi, al Comune di Rotzo, e dell'altra metà alle frazioni di San Pietro e Pedescala, facenti parte del Comune di Valdastico. E che tale soluzione possa rappresentare la soddisfazione equa dei diritti delle parti in causa, lo si deduce anche dal fatto, d'innegabile valore e significato, che le parti stesse, di loro spontanea iniziativa, hanno sinora diviso il reddito ricavato dal demanio comune in parti eguali, e cioè, in ragione del 40 per cento ciascuna, accantonando il residuo venti per cento, in attesa della definizione della lunga lite.

Detta divisione, allo stato delle cose, non può essere fatta se non per quote ideali, dal momento che, come si è detto, nella esposizione della fattispecie, le parti in lite hanno concordemente chiesto che venga conservata l'unità strutturale dell'intero demanio civico, in modo che se ne possano fare una razionale coltura ed un altrettanto razionale sfruttamento, che non potrebbe avvenire qualora il comprensorio silvo-pastorale dovesse subire un frazionamento.

In conseguenza di ciò, va conservato il Consorzio silvo-pastorale per la gestione del patrimonio comune, che provvederà a distribuire il reddito netto che se ne ricaverà, in ragione di una metà al Comune di Rotzo e dell'altra metà alle frazioni di San Pietro e Pedescala.

Per quanto riflette il passato, le somme accantonate, in ragione del venti per cento del reddito netto ricavato dal suddetto patrimonio, vanno distribuite in eguali proporzioni alle parti suddette.

Resta ora da decidere la questione concernente gli usi civici individuali nel comprensorio demaniale di cui è causa.

Infatti, come esattamente afferma la difesa del Comune di Valdastico, con la determinazione delle quote nella proprietà e nella percezione dei redditi del patrimonio demaniale, si precisano in concreto le posizioni di condominio nel de-

manio delle popolazioni di Rotzo e delle frazioni di San Pietro e Pedescala, considerate essenzialmente come entità collettive. Ma la sistemazione definitiva del demanio presuppone altri accertamenti in sede giurisdizionale, primo fra tutti — quale oggetto di specifica prescrizione della sentenza d'Appello del 29 luglio 1948, — l'accertamento del contenuto particolare e dell'estensione degli usi, che gli individui, membri di quelle comunità, hanno diritto "uti singuli" di esercitare sui beni costituenti il demanio.

In altri termini, dopo di avere esaminato il problema che riguarda le popolazioni, come collettività, occorre esaminare quello che riguarda individualmente e separatamente coloro che le compongono, giacchè, come è noto, gli usi civici costituiscono attraverso i secoli l'inalienabile ed imprescrittibile diritto del singolo "civis", oltre che della collettività, in cui egli è inserito, e permangono tuttora, avendo la legge del 1927 stabilito che, mentre gli usi civici che gravano sui terreni dei privati debbono essere liquidati, invece quelli che gravano sui terreni dei Comuni, delle frazioni e delle comunità agrarie, non subiscono uguale sorte e continuano ad esistere, sia pure con le restrizioni contenute nell'art. 12 della legge stessa.

Infatti tale articolo statuisce, appunto, che i diritti delle popolazioni sui terreni di cui all'art. 11 saranno conservati in conformità del piano economico e degli artt. 130 e 135 del R. D. L. 30 dicembre 1923 n. 3267 e non potranno eccedere i limiti stabiliti dall'art. 521 codice civile 1865, ora art. 1021 vigente codice civ.

Il che significa che tutti gli usi civici debbono venir esercitati in conformità del piano economico del Comitato forestale, previsto dal detto D. L., nel rispetto della legge forestale e del regolamento stabilito dai Comuni e dalla università agraria, proprietari dei boschi, e non debbono eccedere i bisogni propri e della propria famiglia.

A completare il quadro della forte limitazione dei benefici, che il singolo componente della collettività può ricevere direttamente dal bene demaniale, giova richiamare l'art. 46 del regolamento per l'attuazione della legge sugli usi civici, il quale statuisce che le erbe e la legna esuberanti saranno vendute a profitto della amministrazione del Comune o dell'Associazione agraria, con preferenza ai cit-

tadini utenti e che è espressamente proibita la divisione fra gli utenti stessi del ricavato della vendita.

Dopo tali limiti, l'uso individuale su terra comunale, utilizzabile come bosco o prato permanente deve, quindi, continuare, perchè si tratta di un diritto che la legge riserva agli abitanti delle montagne o di talune zone agrarie per la soddisfazione di certi elementari bisogni della loro vita, come i diritti di pescare e abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna per uso domestico o di personale lavoro e seminare mediante corrisposta al proprietario (art. 4 della legge del 1927).

Ora, come esattamente afferma la difesa del Comune di Valdastico, questa regola di continuazione, sia pure nel rigoroso ambito dei nuovi limiti stabiliti dalla legge del 1927, si deve applicare senza alcun dubbio al caso del demanio di Rotzo, San Pietro e Pedescala, che si compone di terre, tutte naturalmente destinate a bosco e pascolo. Ma, appunto perchè si tratta, a termine di legge, di una continuazione, di una conservazione, presupposto essenziale d'essa è che si accertino gli usi individuali che in passato si esercitavano su quel demanio, e tale accertamento deve essere fatto in sede giurisdizionale, avendo la sentenza d'Appello del 29 luglio 1949 specificamente demandato il compito in ordine a ciò al giudice di primo grado, che vi dovrà, pertanto, provvedere con la odierna decisione.

Che i predetti usi individuali, che in passato hanno esercitato gli abitanti delle predette comunità, siano realmente esistiti, già sopra ampiamente si è detto nell'esaminare i giudicati e le fonti storiche, riguardanti la odierna lite.

Innanzitutto v'è a riguardo la sentenza della Corte d'Appello, la quale ha irrevocabilmente statuito nel dispositivo, oltre che nella parte motiva « essere esistiti ed esistere sulle terre e sui beni in controversia i suddetti usi civici, specie di legnatico, di pascolo, e di coltura a favore di tutti gli "homines" delle ex ville o colonnelli di Rotzo, di San Pietro e di Pedescala, e quindi degli abitanti originari dei territori medesimi dell'attuale Comune di Rotzo e delle attuali frazioni di Valdastico, e cioè San Pietro e Pedescala ».

Tale dispositivo toglie ormai ogni fondamento alla tesi sostenuta dal Comune di Rotzo, secondo cui si sarebbe trattato, nella specie in esame, non di usi civici, sibbene di concessioni amministrative del Comune medesimo ai cittadini delle frazioni aggregate di San Pietro e Pedescala.

Infatti, secondo le statuizioni dei giudici d'Appello, il dominio sul comprensorio demaniale di cui si discute, appartiene alla "universitas" delle popolazioni e non al Comune, come ente amministrativo, e pertanto, come esattamente afferma la difesa del Comune di Valdastico, qualunque uso che i singoli membri della "universitas" abbiano praticato "uti cives" sulle montagne è di per se stesso e necessariamente un vero e proprio uso civico, non una concessione o ammissione di carattere amministrativo, perchè nei domini collettivi ogni utilizzazione individuale del bene da parte del singolo "cives" è sempre intrinsecamente un modo di esercizio della proprietà, un atto che promana direttamente dalla titolarità stessa del diritto.

Nè giova alla tesi sostenuta dal Comune di Rotzo prospettare il fatto che la collettività ha stabilito regolamenti, limitazioni, temporanee sospensioni degli usi civici, come prova che quegli usi non potevano essere che concessioni, giacchè siffatte discipline sono perfettamente compatibili con il diritto degli usi civici, come ne è eloquente dimostrazione la circostanza che la legge vigente nella soggetta materia sottopone l'esercizio dell'uso civico alle prescrizioni del piano economico forestale e del regolamento comunale, senza che per questo l'uso civico cessi di essere tale.

E per effetto dello stesso giudicato, non è più proponibile l'altra tesi sostenuta dal Comune di Rotzo, secondo cui gli abitanti di San Pietro e Pedescala avrebbero perduto gli eventuali diritti di uso civico, di cui fossero stati titolari, dal momento che hanno cessato di essere cittadini del Comune di Rotzo.

Infatti, la decisione dei giudici d'Appello ha esplicitamente affermato che non solo per il passato, ma anche al presente, la collettività di San Pietro e Pedescala ha goduto e gode dei predetti usi civici, con il che è stata risolta la questione relativa alla continuazione, anche dopo la legge di distacco del 1940, della "universitas" delle popolazioni e dei diritti individuali di uso civico.

Dal giudicato discende, inoltre, la completa parità ed uguaglianza, agli effetti dell'esercizio dell'uso civico di ciascun abitante dei territori di San Pietro e Pedescala, rispetto a ciascun abitante del territorio di Rotzo.

Infatti, sia nella sentenza della Corte d'Appello e sia nella sentenza della Corte di Cassazione, è esplicitamente affermato nelle rispettive motivazioni che,

dopo il lodo Piovene, lo stato delle cose rimase immutato, in quanto nè la Repubblica Veneta, nè le dominazioni straniere succedutesi nel Veneto, avevano tolto alle montagne le caratteristiche di beni soggetti agli usi promiscui ed indifferenziati dei naturali di Rotzo e frazioni.

Da ciò discende la giuridica conseguenza di un trattamento assolutamente pari di ciascun "civis" delle collettività di Rotzo e di San Pietro e Pedescala in sede di determinazione degli usi civici individuali, a cui i membri di dette collettività "uti singuli", hanno diritto.

Circa le terre su cui i predetti usi civici gravano, si è già detto sopra; esse sono quelle della montagna di Rotzo e quelle della montagna di Marcesina e a riguardo di quest'ultima montagna, non fa d'uopo ripetere qui quanto lungamente si è già osservato e statuito in altra parte della presente decisione.

Quali, poi, siano gli usi civici di cui sono stati e sono titolari gli "homines" di Rotzo, di San Pietro e Pedescala, e se essi si estendano o meno a tutte le terre di cui è causa, e cioè, se si possa eventualmente escludere che, per la stessa natura dei luoghi, questa o quella terra sia stata "ab antiquo" non gravata da questo o da quell'altro specifico uso civico, è ampiamente risultato in causa.

In primo luogo, tutte le terre, nessuna esclusa, comprese nelle predette due montagne, così come sono state analiticamente individuate e descritte dal perito demaniale Picchi, sono state "ab antiquo" e son tuttora gravate da usi civici a favore degli appartenenti delle suddette collettività di Rotzo, San Pietro e Pedescala.

Tutti i documenti storici prodotti in causa dimostrano che non v'erano terre escluse dagli usi civici, giacchè i vecchi regolamenti della vicinia generale di Rotzo, quando non si riferivano a questa o a quella specifica terra, riguardavano il patrimonio demaniale nel suo complesso, il che significa che tutte le terre della montagna di Rotzo erano assoggettate agli usi civici, i più svariati, senza discriminazione alcuna.

Per quanto riguarda la montagna di Marcesina, è vero, come sopra si è avuto occasione di dire, che il perito demaniale Picchi ha constatato, con riferimento all'anno 1940, che nessun uso civico veniva esercitato su tale montagna, perchè la lontananza della montagna (km. 37) ne rendeva poco agevole l'esercizio.

Senonchè tale constatazione non può avere alcuna rilevanza giuridica, giacchè, come è noto e come già si è detto nel corso di questa decisione, gli usi civici sono imprescrittibili, e tale loro essenziale natura ne impone, quindi, il riconoscimento sul piano del diritto a favore di coloro che ne sono titolari, anche se il loro esercizio sia cessato da lunghi anni.

Orbene, che sulla montagna di Marcesina gli abitanti della comunità di Rotzo, con tutte e cinque i suoi colonnelli, allorchè Pedescala e San Pietro facevano un corpo unico con Rotzo, abbiano nei passati secoli esercitato i più ampi diritti di uso civico, della specie di quelli di cui sopra si è detto, è fuor di dubbio, come già si è osservato.

E' vero, come lo stesso Comune di Valdastico riconosce, che nessun documento tra quelli prodotti in causa, menziona uomini della "universitas" di Rotzo, Pedescala, San Pietro esercitanti usi civici specificatamente su Marcesina; ma tale silenzio non è sufficiente a dimostrare che su tale montagna non esistessero usi civici a favore della detta "universitas".

La montagna di Marcesina faceva parte del patrimonio dei Sette Comuni, ed è indiscutibile che tale patrimonio abbia avuto origini tipicamente demaniali, come ha asserito la sentenza della Corte d'Appello di Roma e come è confermato dallo storico del luogo, il Bonato.

Or dunque, se l' "universitas" Rozto, Pedescala, San Pietro figura come condominio di quel patrimonio sia nella Reggenza, prima, e sia nel Consorzio dei Sette Comuni, dopo, è perchè, come esattamente afferma il Comune di Valdastico, nel remoto passato i suoi "homines", insieme agli altri dell'Altopiano, dovettero salire sulle montagne, trarne utilità per i loro bisogni e farle proprie. Da quel momento, legato alle particolari condizioni economiche in cui vivevano le collettività ed i singoli dell'epoca storica medioevale e post-medioevale, nacquero gli usi civici sulle montagne, che poi si denominarono "patrimonio della Reggenza" e non poterono più venir meno di diritto, quali che fossero le interruzioni e le temporanee desuetudini di fatto, a cui per avventura fossero andati soggetti.

Sul piano strettamente storico, quanto sopra detto è confermato dalla Ducale del 23 luglio 1744 del Doge Grimani, già in altra parte ricordata, la quale afferma, con autorità sovrana e quindi anche con efficacia costitutiva, che Pedescala e San

Pietro sono "vere pertinenze dei Sette Comuni" e che pertanto i loro "homines" hanno diritto di "far le fazioni" per l'uso civico, insieme a tutti gli altri membri della Reggenza.

Circa la natura degli usi civici esercitati sulle predette terre, già si è detto quanto in ordine ad essi ha stabilito, sia pure non in modo definitivo, la sentenza d'Appello e quali siano stati i risultati delle indagini eseguite all'uopo dal perito demaniale Picchi.

Costui ha accertato, con riguardo alla montagna di Rotzo, i seguenti usi civici, in esercizio nel 1940:

1) legnatico, consistente nell'uso di raccogliere legna da ardere in quantità sufficiente al bisogno del focolare, da intendersi, come è logico, un tale bisogno nel suo più ampio significato, in modo da comprendervi anche i bisogni del riscaldamento;

2) assegni di legname d'opera, consistente nel diritto del "civis" di ottenere dalla montagna il volume del legname d'opera di cui egli ha bisogno per la costruzione della casa e per la manutenzione della medesima;

3) pascolo, consistente nel diritto di mandare le bestie a pascolare sui monti solo dopo il 21 settembre e cioè dopo la smonticazione, poichè dal giugno al 21 settembre le malghe erano affittate a privati e di conseguenza in tale periodo l'uso di pascolo era interdetto agli abitanti della comunità;

4) erbatico, consistente nel diritto di tagliare erba con il falchetto per i bisogni delle bestie e della stalla nelle zone vietate dalla Polizia Forestale al pascolo degli animali.

Per quanto riflette l'uso civico del "roncare" e cioè il diritto del cittadino di occupare e rendere atte alla coltura terre del demanio, accertato e riconosciuto dalla sentenza d'Appello, il perito demaniale Picchi ha dichiarato che esso non era più praticato.

Circa le modalità di esercizio dei sopra detti usi civici, il perito demaniale ha riferito che, ad eccezione del pascolo, esisteva un regolamento comunale e che anzi era il Comune stesso che organizzava in proprio la raccolta della legna e dell'erba e provvedeva poi a distribuirne quanto spettava, a titolo di legnatico, di assegno di legname d'opera e di erbatico a ciascuno dei suoi cittadini.

Per ciò che concerne la montagna di Marcesina, dagli Ordini Bragadini, dalla storia del Bonato e dalla relazione prefettizia del 31 gennaio 1870, diretta ad illustrare alle superiori autorità i problemi di una eventuale divisione del patrimonio comune dei Sette Comuni, i fondamentali usi civici delle popolazioni di tali Comuni sui beni di loro pertinenza appaiono essere stati:

1) diritto di tagliar legna per uso di fuoco, di opera, di manifattura e di commercio;

2) diritto di pascolare, con la limitazione dei periodi estivi di affittanza delle malghe;

3) diritto di "roncare" e seminare.

Di tali diritti non possono sopravvivere se non quelli di tagliar legna per uso di fuoco e d'opera e di pascolare i propri animali, con le limitazioni di cui sopra, a seguito dei divieti posti dall'art. 12 della legge del 1927 e dall'art. 46 del Regolamento del 1928.

In conclusione, in base alle indagini prescritte dalla Sentenza della Corte di Appello, gli usi civici di cui sono titolari i componenti delle comunità di Rotzo, San Pietro e Pedescala sulle terre della montagna di Rotzo e della montagna di Marcesina sono i seguenti:

1) Legnatico, e cioè il diritto di far legna per fuoco, sia per soddisfare i bisogni della cucina, che per soddisfare quelli del riscaldamento.

2) Assegni di legname d'opera per la costruzione e la manutenzione della casa e dei rustici ed inoltre per la fabbricazione di attrezzi personali da lavoro.

3) Pascolo, con le limitazioni dei periodi estivi di affittanza delle malghe.

4) Erbatico nelle zone vietate dalla Polizia forestale al pascolo degli animali.

E' appena il caso di dire che, trattandosi di diritti spettanti ai singoli cittadini, senza disparità o differenza alcuna, deve essere applicato nella specie il principio della assoluta parità di ciascun singolo "civis" della "universitas", il che comporta, quindi, che ai Comuni di Rotzo e di Valdastico deve essere assegnata erba e legna da ardere in stretta proporzione con la consistenza numerica, rispettivamente di Rotzo e delle frazioni di San Pietro e Pedescala e che, per quanto riflette gli assegni di legname d'opera, essa dovrà avvenire in base all'ac-

certamento del reale fabbisogno di ogni singolo utente da parte del Consorzio silvo-pastorale di Rotzo - Valdastico.

Per quanto concerne, infine, la questione circa la validità o meno del Regolamento 2 novembre 1930 per i boschi comunali del circondario di Asiago, il Commissario osserva che il Comune di Rotzo sostiene che il detto regolamento sarebbe tuttora in vigore e di conseguenza chiede che venga riconosciuto di sua esclusiva attribuzione, ai sensi degli artt. 3 e 37 del Regolamento stesso, lo stabilire il quantitativo del fabbisogno di ciascun utente, erogabile ogni anno o deliberarne la riduzione o la sospensione, non potendosi demandare tale potere all'amministrazione del Consorzio Rozto - Valdastico.

Senonchè, una simile tesi non ha fondamento alcuno, giacchè il predetto Regolamento venne formato quando San Pietro e Pedescala facevano parte integrante del Comune di Rotzo e non esisteva altro organo amministrativo, che potesse esercitare in luogo del Comune stesso i poteri inerenti al diritto di stabilire ogni anno il fabbisogno di ciascun componente della collettività, e finchè Rotzo mantenne la sua originaria composizione con tutti e cinque i suoi antichi colonnelli, non poteva logicamente e giuridicamente aver vigore nell'ambito del Comune medesimo altro regolamento se non quello del 2 novembre 1930, per la determinazione e le modalità dell'esercizio del cosiddetto "fabbisogno" e degli altri diritti di uso civico, quali il legnatico e l'erbatico, spettanti, "uti singuli" ai suoi cittadini.

Ma quando le frazioni di San Pietro e Pedescala furono nel 1940 distaccate dal vecchio Comune di Rotzo e dopo alterne vicende giudiziarie venne di comune accordo costituito il Consorzio Rotzo-Valdastico per l'amministrazione e la utilizzazione del demanio civico di cui è causa, è del tutto chiaro come il regolamento del 1930 non avesse più ragion d'essere.

Infatti, il Consorzio Rotzo-Valdastico venne a porsi, nei confronti dei due Comuni, come un ente amministrativo a sè, che avrebbe d'allora in avanti tutelato non solo gli interessi delle due collettività di Rotzo, con le frazioni che erano rimaste a farne parte, e di San Pietro e Pedescala, ma anche quelli dei singoli componenti delle collettività medesime, relativamente ai predetti usi civici di cui erano ed avrebbero continuato ad essere titolari.

E infatti, il detto Consorzio venne costituito nelle forme di legge e con su-

periore approvazione proprio al fine di attuare il godimento degli usi civici da parte dei componenti delle suddette collettività, sulle terre costituenti il demanio civico di cui è causa, e di conservare, migliorare e sfruttare razionalmente il demanio medesimo, sotto la sorveglianza del Commissario Regionale di Venezia, e fu stimato un organo amministrativo idoneo a garantire un equilibrio di equità tra le parti in causa.

Ciò stante, ed avendo lo statuto del Consorzio disciplinato l'intera materia, già disciplinata dal regolamento del 1930, non si vede in qual modo questo possa sopravvivere ed esplicare tuttora la sua efficacia vincolante per la disciplina del "fabbisogno" e degli altri usi civici, spettanti ai singoli cittadini delle predette due comunità.

Senonchè il Comune di Rotzo sostiene che lo statuto del Consorzio Rotzo-Valdastico non avrebbe alterato le norme sostanziali del cosiddetto "fabbisogno", sicchè, pur essendo compatibile la delega implicita all'amministrazione del Consorzio della ricezione e dell'esame delle domande di legname per fabbisogno, chiesto da parte dei cittadini delle cinque frazioni di Rotzo, una volta suoi colonnelli, e pur dovendo tali mansioni venire espletate con criterio di equità e di uguaglianza, resterebbe, tuttavia, immutato e non delegabile il diritto del Comune, quale titolare del demanio, circa la erogazione, la sospensione e la limitazione del fabbisogno.

Ora, innanzitutto, per quanto sopra si è diffusamente detto, non è esatto che titolare del demanio civico di cui è causa sia esclusivamente il Comune di Rotzo, poichè, per l'autorità del giudicato, titolari di esso sono, invece, il Comune di Rotzo e le sue ex frazioni di San Pietro e Pedescala, e poi non è compatibile la facoltà del Comune di Rotzo di erogare, sospendere e limitare il "fabbisogno" con quella di cui è rivestito il Consorzio in ordine alle richieste del "fabbisogno" stesso da parte dei cittadini delle due comunità.

Tali poteri, infatti, debbono essere cumulati in un solo organo amministrativo, il quale, nel caso in esame, non può essere altro che il Consorzio Rotzo-Valdastico, che è stato chiamato, appunto, a tutelare e regolare i diritti e gli interessi delle due collettività e quelli dei singoli componenti di esse, sotto la sorveglianza del Commissario Regionale.

Infatti, una diversa soluzione, come quella prospettata dal Comune di Rotzo, presupporrebbe la esclusiva titolarità del demanio civico in esame in capo al Comune medesimo, il che, come si è detto, è stato escluso dal giudicato risultante dalla sentenza della Corte di Appello e da quella della Corte Suprema.

Non essendovi altre questioni da risolvere, non resta che vedere in qual modo debbono essere ripartite le spese di causa.

Va detto subito che esse vanno totalmente compensate tra le parti in lite.

Infatti, entrambe le parti risultano, alla stregua di quanto sopra si è detto, parzialmente vincitrici e parzialmente soccombenti in misura pressochè uguale, sicchè la totale compensazione di tutte le spese di causa, relative a tutti i gradi ed a tutte le fasi dell'annosa ed oltremodo complicata e difficile vertenza, appare come la soluzione più equa.

P. T. M.

Il Commissario Regionale, definitivamente pronunciando, dispone come segue:

1) Dichiara che il demanio civico universale di pertinenza del Comune di Rotzo, e delle sue ex frazioni di San Pietro e Pedescala, ora facenti parte del Comune di Valdastico, è costituito di tutte le terre seguenti:

a) in territorio di Rotzo: Camporosà, Longalaita, Mandrielle, Posellaro, Trugole, Fratte di Campolongo, Campovecchio e Campolongo;

b) in territorio di Asiago: Marcesina o Castellari;

tutte nella consistenza, superficie, coerenze ed identificazione catastale risultanti dalla relazione 9 marzo 1955 dell'istruttore demaniale geom. Giuseppe Picchi e riportate nella parte motiva della presente decisione da pag. 70 a pagina 87 e che qui si richiamano espressamente ai fini della trascrizione.

2) Attribuisce in piena proprietà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, metà delle dette terre al Comune di Rotzo e l'altra metà, congiuntamente, alle frazioni di San Pietro e Pedescala, già facenti parte del Comune di Rotzo ed ora facenti parte del Comune di Valdastico.

3) Ordina che la presente decisione, per quanto riflette le attribuzioni di cui sopra, sia trascritta nei pubblici Registri Immobiliari ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2643 e segg. del codice civile.

4) Dichiara che i frutti e le rendite delle terre, formanti il comprensorio demaniale comune, compresi quelli maturati dal 1° luglio 1940 in avanti, da accertarsi e liquidarsi in competente sede, debbano essere ripartiti in parti uguali fra il Comune di Rotzo da una parte, e le frazioni di San Pietro e Pedescala, dall'altra parte.

5) Dichiara spettare su tutte le predette terre agli abitanti del Comune di Rotzo e delle frazioni di San Pietro e Pedescala l'indifferenziato diritto ed esercizio dei seguenti usi civici:

a) di legnatico;

b) di assegni di legname d'opera, detto altrimenti "fabbisogno";

c) di pascolo;

d) di erbatico, con le limitazioni e le modalità cui nella parte motiva della presente decisione e nei regolamenti e disposizioni vigenti in materia di usi civici, in generale, e nella specie in esame, in particolare.

6) Dichiara mantenersi il Consorzio Rotzo-Valdastico per la conservazione, la valorizzazione e lo sfruttamento razionale del patrimonio silvo-pastorale del demanio civico di cui è causa, ed ora attribuito in piena proprietà, metà al Comune di Rotzo e metà congiuntamente alle frazioni di San Pietro e Pedescala, nonché per la disciplina dell'esercizio dei predetti usi civici, il tutto sotto la sorveglianza di questo Commissariato Regionale, ai sensi della legge 16 giugno 1927 n.1766.

7) Dichiara compensarsi totalmente tra le parti le spese di causa, relativamente a tutti i gradi ed a tutte le fasi del giudizio.

Così deciso in Venezia li 5 gennaio 1967.

IL COMMISSARIO REGIONALE
F.to DOTT. EGIDIO TERRACINA

IL SEGRETARIO - CANCELLIERE
F.to N. CLEMENTE

Depositata la sopra estesa sentenza nella Cancelleria e Segreteria del Commissariato Regionale per la liquidazione degli Usi Civici con sede in Venezia, addì 21 marzo 1967.

IL SEGRETARIO - CANCELLIERE
F.to N. CLEMENTE

Registrato a Venezia il 22 marzo 1967 al n. 920, vol 95, Mod. 3.
Esatte lire milletrecentocinque (L. 1.305).

IL DIRETTORE
F.to RAG. A. FALCO

